



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Proc. n. 54772/13 R.G.N.R.
Proc. n. 1351/18 R. G. Trib.

Ecc.ma Corte d'Appello
Sede

Appello

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento in epigrafe,

letta la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 17.3.2021 e depositata in data 9.6.2021

con il presente atto propone appello nei confronti di

1. SCARONI Paolo, nato a Vicenza il 28.11.1946; libero, assente. difeso di fiducia dall'avv. Enrico De Castiglione del Foro di Milano
2. DESCALZI Claudio, nato a Milano il 27.2.1955; libero, assente. Difeso di fiducia dall'avv. Paola Severino del Foro di Roma
3. CASULA Roberto, nato a Cagliari il 22.5.1962; libero, assente. Difeso di fiducia dall'avv. Guido Carlo Alleva del Foro di Milano e dall'avv. Giuseppe Fornari del Foro di Milano
4. ARMANNA Vincenzo. nato a Piazza Armerina il 27.2.1972; libero, presente. Difeso di fiducia dall'avv. Angelo Staniscia del Foro di Roma
5. PAGANO Ciro Antonio, nato a Toronto (Canada) il 10.3.1962; libero, assente. Difeso di fiducia dall'avv. Federica Rinaldini del Foro di Milano
6. AGAEV Ednan Tofik Ogly, nato a Baku (Russia) il 25.10.1956; libero, presente. Difeso di fiducia dall'avv. Francesco D'Alessandro del Foro di Roma
7. BISIGNANI Luigi, nato a Milano il 18.10.1953; libero, assente. Difeso di fiducia dall'avv. Domenico Franchini del Foro di Milano



8. FALCIONI Gianfranco, nato a Domodossola il 14.4.1945; libero, assente. Difeso di fiducia dall'avv. Gian Filippo Schiaffino del Foro di Milano
9. ETETE Dan, nato a Odi (Nigeria) il 10.1.1945; libero, assente. Difeso di fiducia dall' avv. Antonio Secci del Foro di Sassari
10. BRINDED Malcolm, nato a Bromley (Regno Unito) il 18.3.1953; libero, assente. Difeso di fiducia dall'avv. Marco Calleri del Foro di Milano e dall'avv. Andrea Rossetti del Foro di Milano
11. COLEGATE Guy Jonathan, nato a Canterbury (Regno Unito) il 28.8.1966; libero, assente. Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Bianchi del Foro di Milano
12. COPLESTON De Carteret John, nato a Tidworth (Regno Unito) il 26.1.1952; libero, assente. Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Bianchi del Foro di Milano
13. ROBINSON Peter, nato a Perth (Australia) il 26.10.1962; libero, assente. Difeso di fiducia dall'avv. Chiara Padovani del Foro di Milano
14. ENI s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore; presente. Difesa di fiducia dall'avv. Nerio Diodà del Foro di Milano
15. ROYAL DUTCH SHELL p.l.c., nella persona del legale rappresentante pro tempore; presente. Difesa di fiducia dall'avv. Bruno Lorenzo Cova del Foro di Torino e dall'avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano

rispetto alla pronuncia di assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata dal Tribunale di Milano in data 17.3.2021 con riferimento al reato di cui al capo d'imputazione sub 1 ascritto agli imputati da 1 a 13 e agli illeciti amministrativi sub 2 e 3 ascritti, rispettivamente, agli enti Eni spa e Royal Dutch Shell PLC in dipendenza dal reato contestato sub 1.

Il presente appello è proposto in relazione al capo d'imputazione sub 1, e alle dipendenti contestazioni di illeciti amministrativi sub 2 e 3, in relazione ai seguenti punti della decisione

- A. I ragionamenti indiziari alternativi proposti dal Tribunale. Illogicità e contraddizioni
- B. Il *tempus commissi delicti*
- C. Svalutazione della prova documentale
- D. Erronea affermazione della legittimità dell'operazione OPL245
- E. L'accordo
- F. L'atto contrario ai doveri d'ufficio
- G. I flussi finanziari (in particolare: l'autorizzazione della SOCA; la conoscenza della destinazione del denaro versato a Etete; il coinvolgimento di Armana nella movimentazione del denaro; l'equivoco sulla commissione bancaria)



nonché ai punti della sentenza (pag. 321 e ss.) specificamente dedicati alle responsabilità dei singoli imputati e delle società Eni e Shell.

Per i motivi di seguito esposti

A. I ragionamenti indiziari alternativi proposti dal Tribunale. Illogicità e contraddizioni

A.1

Il Tribunale prende le mosse dalla ricostruzione dei fatti proposta dalla pubblica accusa che, ad avviso del Collegio, avrebbe *“tenuto a specificare di essere in grado di offrire una prova soltanto indiziaria, soprattutto con riferimento alla destinazione dei soldi”* (p. 228).

C'è già, in questo esordio, una significativa imprecisione dal momento che la pubblica accusa non ha mai, in alcun modo, *“tenuto a specificare”* di avere in mano solo “degli indizi”. La lettura dei passi della requisitoria riportati in nota a pag. 228 della sentenza conferma che una simile interpretazione del punto di vista dell'accusa si basa sulla percezione soggettiva del giudice piuttosto che su prospettazioni formali avanzate nel processo.

E in effetti, affermare che il processo OPL245 sia fondato su *“una prova soltanto indiziaria”* è comunque un vistoso controsenso, considerata l'importanza e il numero delle prove documentali portate all'attenzione del Tribunale, segnatamente:

- email interne delle società Eni e Shell nel periodo 2007-2011
- un'intercettazione telefonica tra l'attuale amministratore delegato del gruppo Shell e il direttore finanziario (Ben Van Beurden e Simon Henry) in cui si parla espressamente di tangenti
- sms (1608 il loro numero complessivo) tra gli intermediari Obi e Agaev e tra Obi e gli imputati Descazi e Casula da gennaio 2010 alla fine di maggio 2011
- rapporti di due diligence (tre rapporti della società The Risk Advisory Group e altri rapporti di studi legali nigeriani)
- documenti di fiduciari (gli appunti manoscritti di Granier Deferre; i documenti sequestrati a Falcioni; i documenti riservati contenuti nella valigetta sequestrata a Obi a Ginevra)
- documenti bancari relativi ai movimenti di denaro, sia quelli relativi all'iniziale pagamento della tangente che quelli relativi alle successive distribuzioni del denaro, sia per bonifici che per contanti;
- documentazione interna della banca svizzera BSI che ebbe a rifiutarsi di eseguire il trasferimento della somma inizialmente pagata da Eni e Shell (giugno 2011)
- documenti interni del governo e della pubblica amministrazione nigeriana (provvedimenti dei ministri; la lettera formale di critica degli accordi transattivi del direttore del dipartimento petrolifero in data 1 aprile 2011)
- testi e revisioni degli accordi transattivi, con i commenti ricavabili dalle mail;



- atti del Parlamento nigeriano (la risoluzione di biasimo dell'accordo su OPL 245 espressa della House of Representatives nella seduta del 18.2.2014)

Oltre a questo imponente compendio documentale va poi considerata l'importante prova dichiarativa scaturente dalle dichiarazioni di numerosissimi testimoni e dalle ammissioni di alcuni imputati (Armanna, Agaev, Descalzi, Bisignani).

Tutti questi elementi, che ad avviso di questa accusa rappresentano ben più che *"una prova soltanto indiziaria"*, sono stati discussi e trattati in modo organico in due intere udienze di requisitoria orale e nella Memoria del Pubblico Ministero 13.1.2021, che si allega al presente atto quale parte integrante del medesimo.

A.2

In estrema sintesi l'accusa ipotizza che per ottenere la concessione della licenza di esplorazione petrolifera OPL 245 a condizioni particolarmente favorevoli attraverso il FGN Resolution Agreement del 29 aprile 2011 le due società Eni e Shell abbiano versato un miliardo e 92 milioni di dollari (980 Eni e 110 Shell) al preteso "proprietario" della licenza, il pregiudicato per riciclaggio Dan Etete, che se l'era auto-attribuita il 29 aprile 1998, all'epoca in cui era Ministro del Petrolio del governo del generale Sani Abacha, intestandola alla società di comodo Malabu Ltd.

I soldi versati da Eni e Shell, nell'ipotesi d'accusa, erano destinati ad essere spartiti tra Etete ed i suoi padrini politici: il presidente Goodluck Jonathan, l'Attorney General Muhammed Bello Adoke e la ministra del Petrolio Diezani Alison-Madueke nonché destinati ad altri pubblici ufficiali: segnatamente, come meglio precisato nel capo d'imputazione, il National Security Adviser generale Mohamed Gusau, il suo uomo di fiducia, Onorevole Umar Bature, l'ex Attorney General Christopher Bayo Ojo (regista della ri-allocazione dell'OPL 245 a Etete nel 2006 dopo la revoca del 2001), il parlamentare Obiorah, nonché una massa famelica di intermediari, in primis Obi e Agaev, in proprio e in parte per pubblici ufficiali (es. la *"zietta"* di Obi, cioè Alison-Madueke). Obi avrebbe dovuto ricompensare il suo protettore Bisignani e il di lui socio Di Nardo, come in effetti fece.

È il caso di ricordare la fulminante descrizione del contesto data da Colegate nella sua mail 14 ottobre 2010 ai colleghi Robinson e Copleston: *"lots of sharks circling"* - un mucchio di squali che girano attorno alla preda.

A.3

Il Tribunale conviene con la ricostruzione dell'accusa su due punti fondamentali, che potremmo definire due pilastri:

1. L'Attorney General Adoke ha ricevuto utilità patrimoniali dall'operazione OPL 245.



Scrive il Tribunale: *“Adoke Bello è l'unico dei tre pubblici ufficiali indicati nell'imputazione come parti necessarie dell'accordo corruttivo ad aver ricevuto un'utilità direttamente derivante dai fondi provenienti dall'operazione OPL 245.*

Come emerso, infatti, Adoke Bello ricevette un immobile a prezzo di favore tramite una società gestita dal prestanome Abubaker, il quale aveva acquistato in precedenza il terreno mediante un finanziamento alimentato con denaro contante proveniente dagli uffici di cambio dove erano stati monetizzati i fondi del compenso ricevuto da Malabu ed affidato alla gestione di Abubaker.

In merito, il Tribunale concorda sulla ricostruzione dei fatti operata dall'accusa, perché aderente a dati acquisiti.” (cfr. sentenza pagg.357-358, sottolineatura aggiunta).

Vengono poi trascritte, come parte integrante della motivazione del Tribunale, molte pagine di requisitoria del PM sul punto.

2. La movimentazione in contanti dell'enorme somma di circa mezzo miliardo di dollari da parte di Alhaj Abubaker Aliyu - movimentazione ricostruita in modo incontrovertibile, attraverso gli estratti conto bancari, le distinte bancarie di prelievamento e le dichiarazioni degli addetti ai Bureaux de Change di Abuja, sentiti come testi in videoconferenza – costituisce un indizio grave della destinazione di una parte cospicua della somma pagata da Eni e Shell per OPL245 a finalità corruttive:

Scrive il Tribunale: *“Si concorda con l'accusa sulla circostanza che oltre la metà dei fondi ricevuti dalla società Malabu sono stati dirottati alle società gestite da Alhaj Abubakar Aliyu, il quale ne ha disposto il trasferimento ai c.d. bureaux de changes, la cui funzione è stata quella di acquistare moneta estera da riversare in contanti ai richiedenti, come testimoniato dai responsabili dei vari uffici che hanno confermato che il denaro veniva consegnato in contanti sulla base delle disposizioni di Alhaj Abubakar Aliyu.*

Anche se i contanti impediscono una ricostruzione documentale dei flussi finanziari, è vero che le dichiarazioni e i documenti collegano questa immensa disponibilità soltanto ad Alhaj Abubakar Aliyu e si deve condividere che il tutto costituisce un indizio certamente grave della destinazione illecita del denaro. E' però altrettanto vero che si tratta di un indizio non preciso con riferimento alle accuse mosse agli imputati.. (cfr. sentenza pag. 314, sottolineatura aggiunta)

A.4

Si potrebbe sostenere, senza soverchia esagerazione, che con questi due rilievi “il caso è chiuso”.

I rilievi toccano infatti punti delicatissimi della vicenda e due figure di importanza centrale.

L'Attorney General Adoke Bello è stato infatti, secondo il Tribunale *“artefice e promotore della riconferma a Malabu della licenza”* (sentenza pag. 357).



Ha messo d'accordo le parti sul prezzo da corrispondere ad Etete: "il 15 novembre 2010 Roberto Casula scrive a Claudio Descalzi di aver partecipato a un incontro con l'Attorney General in cui "dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd". (cfr. sentenza pag. 71). All'incontro per Shell era presente Peter Robinson e per Eni anche Armanna (cfr. all. 49 memoria PM)

Poco dopo ha organizzato gli incontri nella seconda metà di novembre del 2010 presso il suo ufficio per definire tutti gli aspetti dell'affare, presenti Eni, Shell e rappresentanti di Malabu.

Si è fatto carico del problema del pagamento delle commissioni a Obi. Ha cercato di superare le obiezioni degli uffici governativi sulle clausole della licenza (esenzione fiscale, nessun "profit oil" per il governo nigeriano, back in rights etc)

Adoke ha spinto incessantemente su Etete perché accettasse l'intesa con Eni e Shell, prospettando a Etete la possibilità che il blocco 245 fosse oggetto di gara competitiva invece che di assegnazione discrezionale. E va detto incidentalmente che la legge nigeriana e le regole internazionali volte ad assicurare trasparenza nelle operazioni economiche avrebbero in effetti imposto che si seguisse la strada della gara piuttosto che quella dell'assegnazione discrezionale, propria di un'epoca in cui i blocchi petroliferi venivano assegnati ai famigli dei governanti: la consulente Segun ha ricordato in proposito che un blocco era stato assegnato alla "sarta" del presidente (udienza 17.4.2019 p. 28)

Si segnala inoltre che l'utilità che Adoke ha ottenuto, completamente gratis, dai fondi pagati per OPL245 – cioè il plot 3271 ad Abuja – non è un piccolo appezzamento rurale ma un terreno di 2500 metri quadrati nel centro della capitale della Nigeria. Un' utilità estremamente significativa.

Quanto ad Alhaji Abubaker Aliyu, il suo ruolo di distributore di valigie di contanti, attività che svolse incessantemente dal settembre 2011 per tutto il 2012 e fino al settembre 2013 (vedi schede allegate all'esame del teste Ferri e le deposizioni degli addetti ai Bureaux de Change) non può essere disgiunto dalla sua presenza occhiuta agli incontri di novembre 2011 presso l'Attorney General. Presenza attestata dalle mail interne di Eni, anche se in una mail il suo nome è sostituito da puntini di sospensione (.....) e descritta nei dettagli da Armanna nel suo interrogatorio dibattimentale del 17.7.2019 a pagg. 100-103: dava l'ok, si appartava con l'Attorney General.

Né può essere dimenticata la prova emersa nella causa civile inglese tra la Nigeria e JP Morgan Chase e prodotta a conclusione del dibattimento: una mail dal seguente testo : "Caro Signore, allego documenti per vostra informazione e azione, se necessario. Mohammed Bello Adoke", trasmessa ad alcuni funzionari di Londra della banca JP Morgan Chase dall'indirizzo agroupproperties@yahoo.com (riconducibile ad A Group Properties, cioè Abubaker). Alla mail erano allegati alcuni testi non ufficiali (mancavano alcune firme) del Resolution Agreement 29.4.2011 tra le società petrolifere e il governo nigeriano. Il documento, come riconosciuto dal Tribunale, dimostra una stretta connessione personale (e interesse al denaro dell'OPL245) da parte delle due persone qui citate – Adoke e Aliyu: "i rapporti tra il Ministro Adoke e le società di Alhaj Abubakar Aliyu, ulteriormente confermati dalle ultime produzioni effettuate dal Pubblico Ministero in sede di repliche, provano una commistione d'interessi economici" (sentenza pag. 314, cfr. più ampiamente infra)



A.5

Tuttavia, sostenendo il carattere meramente indiziario delle prove addotte dall'accusa (ciò che comunque si nega – vedi sopra A.1) e operando una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi di prova acquisiti – ivi compresi i gravi elementi sopra indicati al paragrafo A.3 - il Tribunale perviene ad un giudizio di complessiva insufficienza delle prove raccolte a fondare la responsabilità degli imputati.

Purtuttavia, a fronte del numero e della gravità degli elementi indicativi dell'avvenuta corruzione, e quantomeno a fronte degli **elementi certi** sopra citati sub **A.3**, diviene necessario per il Collegio, in conformità ad un risalente canone giurisprudenziale, *“accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.”* (Sez. 1[^] Sentenza n. 8863 del 18/11/2020; Sez. 1[^], Sentenza n. 44324 del 18/04/2013)

Da pag. 234 in poi il Tribunale espone dunque possibili letture alternative dei sopra indicati elementi, disegnando due possibili ragionamenti indiziari alternativi.

A.6

Il primo ragionamento indiziario alternativo fa leva sulla vecchia scusante dell'“essere stati costretti”. Quella che il Rapporto OCSE di Fase 3 sull'Italia del dicembre 2011 definisce *“the defence of concussion”*, oggetto di una formale raccomandazione dell'OCSE al nostro paese (Raccomandazione a del Working Group on Bribery) del seguente tenore *“Amend its legislation without delay to exclude the application of concussion as a possible defence to foreign bribery”*.

Malgrado il suo contrasto con lo spirito della raccomandazione dell'OCSE (che risale a 10 anni fa) la *“defence of concussion”* viene molto enfatizzata nella sentenza.

Scriva il Tribunale a pag. 236: *“L'accordo che l'accusa imputa a tutti i rappresentanti delle parti, solo perché presenti alla riunione, non è tuttavia riconducibile allo schema della corruzione propria antecedente, bensì, caso mai, a quello della dazione indebitamente pretesa dai pubblici ufficiali mediante abuso del potere consistito nella minaccia rivolta in più occasioni da Adoke Bello nei confronti di Etete di revocare la licenza alla società Malabu”* (enfasi aggiunta)

E a pag. 237:

“anche volendo ritenere che 466 milioni in contanti siano effettivamente pervenuti ai pubblici



ufficiali così come contestato, appare evidente che si è trattato non di spontanea adesione ad un accordo corruttivo, bensì di una indebita dazione, frutto delle ingiuste minacce rivolte dal pubblico ufficiale Adoke al principale azionista di Malabu, Dan Etete, che ha quindi dovuto accettare un accordo che aveva rifiutato solo per il timore di perdere tutto senza avere alcun indennizzo”

In termini giuridici, il ragionamento alternativo proposto dal Tribunale appare estremamente carente nel delineare con esattezza a quale tipo normativo corrisponderebbe la condotta che - ipoteticamente - sarebbe stata posta in essere dai pubblici ufficiali, e segnatamente Adoke, nei confronti del “concusso” Etete.

Nel capitolo “8.6 Adoke Bello e l'immobile identificato come plot 3271” il Tribunale ritorna sull'argomento:

“Indipendentemente dalla formalizzazione dell'acquisto della proprietà, i rapporti tra il Ministro Adoke e le società di Alhaj Abubakar Aliyu, ulteriormente confermati dalle ultime produzioni effettuate dal Pubblico Ministero in sede di repliche, provano una commistione d'interessi economici gravemente indiziaria sotto il profilo della ricezione di utilità derivanti dai pagamenti a Malabu” (sentenza pag. 314-315)

Tuttavia la valenza di questo indizio (la ricezione di utilità da parte di Adoke e la commistione di interessi economici con Abubaker), secondo il Tribunale, non assume carattere di precisione “se non con riferimento all'ipotizzata corruzione/induzione/concussione domestica nigeriana” (sentenza pag. 315)

Non è chiaro se l'aggettivo “nigeriana” posto a conclusione della indifferenziata sequenza di ipotesi di reato astrattamente configurabili secondo il Tribunale (“corruzione/induzione/concussione domestica nigeriana”) stia a significare che ad avviso del giudicante si versi in ipotesi di mancanza di giurisdizione.

Sarebbe certo una deduzione molto azzardata, considerato che frammenti cospicui dell'azione criminosa sono stati posti in essere in Italia, come richiesto da una pluridecennale giurisprudenza per la sussistenza della giurisdizione, e – cosa ancora più importante – che la fonte d'innescò della cosiddetta “corruzione/induzione/concussione domestica nigeriana” è stato il versamento di un miliardo e 92 milioni di dollari effettuato da una società italiana, l'Eni, per di più controllata dallo Stato italiano.

A.7

Per cercare di dare un senso al ragionamento alternativo del Tribunale, che ha escluso la sussistenza della corruzione con la formula “il fatto non sussiste, è bene soffermarsi su quella che pare l'ipotesi alternativa maggiormente valida secondo il Tribunale.

Si ripete quanto riportato in sentenza a pag. 237: “appare evidente che si è trattato non di spontanea adesione ad un accordo corruttivo, bensì di una indebita dazione, frutto delle ingiuste minacce rivolte dal pubblico ufficiale Adoke al principale azionista di Malabu, Dan Etete”



Dunque né corruzione (domestica o internazionale) ma concussione o induzione indebita, la nuova fattispecie introdotta nel nostro ordinamento proprio a seguito delle raccomandazioni internazionali sopra menzionate (cfr. A6)

A.8

La debolezza di questa impostazione è la scarsa logicità e verosimiglianza del ragionamento.

Secondo il Tribunale l'indebita pressione sarebbe stata esercitata dai pubblici ufficiali su Etete per indurlo ad accettare una somma "ragionevole" da Eni e Shell in contropartita della cessione dei suoi "interests" su OPL245.

Considerato però che ciò che Etete molto fortemente voleva era per l'appunto monetizzare i suoi diritti "proprietary" sull'OPL245:

- è logico che cercasse di guadagnare il più possibile in modo che la sua fetta rimanesse cospicua pure a fronte dei contributi pecuniari da versare ai suoi padrini politici.
- è scarsamente logico ritenere che "moderare le proprie pretese", in una trattativa in cui lusinghe e velate minacce si susseguono e si sovrappongono, possa essere letto come coercizione o indebita pressione. E' business illegale, trattativa illecita sul denaro che Eni e Shell avrebbero dovuto sborsare, ed Etete avrebbe dovuto ricevere, per acquisire un bene di dubbia legittimità. Nessuna costrizione, solo calcolo e mercanteggiamento.

A.9

Ma le aporie non finiscono qui. Fino a che si prende in considerazione solo il rapporto tra Adoke ed Etete è ipotizzabile, anche se scarsamente logico, che il ministro abbia fatto pressione sul "vendor" Etete per fargli accettare il prezzo offerto dalle società petrolifere allo scopo di chiudere l'operazione ed ottenere, lui e gli altri pubblici ufficiali, utilità indebite.

E' concussione? E' induzione indebita? Difficile rispondere a questa domanda, soprattutto quando il concusso Etete viene fuori dall'operazione con un guadagno di 1 miliardo, 92 milioni e 40.000 dollari per una licenza per cui aveva pagato, in passato, la sola cifra di \$ 2.040.000.

Ma i cortocircuiti logici diventano a catena quando si considera la posizione delle società acquirenti dell'OPL245 e dei loro dirigenti.

Eni e Shell, e a cascata Scaroni, Descalzi, Casula, Binded, Robinson e gli altri, sono concussori del malcapitato Etete? Hanno esercitato un'indebita induzione in concorso con i governanti nigeriani?



Di certo l'azione di pressione di Adoke, su cui il Tribunale molto si sofferma, è stata concertata con Shell ed Eni. I documenti sono incontrovertibili in proposito (cfr. p. 68-70 della memoria). Si riassumono i più importanti:

documento di fonte Eni (mail di Casula a Descalzi del 27 ottobre 2010)

Il 26 ottobre 2010 Adoke si incontra con Shell, manifestando l'intenzione del Governo si spingere Etete a chiudere. Commenta Casula:

*"Shell ha incontrato informalmente ieri sera l'Attorney General che ha detto:
+ il venditore è sotto l'attenzione generale per chiudere;
+ se non chiude il blocco ritornerà nelle disponibilità del FG;
+ a quel punto verrà riassegnato (Shell dice in priorità a loro, altre fonti dicono con gara)"*

documento di fonte Shell (mail di Colegate a Robinson e Copleston del 4.11.2010)

Il 4 novembre 2010 Colegate riporta a Copleston e Robinson una discussione avuta con Agaev:

*"Ho parlato con Ed[nan] – abbiamo concordato la strada da seguire:
Lui [Ednan] è d'accordo con l'opzione di ricorrere all' AG lunedì - dice che
prima andrebbe anche bene - il messaggio dev'essere "il blocco viene
revocato".*

documento dell'entourage di Adoke (sms OBI n. 1201)

Roland Ewubare (figura dell'entourage di Adoke) scrive a Obi il 2 dicembre 2011

Ottima notizia! Tutti gli hanno detto di chiudere o rischia di perdere 245 al prossimo giro di licenze.

Il Tribunale non esprime un giudizio preciso sulla responsabilità di Eni e Shell (e loro dirigenti) nell'ipotizzata attività di pressione e neppure valuta se un simile comportamento corrisponda agli standard di etica degli affari richiesti dalla comunità internazionale.

Ciò in ragione di considerazioni circa la pretesa irrilevanza giuridica del fatto, in considerazione della retrodatazione del *tempus commissi delicti* compiuta dal Tribunale. Si legge *en passant* nella motivazione della "completa estraneità al reato dell'eventuale partecipazione degli attuali imputati, tenuto conto del fatto che, all'epoca, oltre alla concussione, anche il reato di indebita induzione era escluso dalla corruzione internazionale" (pag. 261).

Ma l'impostazione del Tribunale è comunque del tutto illogica e priva di adeguata motivazione.

Se il fuoco della costrizione si concentra su Etete e sulle pressioni esercitate su di lui è chiaro che le società petrolifere Eni e Shell e i loro dirigenti dovrebbero essere considerate concorrenti dei pubblici ufficiali "concussori" o autori dell'induzione indebita.



Se “indebita induzione” vi è stata, come il Tribunale (seppur in via ipotetica) talora afferma, non è chiaro se Eni e Shell siano stati “indebitamente indotti”.

Peraltro non si capisce a cosa sarebbero stati “indotti”, visto che in definitiva, in forza dei buoni uffici di Adoke, pagarono meno di quanto Etete avrebbe voluto e nessuno certamente può sostenere che la licenza contenesse condizioni sfavorevoli nei loro confronti. I CT degli imputati hanno strenuamente difeso la legittimità delle clausole favorevoli alle società petrolifere contenute nel Resolution Agreement 29.4.2011 ma nessuno si è arrischiato a dire che era un atto sfavorevole alle compagnie petrolifere.

In conclusione la teorica dell’*“indebita dazione”* è un’ipotesi inverosimile ed illogica, che non spiega nulla. La semplice verità è che Eni e Shell volevano fare un buon affare ed erano ben disposti a pagare le tangenti. Etete, come tutti i venditori, avrebbe voluto guadagnarci di più.

Alla fine pare accertato che tutti fossero contenti.

Era contenta Eni dell’accordo sul prezzo raggiunto il 15 novembre 2011:

“Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd” Il messaggio è girato da Descalzi a Scaroni con il commento: *“Paolo, mi sembra una conclusione corretta. Ne parliamo”*. Scaroni risponde: *“Ottimo”*. (cfr. memoria PM pagg. 7-8)

Era contento Etete, come ha testimoniato l’*“estromesso”* (secondo il Tribunale) Ednan Agaev che portò Etete in viaggio di piacere in Russia subito dopo la conclusione dell’affare:

AGAEV “Il chief era molto contento”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma poi è venuto da lei o con lei a Mosca subito dopo?

AGAEV - “Sì, è venuto a trovarmi a Mosca”. (udienza del 26.6.2019 p. 66)

A. 10

Il ragionamento indiziario alternativo che fa leva sull’ipotesi della costrizione esercitata dai pubblici ufficiali nigeriani su Etete è anche in aperta contraddizione con quanto sostenuto in altre parti della sentenza.

In più punti il Tribunale menziona circostanze emerse dagli atti che dimostrano l’esistenza di stretti rapporti personali tra Etete e il presidente Goodluck Jonathan (che era stato l’insegnante privato dei figli di Etete), l’Attorney General Adoke (che era stato avvocato di Etete) e la ministra del Petrolio Diezani Alison Madueke (che era stata assistente di Etete e, in aggiunta, era anche una ex dirigente di primo piano di Shell in Nigeria).

Questa familiarità tra Etete e i pubblici ufficiali sopra menzionati, che nel caso di Jonathan è descritta negli atti come “subalternità” del presidente ad Etete, è considerata dal Tribunale non come elemento facilitatore della corruzione - come la comune esperienza insegna - ma,



stranamente, come elemento che potrebbe portare ad escludere che corruzione vi sia stata.

Per il Tribunale tutto potrebbe essere stato fatto *“per riconoscenza”*. Scrive il Tribunale a proposito del presidente Jonathan:

“i suoi rapporti di subalternità/riconoscenza con Etete, il quale lo ha sempre appoggiato nella sua carriera politica, rappresentano una lettura alternativa alle scelte amministrative “favorevoli” ad Etete” (sentenza pag. 254).

Benevolenza e costrizione sono però in aperta contraddizione. L'atteggiamento dei pubblici ufficiali nigeriani erano di minaccia o di benevolenza? Il Tribunale non spiega l'aporia.

A.11

Il secondo percorso indiziario alternativo indicato dal Tribunale è esposto in due parti della sentenza. Viene enunciato al paragrafo **5.4 Ragionamenti indiziari alternativi** (pag. 237) e ripetuto con gli stessi argomenti, financo le stesse parole, *“per comodità di lettura”*, nell'ultimo paragrafo della sentenza **21.4 Altri possibili corruttori** (pagg. 481-482).

Sostiene il Tribunale che la corruzione potrebbe essere imputata, sulla base degli elementi acquisiti al processo, ad una persona diversa dagli imputati: Mohamed Sani Abacha, figlio del Presidente della Nigeria al momento della prima assegnazione di OPL245 risalente al 1998.

Per il Tribunale questa lettura deriverebbe *“dall'evidenza rappresentata dal fatto che Dan Etete non è il proprietario esclusivo della società Malabu, bensì un socio occulto che divideva la proprietà della società al 50%, assieme all'altro socio, Mohamed Sani Abacha”*. Che ci sarebbe un *“dualismo nella proprietà di Malabu resiste anche nell'ottica accusatoria delle fraudolente iscrizioni nel registro delle imprese”*. Che l'esistenza di questo *“dualismo nella proprietà della società”* sarebbe dimostrata *“anzitutto dalla suddivisione in parti uguali, su due diversi conti in banche diverse, del compenso versato dal governo alla società per la rinuncia alla licenza”* (pag. 481)

Sostiene ancora il Tribunale che *“Alaji Abubaker Aliyu, indicato come intermediario dei pubblici ufficiali, ma che in realtà ben avrebbe potuto essere anche rappresentante dell'altro socio occulto, il figlio del generale Abacha”*.

Il Tribunale passa poi ad esaminare la dichiarazione del fiduciario Granier Defferre che in dibattimento, all'udienza del 6.3.2019, ritrattando la dichiarazione che M1 e M2 – come risulta dal disegno manoscritto sequestratogli – sono ricollegati a *“Management”*, come è scritto nel documento (il grafico è riportato nella sentenza a pag. 105) ha sostenuto che le annotazioni manoscritte M1 e M2 si riferirebbero ai due conti bancari in cui venne suddivisa la provvista che Malabu ricevette da Eni e Shell (cfr. Granier Defferre: *“rispetto alle indicazioni che aveva dato al Procuratore tre anni fa non hanno nulla a che fare con Shell e Eni”*)

Il Tribunale ritiene che *“anche questa ricostruzione non appare però particolarmente persuasiva”*. Però, un possibile ragionamento indiziario che tenga conto di entrambe le circostanze, il *“dualismo”* nella proprietà di Malabu e la suddivisione del denaro in due conti in Nigeria potrebbe chiamare in



causa, come *“altro possibile corruttore”* (la definizione è del Tribunale, e dà il titolo al paragrafo – cfr. supra) Mohamed Sani Abacha, il figlio del defunto presidente Abacha.

Scrive infatti il Tribunale:

“Questa seconda ipotesi, infatti, appare coerente anche con la successiva dispersione in contanti della quota riconducibile agli eredi del generale Abacha, sul quale pendevano indagini volte a recuperare i soldi che lo stesso aveva sottratto alla Nigeria nell'ultimo periodo della sua dittatura. Il riferimento al “saccheggio di Abacha” è stato fatto dalla stessa pubblica accusa in più occasioni, sia durante l'istruttoria che nel corso della discussione finale del processo. L'epilogo di tale ricostruzione porterebbe anche alla conclusione logica che la destinazione dei soldi ai pubblici ufficiali potrebbe ricondursi anche ad eventuali accordi corruttivi con questo socio occulto di Malabu e non con Dan Etete, rispetto al quale vi sono, come già argomentato, anche altre e diverse motivazioni di natura politica che giustificerebbero il favore dimostrato dai vari governi, non solo quello di Jonathan.” (pag. 482)

A.12

Si è riportata praticamente nella sua interezza la motivazione del Tribunale sul punto per aver modo di apprezzare il carattere integralmente ed esclusivamente congetturale del ragionamento seguito.

Sani Abacha compare nel procedimento una prima volta, il 17 ottobre 2008, con una lettera scritta a Shell per ricordargli di rispettare i suoi diritti di proprietà su Malabu. Due anni dopo, il 23 novembre 2010, ricompare in quanto promotore di una causa civile volta a contestare gli accordi che Eni e Shell erano in procinto di raggiungere con Malabu, sotto l'egida del Governo.

La causa di Abacha procurò un certo disagio ma, come prevedibile, non produsse alcun effetto.

A parte ciò il nome di Sani Abacha non compare in alcun documento (mail, sms, manoscritti) come quello di un *“possibile corruttore”* (parole del Tribunale).

Sani Abacha non ebbe mai la firma né fu mai autorizzato ad operare sui conti di Malabu, né mai s'immischiò nella movimentazione del denaro ricollegabile a OPL 245, direttamente o attraverso i numerosi conti bancari che beneficiarono della provvista versata da Eni e Shell (un miliardo e 92 milioni di dollari).

La congettura del Tribunale è davvero basata su nulla, e stupisce che possa essere presentata come *“ragionamento indiziario alternativo”*.

A.13

I fatti sono testardi. Gli indizi vanno valutati secondo criteri che si basano *sull'id quod plerumque accidit* e rifuggano da interpretazioni illogiche o su base congetturale.

Le *“pressioni indebite dei pubblici ufficiali”* di cui parla il Tribunale e lo scandalo della distribuzione in contanti dell'enorme somma di 466 milioni di dollari - ancor più sconcertante in un



paese in cui la metà della popolazione vive vicino alla soglia di un dollaro al giorno - vanno interpretati secondo il senso comune che deriva dai documenti e dalle testimonianze.

Fu corruzione, quel genere di corruzione di cui la Convenzione ONU sulla Corruzione ricorda nel Preambolo la devastante pericolosità: *"corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States"* (corruzione che riguarda grandi quantità di beni, che possono rappresentare una sostanziale percentuale delle risorse degli Stati e che minaccia la stabilità politica e lo sviluppo sostenibile di quegli Stati)

B. Il tempus commissi delicti

B.1

Il Tribunale esprime perplessità sull' *"amplissimo segmento temporale"* indicato nell'imputazione ("dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014") sostenendo che questa descrizione del fatto *"evoca la categoria dei reati permanenti"* e rivelerebbe un *"uso atecnico delle categorie dogmatiche penalistiche"*.

In realtà l'indicazione del *tempus commissi delicti* operata dall'accusa è strettamente collegata alla lunghissima estensione temporale degli avvenimenti delittuosi e in alcun modo postula il carattere "permanente" del reato de quo.

Al di là dei tecnicismi, il punto di sostanza riguarda la data di consumazione del reato.

La questione potrebbe in effetti apparire assolutamente irrilevante, tenuto conto della pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale. Essa è invece nell'economia del giudizio una questione "sensibile". Infatti, vista l'insistenza con la quale il Tribunale ritorna sull'"ipotesi alternativa" dell'indebita induzione è chiaro che la valutazione di irrilevanza penale della condotta tenuta dagli imputati (*"completa estraneità al reato dell'eventuale partecipazione degli attuali imputati, tenuto conto del fatto che, all'epoca, oltre alla concussione, anche il reato di indebita induzione era escluso dalla corruzione internazionale"*, pag. 261) si sorregge largamente sulla operata retrodatazione dell'epoca di commissione del reato.

B.2

Ad avviso del Tribunale, il reato si è consumato *"nel momento in cui, nell'agosto/settembre 2011, il denaro proveniente dalle oil companies viene trasferito dai conti di Malabu"*.

Questo assunto è errato.

È inesatto, e comunque destituito di qualsivoglia base probatoria, l'assunto che Alhaji Abubaker Aliyu *"agiva in nome e per conto dei pubblici ufficiali corrotti, i quali, in questa ottica, da quel momento avrebbero quindi conseguito la disponibilità uti domini delle predette somme."*



Il Tribunale sostiene che è questa *"la tesi accusatoria"*. In effetti però nel capo d'imputazione si legge altro e cioè che la condotta delittuosa si sarebbe realizzata *"trasferendo ad Alhaji Abubaker Aliyu, direttamente o tramite società allo stesso riconducibili, somme di denaro pari a circa \$ 520 milioni di dollari da destinare al pagamento del Presidente Jonathan, di membri del governo e altri pubblici ufficiali nigeriani"*.

Inoltre nel capo d'imputazione è specificato in relazione ai \$ 466.064.965,44 movimentati in contanti, che essi sono stati *"trasferiti a Bureau de Change in Abuja e successivamente movimentati in contanti in Nigeria - dopo ripetute conversioni in valuta locale e dollari e a seguito di operazioni denominate "forex trade" - da Alhaji Abubaker Aliyu; fondi destinati a remunerare pubblici ufficiali quali lo stesso Jonathan, l'Attorney General Mohammed Adoke Bello, il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke, il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau"*.

Il ruolo di Alhaji Abubaker Aliyu è quindi chiaramente delineato: è l'incaricato della gigantesca distribuzione di denaro in contanti a numerosi pubblici ufficiali, sopra specificati.

Secondo il Tribunale *"tali movimentazioni riguardano sempre le successive vicende della trasformazione ed impiego della tangente"* ma ciò è errato. Si tratta della consegna di danaro a numerosi pubblici ufficiali avvenuta in tempi diversi, una distribuzione di valigie di contanti che Alhaji Abubaker Aliyu realizzò nell'arco di quasi due anni, così assicurando ai pubblici ufficiali *"il ricevimento effettivo dell'utilità"*.

È del tutto fuori tema, dunque, la citazione di SU Mills nella parte in cui la Suprema Corte nega rilievo, ai fini della determinazione del tempo di consumazione del reato, alle *"operazioni volte a rendere più difficoltoso il tracciamento del denaro"*.

Nel caso di specie non vi fu infatti alcuna operazione volta *"a rendere più difficoltoso il tracciamento del denaro"*. Né alchimie finanziarie, né investimenti in quote di Hedge Funds (il Torrey Global Offshore Fund) come accadde nella vicenda di David Mills.

Semplicemente Alhaji Abubaker Aliyu agì da incaricato della distribuzione del denaro di OPL245.

È allora il caso di rammentare un precedente della Suprema Corte in un caso estremamente importante (IMI-SIR) che perfettamente si attaglia al caso di specie quanto all'epoca di commissione del reato:

Sez. 6, Sentenza n. 33519 del 04/05/2006

...corretta, però, non è, sotto l'aspetto giuridico e fattuale, l'affermazione che il "pagamento" degli intermediari possa di per sé solo integrare anch'esso il momento consumativo del reato, in mancanza di elementi che al di là di ogni ragionevole dubbio possano far ritenere fondata l'inferenza deduttiva che tale danaro sia stato "cumulativamente" corrisposto per gli uni e per il corrotto e, in ogni caso, affinché i primi pagassero il dovuto al "corrotto". Il "pagamento" degli intermediari, concorrenti nel delitto da quo da parte del corruttore, è elemento che di per sé, dunque, non rileva ai fini dell'individuazione giuridica del tempus commissi delicti.

Venendo dunque ai dati di fatto, per l'eventuale rilevanza nei successivi gradi di giudizio:



- prelievi in contanti (“cash withdrawal”) sono stati effettuati da persone che agivano per Alhaji Abubaker Aliyu, segnatamente Joshua Obazee – il cui nome ricorre nei documenti bancari – fino al 16 agosto 2013;
- l’acquisto dell’utilità (il plot 3271) da parte di Adoke si perfeziona, con il ripagamento alla Unit Bank dello “scoperto di conto corrente” che la banca aveva concesso ad Adoke ed era stato usato per l’acquisto del plot 3271; ciò è attraverso depositi in contanti sul conto di Adoke che sono terminati in data 18.9.2013.

Senza ulteriormente addentrarsi nella questione della rilevanza giuridica della acquisizione della loro parte di compenso da parte di Obi e Di Nardo, fatti accaduti fino al maggio 2014, si può dire con certezza che il reato non si è certo consumato come il Tribunale ritiene “nell’agosto/settembre 2011” ma, quantomeno, due anni dopo.

C. La svalutazione della prova documentale

C.1

Nelle pagine da 70 a 73 il Tribunale tratta un tema di estrema rilevanza, ovvero il peso probatorio da attribuire alle numerosissime prove documentali acquisite al processo.

Il paragrafo 3.1 della sentenza s’intitola per l’appunto: **“Premessa: criteri di valutazione della prova documentale”**.

La trattazione del Tribunale esordisce con un significativo infortunio giuridico giacché espressamente afferma: *“Nella sistematica codicistica i documenti sono annoverati fra i mezzi di ricerca della prova, ossia fra i meccanismi attraverso cui si acquisiscono informazioni utili ai fini della decisione.”* (sentenza pag. 71)

L’errore è significativo perché, contrariamente a quanto il Tribunale scrive, il vigente codice di procedura penale annovera i documenti tra i **“mezzi di prova”** (titolo II del Libro III, *Prove*) insieme alle testimonianze (capo I) agli esami delle parti (capo II) ai confronti (capo III) alle ricognizioni (capo IV) agli esperimenti giudiziali (capo V) alle perizie (capo VI).

I “documenti” sono disciplinati al capo VII, dall’art. 234 in poi.

Sono invece “mezzi di ricerca della prova”, disciplinati al successivo titolo III: le ispezioni (capo I), le perquisizioni (capo II), i sequestri (capo III) e le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (capo IV).

L’architettura del codice e l’inserimento dei documenti tra i **“mezzi di prova”** in un capo specificamente dedicato ad essi, ha una ragione giuridica precisa, che è chiaramente spiegata nella Relazione Preliminare al Progetto del Nuovo Codice di Procedura Penale:

Le disposizioni racchiuse nel capo VII (articoli 234 -243) sono frutto di un lavoro di analisi e di raccolta di norme attualmente disperse in più parti del codice, raggruppate nell’intento di dare una sistemazione unitaria ad un mezzo di prova che legislatore



processuale penale ha finora ingiustamente trascurato. Il codice del 1930 ha affrontato i problemi della prova documentale con notevole approssimazione al punto che, ad un esame appena superficiale, è facile scorgere lacune ed incongruenze. Deve aver rivestito un peso notevole nella elaborazione della materia il pregiudizio, vivissimo nella dottrina processualistica penale di fine ottocento, secondo cui i documenti non rappresentano un vero e proprio mezzo di prova, finendo per risolversi o in una testimonianza scritta o in un indizio nei casi in cui lo scritto costituisca corpo del reato. Di qui, probabilmente, il disinteresse legislativo per la prova documentale ...

C2.

Al di là dell'erroneità dell'inquadramento giuridico, la trattazione della tematica della prova documentale proposta dal Tribunale contiene - oltre alla ovviamente condivisibile affermazione che detta prova soggiaccia, come tutte le altre prove, al prudente apprezzamento del giudice - una serie di limitazioni e riserve che non hanno base legale e che finiscono per trasformare, andando nella direzione opposta a quella che il legislatore del 1989 intendeva perseguire, il documento in "mero indizio" da corroborare con una serie di opinabili "prove di resistenza" che in alcuni casi finiscono per stabilire il peso della prova documentale sulla base di valutazioni puramente soggettive del giudice.

Un dato che il Tribunale non considera è la essenziale caratteristica di "imparzialità" del documento. Come già il legislatore del 1989 sottolineava, *"le norme sui documenti sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso"*.

I documenti non sono informazioni raccolte dalle parti processuali - dal PM o dai difensori - nel corso delle loro indagini, sono dati della realtà che nella generalità dei casi preesistono all'avvio di un'indagine penale e sono stati comunque formati "fuori del processo" e, dunque, senza alcun riferimento alla res judicanda, ad ipotizzate accuse e correlate difese.

Un ulteriore aspetto che il Tribunale non considera è legato a una massima di esperienza talmente antica e diffusa da essere diventata un proverbio: *"verba volant, scripta manent"*. Un'opinione messa nero su bianco in una lettera o in una mail o in un messaggio di testo è cosa diversa da un giudizio fuggevolmente espresso, magari in un contesto futile o in termini dubitativi o con toni tra il serio e il faceto.

Ancora: l'uso della comunicazione scritta nelle relazioni aziendali, soprattutto nell'ambito di grandi entità multinazionali in cui la possibilità di comunicazione diretta, "in presenza", è sempre più difficile, ma la rapidità del trasferimento di informazioni è cruciale, conferisce a questo genere di messaggi - in tutte le loro parti, sia quando riferiscono fatti che quando avanzano interpretazioni dei fatti riferiti - un valore ben diverso dallo scambio di chiacchiere in libertà tra amici o commensali.

Quelle comunicazioni aziendali - mail, sms - sono parti di un processo decisionale e vengono trasmesse a numerose persone - compresi i superiori gerarchici - che le acquisiscono e le usano sul presupposto della loro affidabilità.



Questo succede ogni giorno negli scambi telematici in ogni organizzazione complessa, inclusa l'organizzazione giudiziaria con riferimento alle molte delicate questioni organizzative che in essa sovente sorgono.

C3.

Fatte queste premesse, e ribadito che i documenti, come tutti gli altri mezzi di prova sono soggetti a valutazione, si deve rimarcare però che i test di attendibilità proposti dal Tribunale siano in molti casi difficili, impraticabili o opinabili, tanto da finire per comportare di fatto una ingiusta svalutazione della prova documentale che è invece, per esperienza universale, il mezzo fondamentale di prova dei crimini economici.

Sostiene il Tribunale a pag. 71

se il documento rappresenta un fatto, come ad esempio un incontro fra alcuni soggetti, una frase pronunciata o un'azione compiuta da qualcuno, il risultato probatorio del buon esito del vaglio di attendibilità sarà la prova che quell'incontro vi è stato, che quella frase è stata pronunciata o che quell'azione è stata compiuta realmente. Si pensi alle numerose e-mail che contengono resoconti di meeting con indicazione dei partecipanti, delle tematiche trattate e delle opinioni espresse da ciascuno. Tali fatti potranno essere considerati provati così come riportati se non vi sono dubbi (i) sull'affidabilità dell'autore dell'e-mail, (ii) sulla correttezza della sua percezione degli accadimenti e, qualora si tratti di un fatto non percepito in prima persona, (iii) sull'attendibilità delle fonti da cui l'autore del documento ha tratto la notizia

Per ogni resoconto di incontro, trattativa, meeting aziendale, secondo il Tribunale, bisognerebbe ogni volta effettuare mirate analisi per esser certi che l'autore del documento è affidabile (i) che la sua percezione degli avvenimenti è corretta (ii) e che le fonti originarie cui ha attinto erano a loro volta attendibili.

In pratica bisognerebbe fare un mini-processo per ogni documento, ed è molto dubbio quali siano i criteri da usare per stabilire che l'autore del documento sia "affidabile" o la sua percezione degli accadimenti "sia corretta".

Certamente se vi è escussione dibattimentale, e l'autore del documento nel corso dell'esame dà segni di bizzarria, il suo scritto sarà cestinato. Ma non è accettabile usare criteri opinabili e del tutto soggettivi per liquidare il valore di documenti molto significativi se non vi è alcuna seria ragione che suggerisca che il documento sia stato scritto con spirito decettivo o *ioci causa*.

A titolo di esempio, è questo l'errore in cui incorre il Tribunale nel commentare il documento in cui il 28.2.2011 dirigenti di Shell si comunicano tra loro l'(importantissima) informazione che:

Chief spoke with GLJ and AG yesterday in Lag and NNPC is sorted

(il Chief, cioè Etete, ha parlato con Goodluck Jonathan e Attorney General ieri a Lagos e la questione di NNPC è risolta)



In mancanza di alcuna fonte documentale che metta in dubbio l'informazione che Guy Colegate (che prendeva il suo stipendio per raccogliere questo genere d'informazioni) trasmise all'epoca ai colleghi Copleston e Robinson, che era l'operativo delle negoziazioni, e poiché anche il Tribunale concorda sul fatto che: *"i rapporti fra le parti della comunicazione consentono di ritenere che Guy Colegate abbia trasmesso un'informazione che era realmente in suo possesso ossia che Dan Etete aveva affermato di essere stato ad Abuja il giorno prima e di aver risolto la questione legata a NNPC dopo un colloquio con il Presidente e con l' Attorney General"* (sentenza pag. 72) è del tutto arbitrario affermare poi, immotivatamente:

- *"Dan Etete non può essere giudicato un soggetto attendibile"*

- *"e, soprattutto, da altri dati processuali emerge che nel febbraio 2011 egli non aveva un simile potere di condizionamento sulle determinazioni del Presidente e dell' Attorney General."*

È il caso di ricordare che il Tribunale non ha mai esaminato in dibattimento Etete e dovrebbe forse spiegare perché lo consideri inattendibile sempre e comunque. Sarebbe anche utile spiegare per quale motivo due grandi multinazionali trattarono con un soggetto asseritamente "inattendibile" per un anno e mezzo ed infine gli versarono un miliardo e 92 milioni di dollari pur se il suo titolo di proprietà su OPL245 rimaneva incerto. Rimane ignoto poi da cosa il Tribunale deduca che nel febbraio 2011 Etete *"non aveva un simile potere di condizionamento"*.

Senza poi dimenticare che, contrariamente a quanto il Tribunale scrive, da quel momento (28.2.2011) la questione dei dubbi avanzati dall'ente di stato NNPC fu effettivamente risolta (si legga, per i dettagli, la Memoria PM a pagg. 30-33). Tanto risolta che un mese dopo NNPC partecipava docilmente alla definizione della nuova struttura degli accordi e infine, nell'aprile 2011, NNPC era parte a pieno titolo del FGN Resolution Agreement, con il Governo, Shell ed Eni.

C.4

Un'ultima notazione deve essere dedicata alla svalutazione dei documenti nella parte in cui contengono *"opinioni"*

Scriva il Tribunale a pag. 72:

il 16 luglio 2010 Guy Colegate scrive un'e-mail a Peter Robinson e John Copleston per discutere dell'atto con cui il 2 luglio il Governo aveva confermato la titolarità del 100% della licenza in capo a Malabu e osserva "questa lettera è chiaramente un tentativo di far arrivare tanti soldi a GLJ quale parte di qualsiasi transazione-". Applicando i principi sopra espressi al documento in esame, è evidente che il solo risultato probatorio che da esso si può ricavare è la circostanza che Guy Colegate aveva interpretato l'atto del Governo come un tentativo di "far arrivare tanti soldi a GLJ". Sarebbe invece un'operazione fallace trasformare la rappresentazione dell'opinione di Guy Colegate nella prova del fatto che lo scopo della lettera era quello di "far arrivare tanti soldi a GLJ".

Premesso, come è ovvio, che la lettera in questione non è una prova diretta che siano arrivati, quale



effetto della lettera, “*tanti soldi a GLJ*”, il fatto però che il Tribunale riduca questa affermazione a una “*mera opinione*” di Guy Colegate non tiene conto, nuovamente del rilievo che si tratta di un’informazione sensibile, messa nero su bianco, in una comunicazione perfettamente razionale e di alto livello “professionale”, e all’interno di un circuito informativo riservato di un’azienda come Shell (cfr. nella sua interezza il documento in all. 26 Memoria PM).

Che poi il documento suoni più significativo di una mera “opinione” lo sostiene, candidamente, il consulente di Shell, l’avvocato americano Homer Moyer, uno dei principali cultori della materia dell’anticorruzione nel mondo:

PUBBLICO MINISTERO: GLJ sono le iniziali del Presidente della Nigeria, quindi non è un agente o un business partner, è un public officer.

INTERPRETE - “Qui si lascia intendere che potrebbe ricevere fondi da parte di qualcuno”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma questo segnala un rischio di corruzione qui?

INTERPRETE - “Credo che per la persona che effettua quel pagamento... penso di sì, per quella persona costituirebbe un rischio di corruzione”.

(Udienza dell’11.12.2019 pag. 49)

C.5

Un ulteriore grave svalutazione della prova documentale viene compiuta dal Tribunale in relazione a svariate comunicazioni intervenute tra Colegate e Copleston - i primi due senior advisor di Shell provenienti da posizioni di alto livello dell’intelligence britannica - e Peter Robinson, responsabile commerciale Shell in Nigeria. Comunicazioni schiette ed esplicite nel descrivere il lato criminale delle trattative.

La difesa Eni ha preso vistosamente le distanze da queste comunicazioni, sostenendo che erano comunicazioni interne a Shell e i dirigenti di Eni non ne sapevano nulla. La difesa Shell ha sostenuto, con maggiore o minore elaborazione o ornamenti retorici, la tesi primigenia che si trattasse di “chiacchiere da bar”. Si legga, a confutazione di questo assunto, quanto esposto nella memoria del PM alle pagine 156-158: sono grandi aziende, trattano affari miliardari in un contesto complesso e a forte tasso di corruzione (Nigeria) arruolano personale proveniente da uno dei più importanti servizi segreti del mondo (MI6) ma al momento di giustificare, per esempio, perché abbiano scritto che la ministra del petrolio si dava da fare per ottenere margini per il suo boss, il presidente Jonathan (“*he knows Dezani is looking to work the margins on behalf of her boss*”) non trovano di meglio che rifugiarsi in una serie di giustificazioni spezzettate: erano “pub talks”, oppure semplici raccolta di “rumours” o speculazioni, o - più spesso - informazioni ottenute da fonti la cui identità non è espressamente indicata.

C.6

Il tema è trattato più volte dal Tribunale, che concorda con le difese nella svalutazione dell’importanza probatoria di queste crude ed esplicite rappresentazioni documentali dell’avvenuta



corruzione.

A pag. 447, nel trattare la posizione degli MI6 people Colegate e Copleston, declassati a figure che "servivano ai manager del gruppo Shell per orientare la gestione commerciale della società, il Tribunale esprime un punto di vista generale sul peso probatorio delle mail da essi promananti e inviate ad altri manager Shell:

Nel processo, le prove non servono ad orientare la decisione, ma devono resistere al vaglio di attendibilità, quelle orali, e al vaglio di affidabilità, quelle documentali, perché devono fondare una decisione che, nel caso di riconoscimento di responsabilità, deve assumere la certezza razionale illustrata nel capitolo 5. La differenza è evidente e quindi ostacola automatismi come quelli proposti dall'accusa, che attribuisce una sorta di attendibilità privilegiata a notizie invece acquisite da fonti che rimangono nella maggior parte dei casi anonime (l'uomo del delta... la fonte) o derivano da voci correnti nel pubblico (dal punto di vista del paese) o da fonti aperte (radio, stampa...).

La critica del Tribunale è in quasi tutti i casi fuori bersaglio, dal momento che operando un attento confronto tra i documenti è molto spesso possibile stabilire chi sia la "fonte" di Copleston e Colegate. Si tratta in moltissimi casi dell'imputato Ednan Agaev, altro uomo dell'intelligence (russa), spesso definito nelle mail "friend".

In generale però non pare accettabile il "test di affidabilità" proposto dal Tribunale, giacché, anche nei casi in cui il documento richiama informazioni fornite "dalla fonte" e questa non sia identificabile con nome e cognome, il documento va trattato come "documento" e non ha senso, né fondamento legale, la regola di esclusione proposta dal Tribunale. Infatti, anche se la fonte non è indicata, purtuttavia risulta che il messaggio di posta elettronica contenente quell'informazione è stato inviato, spesso inoltrato a svariati dirigenti e commentato e dunque non sarebbe conforme a buon senso o razionalità ritenere che tale linea di comunicazione aziendale debba essere considerata un mero vaniloquio.

Si ripete: il documento è un mezzo di prova con delle caratteristiche proprie, in primis il fatto che sia stato "formato fuori dal processo", e soggetto, secondo la legge processuale, alle sole regole di esclusione espressamente previste: non sono ammessi i documenti sulle "voci correnti nel pubblico" e sulla moralità di parti, testimoni, consulenti tecnici e periti (art. 234, 3° co. c.p.p.) non sono ammessi i documenti anonimi né quelli falsi.

A conferma del carattere extralegale della regola di esclusione proposta dal Tribunale si ricorda la giurisprudenza in tema di testimonianza che ha chiaramente escluso che il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico possa essere esteso a "circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47404 del 30/11/2011; conformi sul punto Sez. II, nn. 47405, 47406, 47407, 47408 e 47409/11, non massimate. Dello stesso tenore anche Cass. Sez. 6, Sentenza n. 31721 del 10/06/2008).

Non ha quindi fondamento giuridico, e sarebbe ultroneo anche usando come paragone le regole vigenti per la testimonianza, negare valore alle informazioni contenute in un documento solo perché non ne sono specificate *nominatim* le fonti, che nei casi in questione ben possono essere definite,



secondo il dictum della sentenza della Cassazione sopra citata, "persone determinate, ancorché non identificate".

C.7

Un ultimo rilievo riguarda l'insistente sottolineatura del Tribunale in ordine al fatto che molte delle circostanze riportate nelle mail di Shell, come anche nei rapporti di *due diligence* di The Risk Advisory Group commissionati da Eni (cfr. Memoria PM par. 2.4 e 2.5, pagg. 15-18) contengono informazioni che sarebbero mere voci correnti nel pubblico.

Per esempio, il rapporto 2007 di The Risk Advisory Group al punto 3.3 scrive: "*Fonti ben posizionate nel settore petrolifero e del gas nigeriano osservano che sebbene Malabu abbia subito numerosi cambiamenti negli azionisti nel corso degli anni, la forza di controllo dietro la società (the controlling force behind the company) e principale azionista, pur attraverso deleghe e fiduciari, è stato Etete*"

Ulteriore esempio si rinviene nell'importante documento denominato "*OPL245 Brief for ECMB Call with Descalzi - 23rd August 2010*" (vedi Memoria PM pag. 40)

"Il punto di vista nel Paese è che il Presidente è motivato a concludere in fretta la questione 245 – spinto dalle aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno di conseguenza – cose che rinforzano la necessità di trovare una soluzione in fretta"

Il testo originale inglese recita "*in country view is that the President is motivated to see 245 closed quickly....*"

Contrariamente a quanto sostiene il Tribunale è da escludere che in entrambi i casi si possa parlare di voci correnti nel pubblico.

Si rammenta in proposito che anche in relazione alla testimonianza, che è un mezzo di prova circondato da regole di esclusione più rigorose rispetto a quelle previste per i documenti, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "voce corrente nel pubblico" è la semplice diceria.

Nei casi citati, non si può parlare tecnicamente di voce corrente nel pubblico.

Nel documento di The Risk Advisory Group si fa riferimento a "*fonti ben posizionate nel settore petrolifero e del gas nigeriano*" e soccorre in proposito la pronuncia adottata da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 31721 del 10/06/2008: "*Il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non è applicabile nell'ipotesi di notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone*"

Nel documento *OPL245 Brief for ECMB Call with Descalzi - 23rd August 2010*, ugualmente, il riferimento al punto di vista nel paese non può essere letto come richiamo a generiche dicerie, quelle che si possono raccogliere in un paese africano tra i tassisti o i venditori ambulanti. Sarebbe



far torto all'intelligenza ritenere che Robinson possa aver dato istruzioni al suo capo Malcolm Brinded, che si accingeva ad un'importante teleconferenza con Claudio Descalzi, basandosi su "dicerie". In sostanza, nuovamente si tratta di "notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone", e cioè, nel caso di specie, il mondo delle società petrolifere in Nigeria e gli ambienti governativi interessati – alcune dozzine di persone in definitiva.

C.8

La svalutazione della prova documentale effettuata dal Tribunale ha nella sostanza spazzato via dal materiale usato per la decisione evidenze documentali di grande importanza ai fini dell'affermazione della responsabilità degli imputati.

Per dare concretezza al discorso, si riportano di seguito alcuni di questi elementi documentali, poco o nulla - purtroppo - considerati dal Tribunale.

- Il 5 gennaio 2009 John Copleston scrive ad Ann Pickard, Peter Robinson e Guy Colegate:

"Ho visto il mio uomo Delta.

245. Ha parlato alla signora E questa mattina. Lei dice che E sostiene che terrà solo 40 milioni dei 300 milioni che offrono (ndr: la traduzione corretta è "che noi stiamo offrendo") – il resto serve per pagare la gente. Dice anche che E ha cercato di incontrare YA, ma questo è stato bloccato da MD Yusuf del quale ho fatto menzione prima...

In questo caso, pur non conoscendosi l'identità dell'uomo Delta, che evidentemente gli autori del documento non vogliono menzionare con nome e cognome, non sono sconosciuti gli altri personaggi: la moglie di Etete (E) l'ex presidente della società di stato NLNG (MD Yussef) e YA, l'allora presidente Yar Adua. Si parla di pay-off che nell'uso informale inglese significa: "a payment made to someone, especially as a bribe or on leaving a job". Una tangente o una buonuscita. Per l'Oxford Dictionary of English: "dare a qualcuno denaro, spesso illegalmente, dopo che la persona ha fatto qualcosa di disonesto per aiutarti". Né ha senso almanaccare su possibili significati alternativi dell'espressione "pay-off" visto che sono gli stessi CEO e CFO del gruppo Shell a usare questa parola, nell'immediatezza delle perquisizioni al loro quartiere generale, per dare voce alla loro preoccupazione su possibili "chiacchiere in libertà" delle persone dell'MI6 che avevano "arruolato" (e cioè Colegate e Copleston) che potrebbero avere scritto cose tipo: "*I wonder who gets a payoff here*". Mi chiedo chi ha preso la tangente qui. (cfr. per maggiori dettagli Memoria PM par 5.7.1 - Gli MI6 people e la telefonata tra i vertici Shell nel corso della perquisizione 17.2.2016, pag. 154-156).

- 19.2.2010 da Guy Colegate a Peter Robinson e John Copleston oggetto "Loony Tunes" (è una serie di animazione, chiaramente un nome in codice)

"Amici

*Novità dal fronte Russo - sia buone che cattive:
prima le buone....*

Ora le cattive notizie - il Chief sta mandando delle lettere dicendo che se non si arriva ad un accordo molto



presto il contratto con il nostro uomo sarà nullo. Ciò può essere dovuto a due motivi: 1) ha bisogno di forzare la mano perché ha promesso regalie ad altri o 2) e ho il sospetto che sia il motivo più probabile - perché ha un'altra controparte in attesa.

Il nostro uomo, come è evidente dal riferimento al "fronte russo" è Ednan Agaev. Nel testo inglese si parla di *payday* (Etete "*has promised payday to others*") che nell'inglese informale significa "un premio", "un regalo", "qualcosa che si vince ad una lotteria".

- Il 7 maggio 2010 Armanna inoltra a Casula uno scambio di messaggi tra un'utenza telefonica radiomobile intestata a Eni s.p.a. (+39 3488264159) e una nigeriana (+234.8039748591)

*V ha dichiarato avere avuto pranzo con il Fortunato che ha parlato di noi come corretti e trasparenti e il Fortunato ha anche evidenziato che spendiamo il giusto e che ci preferisce a chiunque altro e che lo dirà anche a noi evidenziandoci l'importanza di trovare una soluzione velocemente;
V ha dichiarato che organizza quando vogliamo un pranzo con il fortunato per confermare quanto detto;
V ha dichiarato che daranno la lettera al ragazzo ma che vuole avere più informazioni;
V ha dichiarato che riceverà conferma ufficiale dalle autorità preposte sia sul titolo sia sul diritto*

V (Vendor, il venditore) è Etete. Fortunato è Jonathan Goodluck. Secondo il messaggio è possibile avere incontri con il Fortunato "*quando vogliamo*".

- il 13 giugno 2010 mail da Colegate a Robinson e Copleston dal titolo "*Milanese movements*" (movimenti milanesi)

"Pete

Il nostro amico mi ha detto che i suoi clienti sono in contatto con la nostra ex-dipendente e il suo presunto innamorato - quindi c'è movimento nella capitale

La nostra ex dipendente è il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke. Il suo presunto innamorato è Goodluck Jonathan

- Mail 16.6.2010 da Guy Colegate a Guy Outen, alto dirigente di Shell, responsabile del settore commerciale e membro dell'Upstream Business Leadership Committee di Shell (comitato di direzione del settore esplorazione)

"Guy

Per quanto d'interesse - il ghiacciaio si sta frantumando sempre di più - Dezani sarà alla ricerca di una soluzione favorevole - ti farò sapere i risultati. La nostra fonte è dubbia sul valore dell'incontro - sa che Dezani sta cercando di mettere a punto la questione dei profitti per conto del suo boss - questo e il problema XOM indicano quali siano le sue priorità ora che sono in vista le elezioni.

Dezani è Diezani Alison Madueke, la Ministra del Petrolio, nonché ex dirigente di Shell in Nigeria.

- Mail 16 luglio 2010 di Colegate a Copleston e Robinson

Un lungo incontro ieri a Parigi - questi i punti salienti:



- 1) Etete afferma che ha e ha mostrato (anche se non in copia) una lettera del Presidente che ribadisce il suo "premio" del 100% della partecipazione/contratto di Malabu
- 2) Questa lettera è chiaramente un tentativo di far arrivare tanti soldi a GLJ (nдр: Goodluck JONATHAN) quale parte di qualsiasi transazione

Si sta parlando della lettera con la quale il governo nigeriano, senza in effetti che ve ne fosse un effettivo bisogno ma per così dire *ad adiuvandum*, riconferma la titolarità di OPL 245 a Etete. Cfr. Memoria PM 3.2.3 - *Il provvedimento di riassegnazione della licenza a Malabu del 2 luglio 2010, pag. 49-50*

- Sms 485 del 12 agosto 2010 dall'intermediario Obi a Diezani Alison Madueke

"Buongiorno Zietta. Avrei necessità di vederla molto brevemente oggi quando Le è possibile per discutere due questioni molto importanti ed urgenti. Saluti, Emeka Obi."

In quegli stessi giorni di agosto 2010 sono in Nigeria sia Scaroni che Descalzi insieme ad altri dirigenti Eni. Obi li incontra e incontra anche il potente National Security Advisor generale Gusau.

- "OPL245 Brief for ECMB Call with Descalzi - 23rd August 2010" – documento di istruzioni di Robinson a Malcom Brinded

"Il punto di vista nel Paese è che il Presidente è motivato a concludere in fretta la questione 245 – spinto dalle aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno di conseguenza – cose che rinforzano la necessità di trovare una soluzione in fretta".

- OPL brief datato 23.9.2010

7.3 Accordo ENI/Malabu – Questioni risolvibili amichevolmente prima delle elezioni e della decisione ENI è decisa a entrare nel blocco, comprando da Malabu e accordandosi con Shell per dividere in parti uguali (50/50) la licenza e i suoi benefici economici (concessionario + diritti dell'appaltatore)

Nelle discussioni con Eni, loro hanno affrontato le questioni su cui trovare un accordo come segue:

$$X + SB + Y = Z$$

Dove:

X è il valore che Eni è pronta a pagare per assicurarsi il 50 % del blocco

SB è il bonus di firma da pagare a FGN (da Shell)

Y è qualsiasi somma che Shell è pronta a pagare come aggiunta a quella pagata da Eni a Etete e così "garantire" il buon esito;

Z è il pagamento a Etete che sarà accettabile per tutti i players ad Abuja

Z è dunque la somma di denaro che soddisferà, economicamente, sia Etete che "tutti i players ad Abuja" cioè il Governo. La formula è inventata da Eni, come si legge nel documento ("*Nelle discussioni con Eni, loro hanno affrontato le questioni su cui trovare un accordo come segue*")



- Email 14 ottobre 2010 di Colegate a Coplestone e Robinson

3) Il Chief sta facendo diventare il nostro amico pazzo, al telefono in continuazione (anche stamattina alle 4) ... Comunque il chief è stato chiamato dall'ufficio del ministro (dezani) di mattina presto per sapere se aveva firmato e gli è stato chiesto esattamente quanto fosse il prezzo pagato – lui ha evitato di rispondere

4) Un mucchio di squali girano intorno- OJ, Dez, gusau più tutti i cazzari in mezzo. L'amico pensa che li può cacciare fuori ma ha bisogno di tempo per gestire il chief perché è uno instabile

Si parla dell'aspettativa della Ministra del Petrolio Diezani Alison Madueke sul denaro che Etete riceverà da Eni. Di tutti gli squali che girano intorno alla preda, incluso il generale Gusau.

- Sms 19 ottobre 2010 dell'intermediario OBI a Martini Schwedler di Raiffeisen Bank

"Dobbiamo veramente trovare quanto prima una banca o un depositario per il pagamento. Come sapete l'Acquirente ha accettato di pagare la commissione. Per favore usate tutte le vostre conoscenze in quanto la situazione è estremamente delicata. Ovunque tranne in Uk, Francia o Italia. Grazie".

L'acquirente ha accettato di pagare la commissione a Obi. L'acquirente è Eni.

- Mail 27 ottobre 2010 di Casula a Descalzi

Shell ha incontrato informalmente ieri sera l'Attorney General che ha detto:

+ il venditore è sotto l'attenzione generale per chiudere;

+ se non chiude il blocco ritornerà nelle disponibilità del FG;

+ a quel punto verrà riassegnato (Shell dice in priorità a loro, altre fonti dicono con gara);

In ENI si discute della possibilità di esercitare quelle che il Tribunale definisce "indebite pressioni" su Etete da parte dell'Attorney General.

- Mail 4.11.2010 da Robinson a Ian Craig, Malcolm Brinded, Guus Klusener e German Burmeister

Malcom, Ian,

Sfortunatamente, Malabu ha ufficialmente rifiutato l'offerta fatta da Eni. Non hanno fornito ragioni ma hanno detto che le porte rimangono "aperte" A questo punto abbiamo concordato con Eni di rimanere in silenzio e vedere se alla fine della settimana i consulenti del Chief gli avranno fatto cambiare idea. Non verrà apportata nessuna modifica all'offerta.

Se non ci saranno novità per venerdì, credo che la scelta migliore sarà tornare da AG e far presente che l'offerta è stata rifiutata e le conseguenze.

Si continua a pianificare le "indebite pressioni" tramite l'AG (Attorney General)

- Mail 4.11.2010 di Colegate a Copleston e Robinson

Ho parlato con Ed – abbiamo concordato quanto segue:

Stia tagliando le linee di credito



...
È d'accordo sull'opzione di AG per lunedì – ha detto che se si facesse prima andrebbe bene lo stesso – il messaggio consistente nella revoca del blocco.

Anche Ed, cioè Ednan Agaev (nell'opinione del Tribunale o già "estromesso" o prossimo ad esserlo) è d'accordo sull' "opzione AG", cioè far pressione tramite l'Attorney General

- SMS n. 1028 inviato da AGAEV a OBI in data 12.11.2010

"Papa[Etete] vola oggi in Nigeria. È sotto pressione da parte del Governo per accettare l'offerta e chiudere l'operazione."

- SMS n. 1029 inviato da OBI ad AGAEV lo stesso giorno:

"Lo so, ho appena passato 5 giorni ad Abuja"

Quindi anche Obi, che il Tribunale parimenti giudica a questa data ormai "estromesso", è informato della "manovra governativa" su Etete per accettare l'offerta e chiudere l'operazione.

- Mail 15 novembre 2010 di Casula a Descalzi

Finito incontro con Attorney General (ci aveva convocato ieri sera per un incontro oggi con Shell al ministero).

Aveva ricevuto mandato diretto dal Presidente di verificare le posizioni di tutte le parti coinvolte.

....
Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd.

Definito il prezzo (Z) accettabile per Etete ed i suoi sponsor politici e mobilitato l'Attorney General per convincere Etete (*bon gré mal gré*) ad accettare la somma, tutti – Shell, Eni, AG e venditore, si mettono d'accordo, "*dopo intensa discussione*", sulla cifra da pagare per l'OPL245, una somma che non sarà mai più ulteriormente toccata: 1092 milioni per Etete e i rimanenti 207 milioni e rotti di signature bonus che saranno versati direttamente al governo nigeriano, l'unico denaro che effettivamente verrà incassato dallo stato africano.

- Email inviata in data 25.11.2010 da Casula a Ranco:

"Faccio seguito alla mail del 15 Novembre in cui riportavo i risultati del primo incontro con l'Attorney General le società Malabu e Shell e la definizione del prezzo per l'acquisizione degli interessi di Malabu sul blocco OPL245.

A partire da giovedì 18 vi è stata una intensa attività negoziale (presso il Ministero di Grazia e Giustizia e/o presso i nostri uffici) volta a concordare i testi dell'accordo di compravendita con Malabu e del Resolution Agreement tra il Federal Government, Shell, eni e Malabu.

Hanno partecipato:

Per Shell: Peter Robinson (VicePresident regionale), German Burmeister (commercial manager) e Keibi Atemie (Legale);

Per Malabu: Chief Seidu Munamuna (Board Director), Mr Rasky Ghinigie (Company Secretary) accompagnati in qualità di advisor da Mr Alhaji Abubaker Aliyu, Femi Akinmade, A.B.C. Orjiako.



*Per eni: R.Casula, V.Armanca, G.Zappala', E.Caligaris in continuo contatto con le funzioni di Sede."
Giovedì 18/11/10 - Incontro con l'Attorney General presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
L'AG ha ribadito di aver avuto pieno mandato dal Presidente di risolvere i contenziosi sul blocco ed ha fatto riferimento alla visita del top management eni di metà Agosto e della successiva corrispondenza scambiata.*

.....

Domenica 21/11/10 Incontro Shell-eni

....

Incontro Shell-eni-malabu:

- viene auspicato un incontro con il Ministro del Petrolio per avere conferma:

i) del suo accordo sulla transazione

ii) del diritto di malabu sul blocco

iii) delle tempistiche di rilascio della licenza

A partire dal 18 novembre 2010, presso il Ministero della Giustizia, in presenza di alcuni faccendieri - tra i quali spicca il nome di colui che dopo la conclusione dell'accordo distribuirà 466 milioni di dollari in contanti della somma versata per OPL245 – Alhaji Abubaker Aliyu – l'Attorney General Adoke Bello mette le parti intorno ad un tavolo per concordare i testi della transazione e discutere le questioni ancora in sospeso. Ribadisce "di aver avuto pieno mandato dal presidente ed ha fatto riferimento alla visita del top management eni di metà Agosto"

- Email del 12.12.2010 inviata da Colegate a Robinson, Copleston e Burmeister:

"Signori

È tutto concordato – da un lato lo SPA è stato siglato e in linea di principio tutto è a posto – dall'altro c'è un'impasse sulla questione delle fee del broker – il ragazzo sta diventando difficile e ha bloccato gli italiani in un nodo legale - questa è la disputa... "

È il problema delle commissioni di Obi che a questo punto nessuno vuole pagare nell'entità richiesta da Obi.

- Sms n. 1279 del 13 dicembre 2010 da Oghogho APATA a OBI

"Stasera ho parlato con Roland, dice che lui e AG presto andranno a trovare il venditore per implorarlo".

Quindi Adoke e Roland Ewubare, un avvocato legato all'Attorney General, andranno da Etete per implorare (non per imporre). L'argomento sono evidentemente le fee di Obi, che è il destinatario del messaggio.

- Mail di Nike Olafimihan, avvocatessa nigeriana di Shell, a Klusener e Robinson il 16 dicembre 2010

HAG mi ha informato della sua intenzione di annullare l'intero OPL da M. [nдр: Malabu], a causa delle controversie tra gli azionisti, la quale sta andando così contro la buona volontà mostrata da FGN. Pertanto, vogliono ridistribuire il blocco ad ENI per il 100%, assoggettando ENI al rispetto degli accordi intercorsi tra loro e SHELL.

Tuttavia, vorrebbe che ENI includesse il promotor di M nei termini di pagamento. Non ho idea di come possa raggiungere tale obiettivo. Si aspetta una nostra risposta su questo, domani.

Cordiali saluti,

Nike



HAG (Honorable Attorney General) minaccia di far fuori Malabu "a causa delle controversie tra gli azionisti" (Sani Abacha ha da poco intentato causa) ma vorrebbe che il "promotor di M", cioè Obi, venisse pagato da Eni

- 16 dicembre 2010 ARMANNA informa CASULA:

Ieri l'AG mi ha convocato per un incontro alle 18.00.

L'oggetto era una richiesta di avanzamento sull'OPL 245. L'AG mi ha palesato una soluzione alternativa che mi ha chiesto di discutere con il Top Management, in sintesi:

- NAE avrebbe rapporti diretti solamente con il FGN e riceverebbe una lettera di award a fronte della firma del resolution agreement da parte di tutte le parti coinvolte e della revoca della licenza a Malabu;

- NAE pagherebbe la consideration completa al FGN che poi pagherebbe Malabu che rinunciarebbe ad ogni diritto o pretesa nei confronti dell'asset;

- il FGN, tramite il Ministro del Petrolio emetterebbe immediatamente la licenza cointestata a NAE e alla società indicata da Shell.

In sintesi, la transazione nel suo complesso è identica ma semplifica le interazioni tra le parti.

La transazione è identica ma con questo escamotage Eni e Shell evitano di mettere il loro denaro direttamente nelle tasche del condannato per riciclaggio, l'ex ministro Dan Etete. Il governo farà dunque da schermo ed eviterà problemi reputazionali (e rischi penali) alle società petrolifere.

- Il 22 febbraio 2011 Obi scrive a Descalzi

"Ho ricevuto il tuo messaggio. A dire il vero me lo aspettavo dopo aver visto le notizie. Spero che si sistemi tutto. Buona fortuna. Ci vediamo venerdì. Saluti".

Obi apprende che ci sono problemi legali in Italia per un'inchiesta giudiziaria (Napoli) e fa gli auguri a Descalzi.

- 28.2.2011 mail di Colegate a Copleston e Robinson

Il Chief [Etete] dice che ha parlato con GLJ (Goodluck Jonathan) e AG (Attorney General) ieri a Lagos e NNPC è risolta. Ancora una volta non ci sono più apparenti ostacoli

Le riserve presenti in alcuni settori dell'amministrazione nigeriana, che si faranno di nuovo (inutilmente) sentire con la lettera del Direttore del Dipartimento delle Risorse Petroliere del 1.4.2011, sono risolte. Sono state risolte d'imperio da Etete, con un intervento diretto sul presidente e sull'Attorney General. Il titolo della mail riflette in modo arguto la soddisfazione per la prova di forza di Etete. L'oggetto è infatti "Chief Big Bison". Il bisonte, o bufalo nero africano, è un animale aggressivo e potente, uno dei cosiddetti big five (leone, bisonte, elefante, leopardo e rinoceronte).

- 12 marzo 2011, mail di German Burmeister a Nike Olafimihan, Guus Klusener, Peter Robinson e altri

Roberto ha suggerito l'idea di togliere M dal RA [Resolution Agreement] rendendo la transazione un accordo tra i soli FGN, S ed E....



Oltre ad utilizzare il Governo come schermo per i pagamenti destinati a Etete, Eni (Roberto Casula) propone un ulteriore escamotage per evitare che Eni abbia anche rapporti contrattuali con Etete/Malabu.

- mail del 6 aprile di Descalzi a Casula, Bollini e Ranco

la struttura contrattuale della transazione che ora si articolerebbe su tre accordi anzichè un unico accordo (Resolution Agreement tra FGN, NNPC, NAE, SNUD e SNEPCO, Malabu), in particolare: sulla base di questa nuova struttura NAE non avrà più rapporti diretti con Malabu né in termini di accordi contrattuali né in termini di pagamenti....

Sulla base di quanto sopra, sono ripresi dunque i contatti con le Autorità Nigeriane.

L'Attorney General ha ricoinvolto NNPC e DPR ed entro la settimana

corrente sono attesi i commenti sulla nuova struttura della transazione ed i testi contrattuali. Si segnala l'aspettativa da parte nigeriana e di shell che il tutto possa essere chiuso rapidamente.

E in effetti, malgrado la ricordata lettera di contestazione in data 1.4.2011 da parte del Direttore del Dipartimento delle Risorse petrolifere, il vertice tecnico del Ministero del Petrolio, l'accordo viene concluso pochi giorni dopo, il 29 aprile 2011.

- Messaggio "post factum" del 5.5.2011 di Obi a Agaev:

"Ednan, mi conosci da moltissimo tempo. Sai che sono sempre stato diretto e onesto con te. Tu e Papa [Etete] avreste dovuto ascoltarmi ed avremmo potuto lavorare insieme per assicurare che tutti avessero quello che volevano. Adesso capirai cos'hanno in mente questi ragazzi per tutti. Io i miei amici saremo a posto ma vi consiglio di riflettere sulle persone di cui vi siete fidati. Adesso vi fregheranno

Il messaggio riflette la rabbia di Obi per essere stato tagliato fuori dalla conclusione dell'affare. Lo ha saputo a cose fatte e ora teme di non ricevere le sue commissioni.

- Messaggio di risposta di Agaev a Obi, lo stesso giorno

"Non avevo altra scelta che di rimanere collegato al Chief. Questa situazione non mi piace, ed è per questo motivo che ho cercato di fare un accordo con un altro consorzio, ma gli olandesi hanno insistito affinché si facesse l'accordo con gli spaghetti. Ora lo riceverò solo se Chief riceve, e non sono sicuro di quanto e se riceverà qualcosa. Tutto è nelle mani di FGN, e più precisamente AG e M delle Finanze, e, naturalmente, il Grande Capo. Domani sono a Ginevra e poi vado a Malta. Sentiamoci."

Agaev scrive che spera di ricevere denaro ma non è sicuro di "quanto" e "se" Etete riceverà. Il resto del messaggio è estremamente esplicito. La spartizione dei proventi di OPL 245 – cioè il miliardo e 92 milioni di dollari versati da Eni e Shell attraverso lo schermo del conto escrow del governo nigeriano – è nelle mani dell'Attorney General e del Ministro delle Finanze (che è colui cui spetterà di individuare i conti di destinazione finale del denaro). E naturalmente il Big Boss, cioè il Presidente della Nigeria.

C.9

I documenti citati nelle sette pagine che precedono consentono una lettura sintetica e piana della vicenda. Sono solo poche pagine ma, riteniamo, spieghino molto bene ed esaurientemente cosa è accaduto.



Si parla di tangenti all'inizio e se ne parla alla fine. Il governo è sempre dietro alla trattativa, anche nella fase in cui era una semplice compravendita tra Eni ed Etete. Ad un certo punto, stabilita tra Eni e Shell qual è la somma che andrà bene "a Etete e agli altri players ad Abuja" entra in gioco l'Attorney General che, dopo il rifiuto dell'offerta 30.10.2010 di Eni da parte di Etete (in realtà un mero mercanteggiamento) avrà il compito di far accettare a Etete la somma proposta, da cui deriveranno guadagni per Etete e regalie per i pubblici ufficiali.

Poi vi sono a latere le vicende delle commissioni pretese da Obi, per cui l'Attorney General si spenderà oltremisura conscio dell'importanza di questo negozio "sottostante" per il pacifico completamento dell'affare. Altra vicenda che complicherà la trattativa è la paura di Eni di legare il suo nome a quello di Etete, che diventa terrore dopo la causa di Abacha e l'indagine di Napoli, che toccava il socio di Obi (il quale era definito in quelle intercettazioni "il ragazzo nella giungla") il potente Bisignani. Vi sono poi dubbi e resistenze dell'apparato amministrativo nigeriano che denuncerà l'inaudita violazione delle regole del settore petrolifero presenti in quella strana concessione travestita da transazione (una transazione in cui una delle parti non aveva però causa pendente). Critiche che verranno infine in minima parte accolte e per il resto bellamente disattese.

C.10

A fronte di quanto esposto in via generale sull'erroneità dell'approccio restrittivo, e nella sostanza svalutativo, assunto dal Tribunale in ordine alla prova documentale, il fatto che manchi in tutta la sentenza un'opera di collegamento logico tra le importanti evidenze documentali acquisite al processo porta a individuare il vizio principale, e irrisolvibile, del ragionamento del Tribunale.

Il Tribunale non si è mai misurato col complesso delle prove documentali. Ha preso atto, in alcuni punti, di documenti (e altre emergenze) considerate dall'accusa come prove a carico e, in modo spezzettato e parcellizzato ha proposto illogiche, e talora contraddittorie, spiegazioni alternative (cfr. supra da A6 a A12).

Ma il problema di fondo è che nella sentenza manca una unitaria e completa descrizione dei fatti che si faccia carico, sinteticamente ed organicamente, delle principali emergenze processuali, in primis quelle documentali, operando una sintesi in base alla logica e a credibili massime di esperienza.

In particolare manca del tutto l'analisi documentale.

L'osservazione può suonare sorprendente visto che nella sentenza vi è un intero capitolo (*Capitolo IV Cronologia degli eventi*) composto di ben 136 pagine (da pag. 91 a pag. 227) nel quale sono elencati, in ordine rigorosamente cronologico, un numero sterminato di documenti processuali e ne viene trascritto, spesso in modo integrale, il contenuto, corredato in qualche caso del testo originario inglese.

In qualche occasione, ad esempio nel caso di documenti manoscritti, viene anche inserita nel testo l'immagine del documento (per esempio i documenti di Granier Deferre).



In qualche caso invece del documento viene riportata in sentenza una sintesi del contenuto (es: "1 dicembre 2008 Ednan Agaev scrive a John Copleston per fissare un appuntamento con Mohamed Gusau").

Si segnala tuttavia che in molti casi i documenti sono riportati nel testo inglese senza alcuna traduzione. Ciò avviene a pag. 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 113, 122, 123, 124, 128, 129, 131, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 153, 161, 163, 169, 170, 173, 174, 189, 197, 217.

Vi sono anche ulteriori casi in cui vengono riportati in inglese, senza alcuna traduzione, documenti di significativa importanza probatoria. Ciò accade alle pagine:

- 133 (doc. **12.6.2010** – meeting tra Obi e Descalzi)
- 137 (doc. **13.6.2010** – Obi scrive ad Agaev circa la lettera governativa di conferma della titolarità di Etete su OPL245)
- 138 (doc. **13.7.2010** – rapporti tra Etete e Jonathan; doc. **15.7.2010** incontro a Parigi tra Obi, Agaev ed Etete sull'entità delle commissioni)
- 143 (doc. **7.8.2010** – Armanca scrive a Casula e Pagano che Obi/Etete vogliono essere autorizzati a trattare direttamente con Shell)
- 152 (doc. **23.9.2010** -OPL brief , con la spiegazione della formula $X+SB+ Y=Z$)
- 157 (doc. **4.10.2010** – incontro tra Obi e Descalzi sui contenuti dell'accordo, in particolare la pressione da fare su Shell per fare alcuni "cash payments")
- 159 (doc. **11.10.2010** – riguarda un meeting tra Brinded e Descalzi, una piccola parte è tradotta il resto è in nota, in inglese)
- 164 (doc. **20.10.2010** – meeting tra Etete e Obi e la necessità, per quest'ultimo, di affrettare le cose per prendere le sue commissioni)
- 168 (doc. **25.10.2010** – meeting tra l'Attorney General e Peter Robinson, viene riportato che Etete in modo "non ambiguo" sarà avvisato della necessità di accettare l'offerta Eni)
- 176 (doc. **4.11.2010** – meeting di Obi con Descalzi e Casula riguardo "*il rifiuto dell'offerta, la strategia e i prossimi passi*")
- 179 (doc. **16.11.2010** – Obi incontra Claudio Descalzi a Milano, che gli comunica che si è raggiunta l'intesa con Etete, Shell e il Governo)
- 189 (doc. **1.12.2010** – incontro di Obi con Etete ed Agaev, viene reiterata la volontà di trovare un accordo con Eni; doc. **1 dicembre 2010** – mandato dato da Etete a Bayo Ojo)
- 191 (doc. **2.12.2010** – discussioni su Obi ed Etete sull'entità delle commissioni)
- 192 (doc. **10.12.2010** – discussioni tra Obi e Casula sulle negoziazioni e gli "aggiustamenti post closing")
- 196 (doc. **18.1.2011** – meeting tra Attorney General, Obi e Casula)
- 198 (doc. **3.2.2011** – meeting delle società petrolifere e Malabu presso il Ministero della Giustizia con NNPC, lungo documento che riguarda tutti i temi su cui NNPC aveva sollevato obiezioni)
- 200 (doc. **11.2.2011** – meeting tra Attornei General, Shell, Eni e Malabu sulle questioni sollevate da NNPC)
- 201 (doc. **14.2.2011** - mail tra Robinson e Craig su una commissione di \$55 mln che Eni dovrebbe pagare a Obi e non vuole farlo)
- 204 (doc. **12.3.2011** – mail di Burmeister a vari dirigenti Shell su tematiche interne Eni in



relazione a questioni sensibili)

- 209 (doc. 19.4.2011 – nuovo accordo di pagamento tra Bayo Ojo e Petro Service)

Si segnala ancora che in alcune parti del predetto capitolo vengono riportati, con riferimento ai documenti trascritti nel testo, alcuni stralci di dichiarazioni. Ciò accade in modo piuttosto sporadico: a pagg. 102/103 (stralci di dichiarazioni Granier Defferre); a pag. 104 (stralci di dichiarazioni Agaev); a pagg. 105/106 (stralci di dichiarazioni Granier Defferre); a pag. 106 (stralci di dichiarazioni Agaev); a pag. 107 (stralci di dichiarazioni Agaev); a pag. 120 (stralci di dichiarazioni Agaev).

Però non c'è in genere alcun commento che leghi i documenti alle dichiarazioni.

C.11

Pur con le riserve sopra indicate in ordine alla massiva presenza di documenti in un inglese non sempre facilmente comprensibile, manca completamente nel capitolo testé analiticamente esaminato, un tentativo, anche minimo, di legare insieme, secondo logica e massime di esperienza, i documenti riportati.

Il Cap. IV è purtroppo una mera elencazione di atti e documenti.

Manca del tutto un tentativo di ricavare dalle informazioni, in così sterminato numero riversate sulla carta, un senso logico che sia diverso dal loro ordine cronologico.

Si condivide, naturalmente, l'insegnamento della Suprema Corte. Anche una tecnica di redazione siffatta può avere dignità di motivazione purché sia rispettato l'obbligo di valutazione critico delle fonti e sia operata una lettura complessiva secondo logica, delle evidenze riportate.

Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13604 del 28/10/2020

In tema di motivazione della sentenza, è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria.

In questo caso però non vi è alcun tentativo di analisi dei contenuti.

In conclusione, sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti, è legittimo affermare che la prova documentale, nella sentenza impugnata, è stata presa in molto limitata considerazione.

D. Erronea affermazione della legittimità dell'operazione OPL245

D.1 – Il conflitto d'interessi



Il punto di cui si discute è stato richiamato più volte nel processo. OPL245 venne assegnato alla società Malabu, di cui Dan Etete era sin dall'inizio azionista al 33% (e gli altri azionisti erano il presidente Abacha e, sembra, un ambasciatore) il 29 aprile 1998, quando Etete era Ministro del Petrolio. Dopo la morte di Abacha, che avvenne poco tempo dopo, ci furono innumerevoli manomissioni del file Malabu presso la locale camera di commercio (Corporate Affair Commission)

Scrive nel 2010 il rapporto di The Risk Advisory Group, commissionato da Eni: *"è più che probabile che sia stato Dan Etete, all'epoca ministro del petrolio, a prendere la decisione (who in fact made the decision) di assegnare OPL 245 a Malabu"* (punto 3.2.2) e ancora *"Fonti ben*

posizionate nel settore petrolifero e del gas nigeriano osservano che sebbene Malabu abbia subito numerosi cambiamenti negli azionisti nel corso degli anni, la forza di controllo dietro la società (the controlling force behind the company) e principale azionista, pur attraverso deleghe e fiduciari, è stato Etete.

In tutti i documenti e per tutti i testimoni sentiti nel procedimento, il "vendor" della licenza OPL245 è Etete.

Il conflitto di interessi derivante dall'auto-assegnazione di Malabu è un aspetto di evidente illegalità, ai sensi della migliore pratica internazionale e dei principi di etica degli affari e di prevenzione della corruzione che sono stati affermati in più occasioni dalle organizzazioni internazionali.

Specificamente, il Consiglio dell'OCSE ha diramato, il 28 maggio 2003, "Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service" nelle quali, all'art. 15, viene solennemente affermato che:

"se non affrontato o risolto appropriatamente, esso ha la capacità di minare il corretto funzionamento dei governi democratici nel seguente modo:

- *Indebolendo l'osservanza da parte dei pubblici ufficiali degli ideali di legittimità, imparzialità e correttezza nei processi decisionali e*
- *Distorcendo l'applicazione della Legge, lo sviluppo e l'applicazione delle politiche, il funzionamento dei mercati e l'allocazione delle risorse pubbliche.*

Nella raccomandazione 2.3.1 (a) le Guidelines evidenziano: *"una gestione positiva può assicurare forme complementari di rimedi per le violazioni della politica del Conflitto di Interessi, e può essere effettiva per dissuadere coloro che potrebbero cercare di beneficiare, direttamente o indirettamente, di tali violazioni. Tali misure potrebbero includere cancellazioni retroattive delle decisioni in questione e dei contratti viziati dal conflitto di interessi, e esclusione dei beneficiari – siano società, individui o associazioni – dai futuri processi."*



D.1.1

Il *divieto* del conflitto di interesse è sancito nella Costituzione della Repubblica Federale della Nigeria del 1999 (V Schedule Art. 1):

Un pubblico ufficiale non dovrà mettersi in una posizione per cui il suo personale interesse confligga con i suoi doveri e responsabilità (A public officer shall not put himself in a position where his personal interest conflicts with his duties and responsibilities)

Nel considerare la posizione di Etete, il Tribunale riconosce in effetti che *"nel 1998 egli era sia Ministro del Petrolio sia azionista occulto di Malabu, così determinandosi un'evidente sovrapposizione delle vesti di concedente e assegnatario del titolo minerario"* (pag. 77)

Secondo il Tribunale:

"Il punto da chiarire è quale sia il tipo di vizio che, secondo il diritto nigeriano, affligge un atto posto in essere in regime di conflitto di interessi. Occorre dunque domandarsi se tale atto sia radicalmente nullo o se, invece, esso sia annullabile e la sua caducazione sia quindi rimessa all'iniziativa del soggetto leso, con possibilità di sanatoria del vizio in caso di inerzia della parte legittimata ad agire. In questo secondo caso, sarà necessario accertare se il Governo nigeriano abbia agito nelle forme legali per far valere il vizio o se esso sia rimasto inerte o se abbia altrimenti determinato la sanatoria della patologia." (pag. 77-78)

Fatta questa premessa, il Tribunale aderisce completamente alle argomentazioni dei consulenti della difesa.

Richiama ad esempio la posizione della CT Segun che in dibattimento per la verità aveva ammesso *"che tutto ciò instilla un dubbio... Tutto ciò potrebbe sollevare delle questioni, quindi delle domande circa il fatto che [Etete] abbia agito in modo contrario rispetto a quella legislazione".* ma aveva poi spiegato: *"Fin quando non viene riscontrato qualcosa di specifico da parte del Tribunale, del Code of Conduct Tribunal, non si può fare nessuna dichiarazione sull'illegalità di quello che questa persona ha fatto in relazione a quella legge. Inoltre l'assegnazione del 1998 successivamente è stata confermata più volte dal governo (udienza 17.4.2019 pagg. 25-26)*

Conclusivamente dunque, secondo il Tribunale:

La conseguenza di quanto esposto è che nel 2009 - momento che il capo di imputazione individua come inizio del tempus commissi delicti - ogni eventuale profilo giuridico relativo all'originario conflitto di interessi di Dan Etete era ormai irrilevante e nessuna questione legale poteva più essere sollevata sotto questo specifico aspetto. (pag. 80)

Stabilire l'*irrilevanza giuridica* della violazione di un obbligo stabilito da una Costituzione appare conclusione estremamente arbitraria, soprattutto se presa da un operatore giuridico di un altro paese e di un'altra tradizione giuridica.



In ogni caso, il punto di diritto che la Corte d'Appello dovrà risolvere è se e l'ottenimento di un asset (OPL245) acquisito in conflitto di interessi possa essere considerato un atto lecito, ai sensi di una lettura quantomeno formalistica della legislazione locale nigeriana, o sia invece un atto che viola in modo stridente le obbligazioni assunte dall'Italia nell'aderire alla convenzione OCSE sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri e le successive raccomandazioni, tra cui quelle contenute nelle sopra citate linee guida sul conflitto di interessi.

D.2 La pretesa legittimità della riassegnazione di OPL245 a Etete nel 2006

Malgrado la lontananza nel tempo dei fatti, questo tema è diventato di grande interesse per il processo per l'intuitivo collegamento tra la riassegnazione dell'OPL 245 a Dan Etete il 30 novembre 2006, in forza di una transazione avvenuta per impulso dell'allora Attorney General Christopher Bayo Ojo e il fatto che il predetto Bajo Oyo, dopo il pagamento di \$1.092.040.000 a Dan Etete a seguito del Resolution Agreement del 29.4.2011, ricevette una cospicua remunerazione di \$ 10.026.280. La somma, trasferita dal conto Rocky Top Resources, sotto il controllo di Etete, deriva direttamente dall'importo pagato a Etete per OPL 245.

Tutto ciò, tenuto anche conto della inverosimiglianza delle giustificazioni offerte da Bayo Ojo a motivo del pagamento, è sempre apparso fortemente indiziante di una condotta di corruzione susseguente.

Da qui una vivace e per molti versi insolita querelle processuale circa la legittimità e opportunità della transazione del novembre 2006. Per quanto detta transazione fosse assolutamente sui generis, dal momento che Etete aveva appena perso la causa intentata al Governo per riavere la licenza, un consulente della difesa – l'avv. Oditah – ha sostenuto con molta convinzione che per quanto *“il contenzioso legale è per sua natura dall'esito incerto”* (punto 112), nel caso di specie la sentenza che aveva dato torto ad Etete sarebbe stata riformata in appello perché erronea, quindi la transazione fu cosa opportuna.

Nella Memoria PM, alle pagine 221-227, si è spiegato nei dettagli come il punto di vista del CT Oditah sia quantomeno opinabile mentre punti fermi rimangono: che Etete aveva perso la causa, che Bajo Oyo, Attorney General del governo che aveva appena vinto la causa, si affrettò a transare col soccombente, che anni dopo fu ricompensato da Etete con più di 10 milioni di dollari, asseritamente per servizi resi, ancorché in alcun modo definiti.

D.2.1

La motivazione adottata dal Tribunale per sostenere la legittimità della transazione del 2006 (tenuto anche conto della rimessa di più di 10 milioni ricevuta da Bayo Ojo anni dopo con i soldi di OPL245) è disorientante.

Da un lato infatti il Collegio prende chiaramente posizione circa il carattere “sospetto” del pagamento ricevuto da Bajo Oyo con i proventi di OPL245:



Quest'ultimo ha giustificato l'operazione sostenendo di aver svolto attività di advisor in favore di Malabu nel corso degli anni 2009/2010 e di aver quindi ricevuto il denaro come parziale compenso per la sua prestazione professionale. La spiegazione risulta però poco credibile sotto numerosi profili. In particolare, è anomalo che un'attività di assistenza legale della durata di poco più di un anno - peraltro prestata in favore di una società priva di dipendenti, di liquidità e sostanzialmente inattiva - possa essere remunerata con importi tanto elevati. Lo stesso contenuto della prestazione è stato poi descritto in modo vago, senza riferimento a nessuna attività concreta se non la generica ricerca (peraltro infruttuosa) di potenziali acquirenti. (sentenza pag. 88)

Insomma è stata una pura e semplice regalia (di oltre dieci milioni di dollari).

Questo elemento però subito dopo viene stemperato da affermazioni opinabili o assolutamente congetturali.

Alla prima categoria (affermazione opinabile) appartiene la considerazione che *"ferma restando l'insopprimibile alea processuale che contraddistingue qualunque controversia, è evidente che la prospettiva di una riforma della sentenza in grado di appello in senso favorevole a Malabu fosse un'eventualità oltremodo concreta"* (sentenza pag. 85).

Riesce davvero difficile concepire che un tribunale italiano possa esprimere un punto di vista giuridico così certo (che *"la riforma della sentenza in grado d'appello fosse un'eventualità oltremodo concreta"*) in una materia irta e basata su precedenti non sempre coerenti, quale quella della Energy Law (diritto petrolifero) in Nigeria. Si rammenta inoltre che il sistema nigeriano è basato sulla Common Law quindi, anche da questo punto di vista, ogni valutazione legale da parte di operatori giuridici di Civil Law, dovrebbe essere molto prudente.

Peraltro la sentenza che aveva dato torto a Etete era stata emessa da una giudice esperta - Binta Njako - a detta dello stesso Collegio, *"stimata"*. Nella Memoria PM a pag. 225-227 il ragionamento giuridico seguito dalla giudice Njako è stato analizzato nei dettagli ed è davvero difficile individuare nella sua motivazione pecche così vistose che avrebbero determinato l'annullamento della sentenza.

Parlare dunque della riforma della sentenza come *"ipotesi oltremodo concreta"* è affermazione opinabile e ai confini dell'illogicità manifesta.

Alla seconda categoria (le congetture) appartengono alcuni elementi che di seguito il Tribunale elenca per individuare *"ragionamenti indiziari alternativi"* alla piana ipotesi che Bajo Oyo abbia fatto un favore ad Etete, e ne sia stato ricompensato. Sono elementi ricollegati a vicende storiche del passato della Nigeria su cui, più che le fonti di prova, che sono inesistenti, sono addirittura incerti e decisamente scarni i riferimenti storiografici. Dal punto di vista processuale mere congetture (cfr. un esempio a pag. 88 della sentenza: *"plausibile che il cambio di rotta del Governo sia ascrivibile.... soprattutto a una precisa volontà politica in tal senso che promanava direttamente dal Presidente"*)



D.3 - I problemi attinenti alla personalità del venditore Etete

Etete, come abbiamo detto, era in permanente violazione di una disposizione costituzionale della Repubblica nigeriana che vieta il conflitto di interessi.

Inoltre, nei dieci anni e rotti intercorsi tra l'auto-assegnazione e l'inizio della trattativa su OPL 245 accaddero due ulteriori vicende rilevanti:

1. La manomissione, costante e spudorata, del fascicolo Malabu esistente presso la CAC (Corporate Affair Commission) nigeriana, tanto che l'ufficio in questione presentò una denuncia penale (vedi Memoria PM pagg. 14-15) e il fascicolo Malabu fu posto "on caveat"
2. La condanna in Francia di Dan Etete per riciclaggio delle tangenti che aveva ricevuto all'epoca in cui era ministro del petrolio in relazione all'affare della costruzione di un impianto petrolifero a Bonny Island. La condanna, in primo grado a pena detentiva, era stata convertita in appello in un ammenda di circa 8 milioni di euro, che Etete pagò coi proventi di OPL245. E' il caso di ricordare che Eni e Saipem patteggiarono accuse di corruzione in relazione all'impianto di Bonny Island pagando più di 300 milioni di risarcimento al Dipartimento di Giustizia.

A fronte di una situazione del genere il Tribunale afferma che:

"eventuali situazioni sospette dovute al contesto geopolitico di riferimento non costituiscono di per sé un impedimento allo svolgimento di attività economiche nei Paese in via di sviluppo da parte di operatori economici internazionali" (pag. 90)

Ancora, il Tribunale nega decisamente che sulle imprese possa gravare: *" una sorta di posizione di garanzia onnicomprensiva che impone l'obbligo di astenersi dall'agire tutte le volte in cui vi sia anche un generico dubbio che soggetti estranei possano tenere autonome condotte non conformi alla legge"* (ibidem).

Per evitare che le aziende prestino il proprio contributo a situazioni illecite nelle operazioni economiche internazionali, le convenzioni internazionali, le leggi nazionali, i codici etici delle organizzazioni imprenditoriali e quelli delle singole aziende, prevedono attenti sistemi di controlli per escludere che le transazioni economiche siano connotate da illegalità (abusi di potere, conflitti di interesse, corruzione). Ci sono organi ad hoc, come il Comitato di Vigilanza, che hanno il compito di sorvegliare che le verifiche siano fatte correttamente. C'è l'ufficio Audit o, in altre organizzazioni, l'ufficio "Integrity.

Nel caso di Malabu varie due diligence vennero cominciate ma **nessuna venne portata a termine** e ciononostante Eni e Shell accettarono di mettere sul tavolo una somma superiore al miliardo con la consapevolezza che questa somma sarebbe stata versata a Dan Etete.

Si legga, per una più dettagliata analisi, la Memoria PM a pagg. 18-21. E' il caso di sottolineare che alcuni punti sono pacifici e cioè: 1. che Etete era un pregiudicato per riciclaggio 2. che non c'era



chiarezza sui documenti societari di Malabu e conseguentemente 3. non vi era certezza sul titolo di proprietà di Etete su OPL245.

Lo scrisse più volte la responsabile delle negoziazioni, Donatella Ranco.

Nel commentare una bozza di SPA (Sale and Purchase Agreement - compravendita) con Malabu, il 22.11.2010 alla fine delle giornate di incontri presso l'Attorney General, quindi in una fase avanzata delle trattative, Ranco scrive commentando una bozza di accordo:

"Non vedo necessità' di scrivere che non c'è licenza, si puo' stare silenti. Così evitiamo di dover pensare a cosa sono i non meglio precisati interest che ci vengono venduti"

(Cfr. documento all. 7 Memoria PM, grassetto aggiunto)

Il comportamento di Eni e Shell, a fronte delle problematiche indicate – alcune, ripetiamo, erano circostanze del tutto pacifiche – sembra improntato a indifferenza e ambiguità.

Non è questo l'atteggiamento richiesto alle imprese dalla comunità internazionale e dagli strumenti di contrasto della corruzione internazionale.

In generale le aziende non hanno certo una *"posizione di garanzia onnicomprensiva"*, come il Tribunale sottolinea, ma è altrettanto certo che a fronte della prova che controlli effettivi non furono mai portati a termine, cosa pacifica nel caso OPL245, l'affermazione del Tribunale suona puramente astratta e priva di forza dimostrativa.

Non si condivide dunque, per i motivi sopra esposti (mancanza o risibilità delle verifiche anticorruzione effettuate da Eni - cfr. Memoria par. 2.6) l'affermazione del Tribunale che *"Non mettersi al tavolo con Dan Etete" avrebbe significato rinunciare a priori a negoziare un titolo esplorativo che un governo democraticamente eletto aveva riconosciuto - a torto o a ragione - come spettante a Malabu"*.

Per completezza va detto che molte altre compagnie petrolifere ebbero evidentemente maggior ritengo a sedersi al tavolo con Dan Etete. Ci sono due documenti in proposito che attestano la circostanza in modo oggettivo.

Il primo è una mail di Colegate a Robinson e Copleston del 14.10.2010 (all. 38 Memoria PM) in cui si parla della possibilità che vi possano essere altre società petrolifere interessate ad acquistare OPL245 e Colegate scrive:

Friend states he spoke with cnpc, sipc, cnooc, oxy, perenco and nexen early this year before he was directed at milan- none of them wanted it.

Nel solito linguaggio criptico Colegate riferisce che *"friend"* (evidentemente Agaev, che ha peraltro confermato di avere fatto questa ricerca) dice che ha parlato con una serie di società petrolifere, che enumera, *"all'inizio di quest'anno prima che fosse indirizzato a Milano – nessuna di loro voleva fare quell'affare"*



Le società petrolifere indicate nella mail sono tra le più importanti del settore:

- “*cnpc*” sta per China National Petroleum Corporation (la terza più grande società petrolifera del mondo)
- “*sipc*” sta per Sinopec International Exploration and Production Corporation (SIPC) grande società petrolifera cinese
- “*cnooc*” sta per China National Offshore Oil Corporation, grande società petrolifera cinese
- “*oxy*” sta per Occidental Petroleum Corporation (Oxy), società degli Stati Uniti
- “*perenco*” (PERENCO) è una società petrolifera anglo-francese
- “*nexen*” (NEXEN) era una società canadese che nel 2013 è stata assorbita da CNOOC

Queste società dunque rifiutarono di fare l'affare con Etete.

Il secondo documento riguarda la stessa fase delle trattative. È una mail di Colegate a Robinson e Copleston che temono che la società francese Total li possa scavalcare nell'affare:

Gli Italiani hanno contattato Parigi "al più alto livello" e gli è stato detto che in effetti personale di livello inferiore era stato in contatto con BB [Bithu Balla, un avvocato indiano che operava per Etete] e il suo "cliente"[Etete] ma questa cosa era stata chiusa [nel testo inglese killed]. Il quartier generale di Parigi [Paris HQ] ritiene (come anche il nostro amico e John e io) che il Chief è assolutamente tossico da una prospettiva francese, visti i problemi legali "e non potrebbero farlo se lo volessero"

(Italians contacted Paris "at highest level" and were told that whilst junior levels had been in discussion with BB and his "client" that was now killed. Paris HQ believed (as does our friend and John and I) that the Chief is absolutely toxic from a French perspective given legal issues and "couldn't do it if they wanted to")

In sostanza solo Eni e Shell decisero che volevano farlo e potevano farlo (non si sa in base a quale idea di etica degli affari).

D.4 – la scarsa trasparenza dei pagamenti

Come esposto nella Memoria PM a pagg. 33-33 ad un certo punto, 26 marzo 2011, si decise che era “prudente” non solo che il Governo fosse parte del Resolution Agreement, per dare credibilità e parvenza di legittimità all’operazione, ma anche che dovesse scomparire ogni riferimento al fatto che il pagamento effettuato da Eni e Shell finisse ad Etete.

Nell’ultima bozza di Resolution Agreement dell’ “*aprile 2011*” che vede come parti dell’accordo solo il governo nigeriano e l’azienda di stato NNPC, Eni (NAE) e Shell (SNUD e SNEPC), in relazione ai pagamenti non è più previsto che “*FGN accetta di pagare a Malabu*” una certa somma.



In relazione ai pagamenti è invece previsto che:

clausola 1.3 (ii) NAE, per conto di NAE e SNEPCO e del FGN, nominerà un agente escrow per il pagamento al FGN di un importo pari a un miliardo novantadue milioni e quarantamila dollari statunitensi (USD 1.092.040.000) affinché il FGN componga tutte le pretese e/o questioni aperte in merito al Blocco 245 ai sensi della Clausola 3 seguente [cfr Allegato 17 Memoria]

Come abbiamo già sostenuto nella Memoria, l'operazione cosmetica passa attraverso l'eliminazione di ogni riferimento a pagamenti a Malabu nel Resolution Agreement.

Secondo il Tribunale (pag. 253) *"Il nuovo assetto negoziale non è certo stato solo un'operazione cosmetica, ma ha rappresentato una soluzione giuridica a problemi contrattuali seriamente presi in considerazione dai dirigenti dell'Eni"*.

Ma il Tribunale non spiega quale sia la giustificazione della cancellazione di ogni riferimento ai pagamenti a Malabu e soprattutto se la formula simulatoria - *le società petrolifere verseranno il denaro (\$1.092.040.000) al governo affinché "componga tutte le esistenti pretese e/o questioni sul blocco 245"* - sia compatibile con un quadro di regole internazionali che impone la trasparenza dei pagamenti nel settore petrolifero. Si deve sapere quanti soldi vadano da **chi a chi**.

E' utile leggere in questo senso i principi elaborati in sede internazionale da EITI (Extractive International Transparency Initiatives – Iniziative per la Trasparenza nel Settore Estrattivo, un organizzazione internazionale fondata nel 2002 che annovera 56 paesi) che tra le regole fondamentali prescrive: *"payments' disclosure in a given country should involve all extractive industry companies operating in that country"*.

Il punto è specificamente ripreso dalla legge nigeriana (Nigerian Extractive Industries Transparency Initiative (NEITI) Act 2007) che prescrive all' articolo 2(a) *"assicurare la regolarità della procedura e la trasparenza nei pagamenti effettuati da tutte le società del settore estrattivo al Governo Federale e ai destinatari a norma di legge"*.

E. L'accordo

E1 - L'illogico spezzettamento della vicenda operato dal Tribunale

La trattativa relativa a OPL245 è lunga, complessa e caratterizzata da una molteplicità di attori:

- i dirigenti delle due società interessate (Eni e Shell)
- i loro intermediari (o se si preferisce "punti di contatto") e cioè, rispettivamente, Obi per Eni (introdotto dall'amico di Scaroni, Luigi Bisignani) e Agaev per Shell,
- il vendor Etete – fulcro di tutta la trattativa – e
- i padrini politici di Etete (*"all the players in Abuja"*) che, in base ai documenti e alle dichiarazioni acquisite al procedimento, si aspettavano che Etete spartisse con loro il denaro ricevuto per OPL245, cioè \$1,092.040.000.



La lettura di tale lunga trattativa, che dura dagli ultimi mesi del 2009 all'estate 2011, è stata effettuata nella Memoria PM in modo articolato ed estremamente dettagliato. Si è cercato di evidenziare come nel corso del tempo il progetto di acquisizione della licenza OPL245 sia stato adattato a mutate realtà, alla necessità di coinvolgere in prima persona il governo, e in particolare l'Attorney General, per mitigare le pretese economiche di Etete, a inconvenienti sopraggiunti (la causa di Abacha, il processo aperto a Napoli a carico di Bisignani in cui l'operazione "nigeriana" fu fatta oggetto di indagini).

Si è evidenziato come il governo fu da subito parte necessaria della trattativa, dal momento che il negoziato iniziale tra Eni ed Etete prevedeva comunque condizioni che solo il governo poteva accordare (sulla fiscalità, sui back in rights etc) e che di "Settlement Agreement" (accordo di conciliazione, variante linguistica di Resolution Agreement) si parlava sin dall'inizio, anche quando lo schema era solo uno SPA (compravendita) tra Eni ed Etete.

Basta leggere l'offerta NAE (Eni) del 30.10.2010 per verificare, per tabulas, che:

- A pag. 2 conteneva condizioni che presupponevano atti dei pubblici poteri
- A pag. 3 prevedeva espressamente "*SNUD and Malabu withdrawing and wholly discontinuing all ongoing and pending claims*" - clausola 2 (3) - (Shell e Malabu avrebbero ritirato e chiuso tutte le cause pendenti). Alla clausola successiva si prevedeva che anche il governo e Malabu avrebbero chiuso tutte le cause pendenti.

Ebbene, malgrado un costante indirizzo giurisprudenziale suggerisca da sempre che il giudice "*non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi*" ma deve invece "*procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi*" (cfr. tra le ultime Sez. 1 - Sentenza n. 8863 del 18/11/2020) il Tribunale, nel capitolo dedicato all'accordo corruttivo, ha fatto esattamente il contrario, smembrando la vicenda in 4 periodi - cosa che può essere talvolta utile, ma solo a fini espositivi - e esprimendo le sue valutazioni "di periodo" come se non di 4 frammenti della stessa storia si trattasse ma di 4 storie diverse.

L'effetto è che la vicenda - come rappresentata dal Tribunale - sembra un concentrato di illogicità e contraddizioni. Ma è la rappresentazione del Tribunale ad essere illogica, non il flusso degli avvenimenti che, seppur complesso, ha una sua chiara logica unitaria.

Altra annotazione di carattere generale riguarda la distinzione che il Tribunale opera con grande frequenza tra "trattativa lecita" e "trattativa presuntamente illecita". Si tratta all'evidenza di due facce della stessa medaglia. Se gli accordi corruttivi sono volti a produrre atti negoziali è chiaro che una buona parte del tempo delle persone coinvolte (di Eni, di Shell, della pubblica amministrazione nigeriana) sarà dedicata anche al miglior modo di costruire sotto il profilo giuridico detti atti negoziali, e ci saranno a tale fine incontri prodromici e valutazioni preliminari. E' normale anche che ci siano resistenze dell'apparato pubblico e valutazioni differenti. Non è necessario che tali incontri debbano necessariamente intercorrere tra persone che conoscono il disegno corruttivo sottostante. Possono esserci incontri tra "tecnici" che ignorano, o semplicemente solo intuiscono il disegno corruttivo sottostante.



A titolo di esempio: se bisogna parlare di questioni che riguardano i rapporti con l'ente petrolifero di stato NNPC, ovviamente occorrerà incontrarli e sentire il loro punto di vista. Il fatto che poi alla fine essi dovranno "piegarsi" è un effetto del disegno corruttivo ma il fatto che ci siano degli incontri tecnici, in sé, nulla dice direttamente di questo disegno e sarebbe esercizio di esile logica sostenere che visto che c'erano anche incontri tecnici allora la trattativa era lecita.

Si legga, a esempio e dimostrazione di quanto sopra, Memoria PM pag. 203.

Nike Olafimihan, capo del legale Shell, nell'effettuare il resoconto di un incontro che ha avuto con Adoke - indicato come HAG (Honorable Attorney General) - riferisce che ha saputo che NNPC potrebbe "piegarsi" (to bend) su alcune questioni ma vorranno una "forte riserva": il Resolution Agreement "dovrà essere un provvedimento una tantum che non potrà essere usato come precedente per ogni altra transazione" (doc. Allegato 176 della Memoria PM).

Si procederà ora all'esame dei segmenti della vicenda come ricostruiti dal Tribunale. I titoli dei paragrafi sono gli stessi titoli usati dal Tribunale.

E.2 - "Gli accordi tra privati del 2009, originariamente ritenuti illeciti"

Questo segmento, secondo il Tribunale sarebbe stato ritenuto dall'accusa illecito in base a "indizi debolissimi, vuoi perché relativi ad accordi tra soggetti privati, vuoi perché relativi ad asseriti comportamenti negligenti o imprudenti dei dirigenti Eni, consistiti nell'accettazione di Dan Etete come controparte negoziale e nel mancato svolgimento di una compiuta due diligence su EVP" (così a pag. 241 della sentenza; EVP è la società di Obi). Secondo il Tribunale si tratterebbe di "addebiti colposi fondati sulla colpa d'autore derivante dalla presenza di un personaggio gravato da precedenti penali come Luigi Bisignani"

Il fatto che una trattativa tra un ente che appartiene in parte significativa allo stato italiano come Eni e un soggetto legato a doppio filo all'ambiente governativo nigeriano come Etete (oltreché pregiudicato per riciclaggio e in conflitto d'interessi) sia propiziato da una persona come Bisignani, con tutta la sua storia e tutti i suoi precedenti penali; il fatto che Scaroni proponga l'intermediazione di Bisignani, che lo presenti a Descalzi e che da quel momento per circa un anno Descalzi prenda direttive da Bisignani e incontri, moltissime volte, in modo assolutamente informale, l'intermediario Obi (legato a Bisignani) concordando le strategie negoziali, tutto ciò ad avviso del Tribunale sarebbe sarebbe un "indizio debolissimo".

Si ricorda che Bisignani stesso ha dichiarato: "Ci aspettavamo delle commissioni. In particolare ci aspettavamo che Obi ci riconoscesse una parte dei compensi che avrebbe ricevuto da Etete". Inoltre, sempre secondo Bisignani: "Io avevo saputo da Di Nardo, che a sua volta era stato informato da Obi, che una ministra del governo nigeriano dell'epoca era una ex assistente di Etete all'epoca in cui questi era ministro del petrolio. Obi e Di Nardo davano dunque per scontato l'appoggio di questa ministra". (cfr. Memoria PM 255-256).

Si tratta di circostanze a forte valenza illecita, non certo "indizi debolissimi" come il Tribunale ritiene.



Altrettanto debole sarebbe, per il Tribunale, che Obi avesse ipotizzato che una parte del prezzo ritornasse indietro in commissioni. Questo è un dato documentalmente certo visto che vi sono documenti sequestrati a Granier Deferre che rappresentano questo meccanismo di retrocessione del sovrapprezzo (cd "excess price").

Per il Tribunale però ciò "era stato ipotizzato nel gennaio 2010, quindi in un'epoca in cui i pubblici ufficiali presunti corrotti non avevano neanche assunto le funzioni pubbliche" (pag. 342 sentenza). Per inciso a quell'epoca Jonathan era già vice presidente e stante le gravissime condizioni di salute del presidente Yar Adua sarebbe diventato "acting president" il 10.2.2010. L'osservazione del Tribunale è quindi di rilevanza molto limitata.

Ma soprattutto, il Tribunale trascura di considerare il fatto che del pagamento di commissioni ad Obi, utilizzando il sovrapprezzo sulla somma pagata a Malabu, si continuò a discutere per tutto il 2010 e anche oltre.

Il Tribunale non considera che Etete, dopo gli incontri di novembre 2010, venne appositamente a Milano per risolvere il problema delle commissioni da pagare a Obi e che in quei giorni, addirittura, l'Attorney General nel corso di una telefonata consigliò caldamente a Etete di pagare almeno 55 milioni di dollari al "ragazzo". Il punto è stato confermato da Agaev in dibattimento.

Ancora il 12 dicembre 2010 in una mail di Colegate a Robinson, Copleston e Burmeister si trova scritto:

È tutto concordato – da un lato lo SPA è stato siglato e in linea di principio tutto è a posto – dall'altro c'è un impasse sulla questione delle commissioni del broker – il ragazzo sta diventando difficile e ha bloccato gli italiani in un nodo legale - questa è la disputa.

La segmentazione della vicenda e la rigida compartimentazione degli avvenimenti operata dal Tribunale, ha portato il Collegio a ritenere che la storia delle commissioni da pagare a Obi con l'excess price sia cominciata e finita agli inizi del 2010, addirittura a gennaio 2010.

Ma è un chiaro errore di fatto, che ha seri effetti sulla ricostruzione degli avvenimenti secondo logica.

Sostiene conclusivamente il Tribunale che "Il fatto che Obi abbia dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria inglese per vedersi riconosciuta la provvigione pattuita con Etete rappresenta un elemento indiziario contrastante non soltanto con la sua partecipazione, ma anche con la sola sua conoscenza di eventuali accordi illeciti."

L'unica cosa certa è che Obi venne tagliato fuori dalla spartizione dei proventi di OPL245, anche perché già da fine dicembre 2010 era stata individuata un'altra figura legata ad Eni, e operativamente ad Armanca – Gianfranco Falcioni e la sua società di comodo Petrol Service – come veicolo di smistamento della tangente (cfr. Memoria PM pagg. 266-267).

Che l'essere stato tagliato fuori dalla spartizione dei compensi provi che Obi non era a "conoscenza di eventuali accordi illeciti" è una deduzione di cui è difficile capire il fondamento.



E.3 - Gli accordi illeciti della primavera 2010 e il difetto di giurisdizione

Il Tribunale ricorda, a pag. 243, che il 2 luglio [2010] i pubblici ufficiali adottano un importante atto del loro ufficio favorevole a Etete, ossia la conferma dell'assegnazione del 100% della licenza a Malabu.

Il Tribunale ricorda ancora che nelle mail di Shell il fatto è commentato come " *chiaramente un tentativo di far arrivare tanti soldi a GLJ [iniziali del presidente Goodluck Jonathan] quale parte di qualsiasi transazione* " (ibidem)

Questo evidente atto di favoritismo del governo nei confronti di Etete secondo il Tribunale non avrebbe però un valore indiziario perché:

1. le compagnie petrolifere non erano particolarmente felici per l'accresciuto potere di Etete e
2. il favoritismo potrebbe aver avuto la sua radice in ragioni politiche.

L'affermazione sub 1 trova un aggancio nei documenti ma in sé non spiega nulla né introduce fratture nella ricostruzione della vicenda criminosa.

Bisogna nuovamente rimarcare un aspetto già segnalato, di cui però il Tribunale sembra non percepire l'importanza e la complessità: una trattativa di questo genere è fatta anche di contrapposizioni tattiche, e ciascuno degli attori cerca di sedersi al tavolo dei negoziati nelle maggiori condizioni di forza. Questo per la verità avviene in tutti i negoziati.

Ciò non toglie che dopo la lettera del 2 luglio 2010 Eni e Shell continuarono intensamente a trattare con Etete e nel mese di agosto Scaroni e tutto lo stato maggiore di Eni, Obi, dirigenti di Shell e il NSA Gusau erano ad Abuja per discutere dell'affare.

Quanto al "ragionamento alternativo" sub 2 si tratta di una mera congettura. Dice testualmente il Tribunale (pag. 343) che: "*Dan Etete era esponente di spicco dell'area del Delta del Niger e che il sostegno della popolazione di questa zona del Paese era essenziale per la carriera del Presidente Goodluck Jonathan e dei suoi Ministri*". Da dove sia tratta la base probatoria di questa deduzione non è dato sapere.

Ma il punto cruciale del ragionamento del Tribunale giunge a conclusione del paragrafo: "*Ad ogni modo, è evidente che un'intesa illecita fra Dan Etete e i pubblici ufficiali configurerebbe una corruzione "domestica" commessa in Nigeria, quindi estranea alla giurisdizione italiana.*" (sentenza pag. 244)

Ciò appare completamente errato in diritto, per la semplice ragione che un frammento dell'azione criminosa – un frammento delle dimensioni di più di un miliardo di dollari, il denaro che Eni e Shell pagavano ad Etete – doveva essere commesso in Italia o comandato dall'Italia, segnatamente da Milano. Ciò che per giurisprudenza costante radica la giurisdizione italiana.

Si segnala, conclusivamente, anche un'ingiustificata ed erronea svalutazione di un'email di Peter Robinson in cui si parla di "*back channel*" come strumento da utilizzare per arrivare al Presidente.



Il Tribunale ha sostenuto che il termine “back channel” è stato “tradotto dall'accusa come canale illecito, travisando il significato letterale riservato ad altro termine (black channel)”.

Si tratta però di un errore linguistico dal momento che “back channel” significa esattamente ciò che l'accusa sostiene (cfr. Garzanti Linguistica on line: “cosa (f.) persona (f.) che trasmette informazioni in segreto o in modo non ufficiale”) mentre invece l'espressione evocata dal Tribunale – “black channel” – designa un sistema di comunicazione di dati elettronici, non esattamente ciò a cui si riferivano i dirigenti Shell nell'immaginare manovre “diplomatiche” per avere accesso al presidente della Nigeria.

E.4 Gli accordi “illeciti” dell'agosto/ottobre 2010

Questo segmento della vicenda costituisce uno snodo fondamentale, come il Tribunale evidenzia sin dall'inizio nel paragrafo in questione (p. 485 sentenza) dando altresì atto che l'accusa attribuisce valore indiziante:

- all'incontro del 13 agosto 2010 tra i vertici di Eni Scaroni e Descalzi ed il Presidente della Nigeria Goodluck Jonathan, ritenuto espressione di accordi illeciti sulla base di “precedenti e successivi incontri, considerati sospetti, e in forza di informazioni incriminanti, veicolate da Robinson ai suoi superiori il 23 agosto e il 23 settembre”;
- agli accordi preliminari tra i dirigenti Eni e l'intermediario Obi, il quale, a sua volta, incontra il Generale Gusau e il Ministro del Petrolio Diezani Madueke.

Tralasciando, apparendo de plano illogica, l'osservazione del Tribunale che la partecipazione di Obi non sarebbe rilevante perché, mesi dopo, fu tagliato fuori dalla spartizione dei proventi (cfr. sul punto il paragrafo precedente) è bene concentrarsi sulle spiegazioni alternative degli elementi altamente indizianti, soprattutto i documenti, che costellano questo periodo della vicenda.

1. Il Tribunale ripete quanto già affermato in altri punti: “secondo un meccanismo di normale inferenza logica, la natura dei contributi politici attesi da Presidente era intimamente legata alla produzione e agli effetti benefici che ne sarebbero derivati sul piano occupazionale ed economico” (pag. 246)

Quando si parla di una licenza di esplorazione a più di 2000 m. in acque profonde la produzione di petrolio, e i relativi effetti benefici, arriveranno, se tutto va bene, dopo molti, molti anni.

Quindi l'inferenza logica del Tribunale è poco stringente.

Se è vero che ai documenti non dovrebbe essere attribuito “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole” ribadiamo che nell'inglese corrente “political contribution” significa finanziamenti politici, a uomini politici, a partiti, a campagne elettorali. Donazioni, prestiti, altre utilità. Il punto è trattato diffusamente sub H5.2. C'è anche una legge degli Stati Uniti che parla di “political contribution” per indicare i finanziamenti politici.

2. Quella che l'accusa chiama “formula della corruzione”, cioè quella specie di formula matematica che, secondo un documento di Shell, datato agosto 2010, sarebbe stata proposta per definire il quantum per chiudere l'affare ($X+SB+Y=Z$) deve essere intesa nel senso che il risultato indicato con Z (“il pagamento a Etete che sarà accettabile per tutti i players in



Abuja”) designa, secondo il Tribunale: “che il pagamento (che sarebbe diventato di dominio pubblico) fosse considerato equo, e non eccessivamente favorevole alle IOC oppure a Malabu.”.

E’ una spiegazione ai limiti estremi della logica. Che Eni (che suggerisce la formula) fosse preoccupata di fare una bella figura, non si sa bene con chi, è davvero estremamente implausibile.

Inoltre la congettura del Tribunale (che ha totalmente accettato le supposizioni del teste Craig) circa la preoccupazione del governo che il prezzo “fosse considerato equo, e non eccessivamente favorevole alle IOC oppure a Malabu” è smentita, per tabulas, dal fatto che nell’ultima versione del FGN Resolution Agreement non vi è alcuna menzione di pagamenti fatti dalle International Oil Company a Malabu. Anzi, come si è visto, nel testo finale del Resolution Agreement **fu tolto, per espressa richiesta di Eni, ogni riferimento ai soldi che da Eni e Shell sarebbero andati a Malabu** (c’è scritto alla clausola 1.3 (ii) *NAE, per conto di NAE e SNEPCO e del FGN, nominerà un agente escrow per il pagamento al FGN di un importo pari a un miliardo novantadue milioni e quarantamila dollari statunitensi (USD 1.092.040.000) affinché il FGN componga tutte le pretese e/o questioni aperte in merito al Blocco 245 ai sensi della Clausola 3 seguente*)

A riprova che la congettura circa la “volontà di fare bella figura” è completamente infondata si considererà anche che la prima notizia di un’agenzia internazionale di stampa sull’accordo OPL245 – Reuters del 7 dicembre 2011 – riferisce:

“Shell ed Eni hanno riferito a Reuters che tutto il denaro per l’acquisto di OPL245 è stato pagato al governo nigeriano e non a Malabu”

(Shell and Eni told Reuters all money for the purchase of OPL 245 was paid to the Nigerian government and not to Malabu)

3. Un ultimo elemento menzionato dal Tribunale, merita una citazione integrale (pag. 248-249). Da un lato, secondo il Tribunale si tratta di un’ evidente conferma del carattere criminoso dell’operazione. Sicuramente è un elemento che suggerisce “la **violazione del dovere di fedeltà alle direttive societarie**” (enfasi aggiunta). Però, sostiene il Tribunale, non c’è prova che Eni fosse coinvolta in questi problemi (ma allora chi ha violato le direttive societarie?).

4. Scrive ancora il Tribunale:

*Quest’ultimo [Obi] a fronte del rifiuto opposto da Eni a pagare l’intero prezzo della licenza a EVP come originariamente ipotizzato, avanza la proposta alternativa del pagamento su due diversi conti di Malabu, uno destinato a ricevere il prezzo della licenza e l’altro destinato ad essere controllato da Eni e destinato alle commissioni degli intermediari, tra cui la stessa EVP. Quello appena evidenziato può essere considerato un **elemento gravemente indiziante della partecipazione ad accordi illeciti sotto il profilo della violazione del dovere di fedeltà alle direttive societarie, ma nulla dice in ordine all’asserito coinvolgimento di Eni nella retribuzione degli intermediari**. Proprio per questa ragione, l’indizio assume un carattere decisamente equivoco. (enfasi aggiunta)*



Ci si chiede: ma di cosa hanno parlato per un anno Obi, Descalzi e Casula, come risulta dagli sms di Obi?

Ed ancora, se Eni “non era coinvolta” perché Casula incontrò l’Attorney General e Obi il 17 gennaio 2011 per parlare del pagamento delle commissioni ad Obi? (vedi Memoria PM pag. 261)

E.5 - Le fasi conclusive dell'accordo illecito nel periodo novembre 2010 marzo 2011

In questo capitolo il Tribunale dà atto della descrizione dettagliata della conclusione dell'accordo tra Eni-Shell-Etete-il Governo contenuta nella ricostruzione del PM. A questo fine il Tribunale trascrive una parte della Memoria del PM, operando però una certa sintesi che ne diminuisce l'efficacia. Si riporta di seguito il testo della memoria sul punto:

In sintesi dunque i momenti finali dell'accordo sono, ridotti all'essenziale:

1. 15 novembre 2010 - accordo sul prezzo da pagare per OPL 245 (presenti l'Attorney General, Robinson, Casula e Armana e un emissario di Etete)

2. 15 dicembre 2010 - accordo sul nuovo schema che è stato ideato per “costruire” l'operazione come una nuova assegnazione di OPL245 da parte del governo (presenti l'Attorney General e Armana; Shell accetta il nuovo schema e nelle settimane successive elabora i nuovi testi contrattuali; Etete non mostra opposizione)

3. 26 marzo 2011; accordo sul nuovo draft di FGN Resolution che non prevede tra le parti Malabu e non menziona che la “consideration” sarà versata a Malabu,

Il primo è l'accordo sostanziale sulla corruzione. Il secondo l'aggiustamento “giuridico” del regolamento di interessi illeciti. Il terzo è un accordo fondamentalmente “cosmetico” – e però è anche la base della difesa più antica e insistente fatta valere dal nostro ente di stato in tutte le sedi

(anche parlamentari) in cui è stata chiesta chiarezza sull'operazione OPL245.

(vedi Memoria PM pagg. 8-9)

E.6 – le obiezioni del Tribunale

Il Tribunale nega che quella rappresentata sia una conclusione coerente della lunga trattativa, una conclusione che trova una soluzione a tutti i problemi, ovvero:

1. un “pagamento a Etete che sarà accettabile per tutti i players in Abuja”, e difatti uno di essi – l'Attorney General – dette l'OK

2. l'esigenza di Eni e Shell di non rischiare di essere spossessati per via giudiziale della *res illicita* acquistata; il governo accetta infatti di essere il garante del loro indisturbato possesso di OPL245,



qualunque controversia sulla proprietà possa essere in futuro intentata, rilasciando una nuova licenza;

3. l'esigenza, soprattutto di Eni, di non far apparire che i loro soldi finiscano in mano al pregiudicato Etete.

Il Tribunale ritiene che queste (1, 2 e 3) sarebbero esigenze "lecite" (p. 249: "l'analisi degli eventi accaduti nelle date riportate non permette di cogliere alcun elemento indiziario grave e preciso che riveli la conclusione dei contestati rapporti illeciti") affermazione con la quale non si ritiene di poter in alcun modo convenire, e certamente con riferimento al punto I (determinazione del quantum da pagare a titolo di corruzione)

Vi sono poi argomenti aggiuntivi. Per esempio il Tribunale nota che:

"Se l'accordo corruttivo deve necessariamente contemplare l'assunzione da parte del pubblico ufficiale dell'impegno a compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, il 15 novembre 2010 non risulta che il Governo, attraverso l'Attorney General, abbia assunto l'impegno a compiere alcunché" (pag.250).

Si obietta che il 15 dicembre 2010 si è convenuto il prezzo del mercimonio. L'essenza della corruzione.

Nel paragrafo successivo, "6.2 Le pressioni indebite del pubblico ufficiale Adoke Bello" il Tribunale ribadisce la sua contrarietà a considerare quello descritto come un vero accordo corruttivo. Scrive il Collegio:

Il 15 novembre 2010 non si conclude un accordo tra le parti, ma si assiste all'adesione di Etete al prezzo offerto dalle compagnie Eni e Shell per effetto della minacciosa pressione da parte di Adoke Bello, il quale aveva paventato l'intenzione, nel caso di ulteriore stallo nella negoziazione, di revocare la licenza (sentenza pag. 251).

Si tratta della teorica della concussione, o induzione indebita, avanzata dal Tribunale nella parte iniziale dedicata a possibili "ragionamenti indiziari alternativi". Nei paragrafi da A.3 a A.10 si sono esposti tutti i vizi di illogicità e contraddittorietà intrinseca di tale ipotesi, che è totalmente congetturale e anche molto poco realistica visto che attribuisce superpoteri ad un Attorney General di un paese africano in una trattativa con due grandi multinazionali del petrolio.

Quanto al carattere indiziario dell'accertato interessamento di Eni al pagamento delle commissioni a Obi, il Tribunale – non trascurando questo importante dato processuale – ipotizza che Eni volesse fondamentalmente evitare una causa civile, che cioè "Eni non fosse del tutto indifferente alla soddisfazione delle richieste economiche avanzate da EVP nei confronti del proprio "principal", e ciò a cagione dei profili di responsabilità negoziale che EVP avrebbe potuto altrimenti vantare con riguardo ad Eni in virtù del Confidential Agreement sottoscritto." (pag. 252)

Si tratta di una pura supposizione. E' forse più realistico pensare che non fosse l'ipotetica violazione del "confidentiality agreement" a impensierire l'Eni e che la società italiana volesse evitare ben altri



problemi per effetto di un atteggiamento aggressivo di Obi – che molto aveva visto della trattativa e molti discorsi aveva avuto con Descalzi e Casula.

In ogni caso si parla di pure congetture, visto che Eni, malgrado l'iniziale lettera scritta a Eni dai consulenti Raiffeisen per conto di Obi in data 15 aprile 2011 e taluni documenti successivi provenienti da Obi che affermano "*Questa azione è rivolta principalmente contro ENI Spa (IOC italiana quotata al NYSE) e alla sua controllata al 100% Nigerian AGIP Exploration Limited;*" (cfr. Memoria PM p. 126) per motivi allo stato non chiariti non fece mai causa a Eni.

E.7 – osservazioni del Tribunale sul ruolo dei pubblici ufficiali

La trattazione sul punto sarà estremamente sintetica anche per la brevità dello spazio (dieci pagine in tutto) dedicato dal Tribunale a delineare il ruolo e l'attività dei pubblici ufficiali.

Questa materia, all'evidenza estremamente rilevante, è stata trattata nella memoria PM nel capitolo 3 – I pubblici Ufficiali (pagg. 34-83). In aggiunta a quanto di seguito rappresentato, si fa rinvio integrale a ciò che è esposto in quella sede.

Venendo alle obiezioni del Tribunale, ripartite per singoli pubblici ufficiali:

Il presidente Goodluck Jonathan

Secondo il Tribunale egli sarebbe stato mosso da rapporti di "*subalternità/riconoscenza con Etete*" (256). Non viene spiegato perché ciò contrasterebbe (anzi!) con l'assunto, perfettamente logico, che Jonathan fosse evidentemente ben intenzionato a favorire il suo ex datore di lavoro (Jonathan era stato il professore dei figli di Etete). Non viene riportato o analizzato alcuno dei numerosi documenti (mail Shell, sms Obi) che lo chiamano in causa. I commenti degli "*informatori di Shell*" (così li chiama il Tribunale, in realtà erano senior advisors che trattavano alla pari con gli altri dirigenti Shell di primo piano) vengono liquidati dal Tribunale come voci correnti nel pubblico o commenti dettati da avversione.

Alla fine viene proposto – come ragionamento indiziario alternativo – **che vi sia stata corruzione, ma tutta nigeriana**. Scrive il Tribunale:

le argomentazioni accusatorie assumono valenza indiziaria della conclusione di un accordo illecito tra Etete e il Presidente della Nigeria precedente al 2 luglio 2010, senza che a tale intesa abbiano preso parte le compagnie petrolifere. (pag. 256).

Si ribadisce che un grosso frammento dell'azione – i soldi – sarebbero arrivati, come arrivarono, per 980 milioni da Eni e 112 milioni da Shell.

Il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke

Per Alison Madueke il Tribunale fa valere l'argomento di un'asserita illogicità di "*essersi fatta corrompere da Etete, con l'aiuto di Shell, per un compiere atto contrario ai doveri dell'ufficio (la conferma della licenza del 2 luglio 2010) che risultava però assolutamente pregiudizievole per Shell.*" (pag. 257)



La conclusione *tranchant* del Tribunale non tiene però conto del fatto che la storia della trattativa **non termina nel luglio 2010 ma 9 mesi dopo.**

E' questo il consueto vizio di motivazione che deriva dalla frammentazione e parcellizzazione degli elementi processuali. Nella motivazione del Tribunale, come abbiamo visto, la trattativa viene divisa in 4 periodi e ognuno viene esaminato come fosse una storia a sé.

Vi sono elementi di cedevolezza, da parte del Tribunale, rispetto all'ipotesi d'accusa, come quando riconosce che *"Il fatto di aver rinvenuto presso la Shell una copia non firmata del citato provvedimento [la conferma di OPL245 a Etete] conferma l'esistenza di rapporti informali derivanti dal pregresso legame contrattuale, ma non pone in discussione l'illogicità del ragionamento indiziario dell'accusa, che riconduce con assoluta certezza l'operare del Ministro del Petrolio all'esistenza di accordi corruttivi sottostanti e precedenti, ma che certamente non coinvolgevano le compagnie petrolifere, bensì soltanto Etete. (sentenza pag. 257)*

Viene però riproposta la tesi che *"Di tutta evidenza, si tratterebbe comunque di reato commesso in Nigeria e quindi estraneo alla giurisdizione italiana"* (ibidem)

Non si possono che ribadire le consuete obiezioni: ma i soldi chi li pagava? E la licenza a quali società è stata concessa?

Il Ministro della Giustizia Adoke Bello

Si è già avuto modo di sottolineare al par. A3 che il Tribunale ha sottolineato molto negativamente il fatto che Adoke abbia ricevuto *"utilità patrimoniali"* dai proventi di OPL245. Si è anche detto, ai paragrafi da A6 a A10 che ricondurre questa condotta di Adoke Bello ad una "costrizione" che egli esercitò su Etete è una lettura fortemente illogica e contraddittoria degli elementi di causa.

Nella parte della sentenza che viene qui analizzata il Tribunale propone un'ulteriore possibile spiegazione dei guadagni ottenuti da Adoke Bello: *"la stessa pubblica accusa evidenzia che un possibile accordo fra Dan Etete e Adoke Bello potrebbe essere scaturito dalla volontà dell'Attorney General di conseguire l'utilità derivante dal soddisfacimento di pregressi crediti professionali, fatto certamente diverso ed estraneo dal perimetro dell'imputazione."* (pag. 257)

Salvo a precisare che mai la pubblica accusa ha ipotizzato ciò che il Tribunale sostiene (deve esserci stato un malinteso o forse una trascrizione non perfettamente fedele della requisitoria orale) si evidenzia che la tesi che Etete abbia pagato debiti professionali nei riguardi di Adoke è completamente destituita di base probatoria.

Lo ha affermato Agaev in dibattimento per limitare l'effetto delle sue precedenti dichiarazioni, che gli venivano contestate:

PUBBLICO MINISTERO - Pagina 128 interrogatorio 30 marzo 2016. Imputato Agaev "400 million, Etete mi ha detto che doveva pagare 400 milioni a diverse persone, ad Adoke e altri", in inglese "He has to pay 400 million to different people, to Adoke and others". E poi ancora lei dice "Lui mi ha menzionato solo Adoke e gli altri, lui diceva che erano in



troppi, troppe persone che mi hanno aiutato, diceva, nella battaglia per questo blocco", domanda "l'unico nome che lei ha sentito era Adoke?", "Adoke, sì".

INTERPRETE - *"Adoke ha lavorato per lui anche nel periodo precedente, e ha detto che gli ha pagato tanto già prima quando Adoke faceva le funzioni del suo legale".*

PUBBLICO MINISTERO - *Quando faceva queste funzioni di legale?*

INTERPRETE - *"Non ne ho informazioni precise sull'argomento (udienza del 26.6.2019 p. 67)*

Si tratta certamente di affermazioni utilizzabili nei confronti di Agaev. E da escludersi, ma lo stesso Agaev dice di non sapere nulla in proposito, che possano fornire una base probatoria per affermare, come fa il Tribunale, che le utilità ricevute da Adoke derivino da pregressi rapporti professionali..

Obiorah, Bature, Gusau

Obiorah è un senatore nigeriano che "ricevette un bonifico di 11 milioni di dollari da parte di Etete con denaro proveniente dall'operazione OPL 245". A fronte della dichiarazione confermata da Agaev in dibattimento il suo coinvolgimento nella ricezione dei soldi di OPL.245 sembra avere una base logica.

PUBBLICO MINISTERO - *Etete le disse a chi doveva pagare questi 400 milioni?*

INTERPRETE - *"Ha detto che aveva un sacco di amici ai quali... che l'aiutavano nell'arco degli anni, aveva un sacco di amici anche nel parlamento, al Senato, li aiutavano anche finanziariamente, e quindi lui doveva ripagare i suoi debiti". (udienza del 26.6.2019 p. 67)*

Quanto a Bature e Gusau, le loro posizioni sono trattate da pag. 52 a pag. 63 della Memoria PM cui sul punto si fa integrale rinvio.

Sono stati gli artefici del ri-avvicinamento di Shell a Etete nell'ottobre 2009. Hanno partecipato a un lungo tratto della negoziazione.

Nella sentenza si afferma testualmente che il pubblico ufficiale Bature (definito negli atti Gusau's man) che fu membro della House of Representatives nel periodo 2011-2015, ha "partecipato in Inghilterra al traffico di contanti provenienti dai fondi OPL 245 tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014". (sentenza pag. 262)

Quindi un altro pubblico ufficiale che ha partecipato alle trattative e ha avuto parte dei soldi di OPL.245 "a sua disposizione".

Nella sostanza, di tutti questi pubblici ufficiali di cui il Tribunale esamina la posizione, non ce n'è neanche uno che possa essere ritenuto "estraneo ai fatti". Malgrado la formula di assoluzione.

Quanto a Bayo Ojo si rimanda ai paragrafi da D2 a D2.1 del presente atto e alla Memoria PM pagg. 82-83.

F. L'atto contrario ai doveri d'ufficio

F.1

Il tema della contrarietà dei Resolution Agreements del 29.4.2011 ai doveri d'ufficio dei pubblici



ufficiali coinvolti è superato dal Tribunale ricorrendo ad assunzioni arbitrarie, semplificazioni, argomenti intrinsecamente contraddittori o acritica adesione alle tesi dei consulenti della difesa.

Il primo tema che viene affrontato è quello della rilevanza del conflitto di interessi derivante dalla originaria autoassegnazione di Etete nel 1998: sul punto si è già argomentato supra sub. D e pertanto si rimanda a quei passaggi dell'atto di appello.

In questa sede va però presa in considerazione, poiché riveste carattere generale, la tesi del Tribunale per cui *“l'infondatezza del ragionamento accusatorio è tale che il Pubblico Ministero è costretto a contraddirsi laddove esplicitamente afferma che la conferma della licenza alla società Malabu nel 2010 ha legittimato la stessa a vendere la licenza”*: *“La conferma di tale riassegnazione ha dato un'enorme forza a Etete nei negoziati con le compagnie petrolifere e con Shell in particolare, non sussistendo più alcun vincolo legale alla completa cessione dell'asset anche a terzi”* (p. 269).

Il concetto è ripreso nelle pagine successive per ribadire la legittimità degli accordi del 2011, quelli in contestazione, ove confrontati con i diritti derivanti dai titoli che Etete aveva ricevuto nel 2006 da Obasanjo e nel 2010 da Jonathan:

“Si assume poi che il Ministro Adoke Bello, che agiva in sintonia con il Ministro del Petrolio a seguito di delega presidenziale, avrebbe accolto tutte le pretese avanzate dalle compagnie petrolifere nell'ambito della trattativa solo in quanto parte di un accordo illecito che si sarebbe formato anche con i rappresentanti delle compagnie medesime, senza considerare che il comportamento del Ministro poteva parimenti dipendere da un accordo illecito preesistente, tenuto conto che la conferma della licenza a Malabu del luglio 2010 già conferiva alla società diritti analoghi alle pretese avanzate dalle compagnie petrolifere nel corso della negoziazione. In particolare, l'esclusione del Governo dai futuri vantaggi derivanti dai diritti di sfruttamento era già prevista dall'atto transattivo del 2006 e dalla riconferma nel 2010, atti molto più favorevoli al privato concessionario Malabu rispetto al resolution agreement perché, oltre ad escludere il Governo dagli utili, non contemplava il diritto di subentrare nella licenza petrolifera. Di conseguenza, ancora una volta, l'eventuale illegittimo uso del potere discrezionale dei Ministri e del Presidente della Nigeria deve essere collocato nel 2006 e nel 2010, ma non nel 2011, quando, al contrario, le compagnie hanno ceduto sui diritti di rientro nella licenza (back-in rights), diritti che erano stati esclusi in quella concessa a Malabu” (p. 269, grassetto aggiunto).

Secondo il Tribunale, quindi, non vi è corruzione perché le condizioni favorevoli sancite a favore di Eni e Shell negli accordi del 2011 erano uguali, o addirittura più limitate, di quelle riconosciute in precedenza a Etete.

L'argomento tradisce ancora una visione formalistica dei dati processuali, assimilando situazioni – le assegnazioni a Etete e le assegnazioni alle compagnie petrolifere – che non hanno nulla in comune. Tanto la transazione del 2006 che la riassegnazione del 2010, sui cui profili di illegittimità si è già riferito, erano atti del Governo che servivano a consentire a Etete di vendere la licenza OPL245: erano disposizioni - quelle sui diritti - contenute in semplici lettere indirizzate a Malabu da un Ministro e subito smentite o rettificcate o meglio precisate da un altro Ministro o dallo stesso Presidente dopo pochi mesi, fino alla lettera di riassegnazione del luglio 2010 che anch'essa ha avuto bisogno di successive modifiche – sempre tramite la lettera di un Ministro – per derogare ai termini di pagamento. Una situazione fluida, insomma, che rispecchiava l'andamento dei rapporti e degli interessi tra Etete e la parte politica al potere, ma che poco o nulla aveva comunque a che fare con le condizioni di



sfruttamento della licenza: tutti erano consapevoli del fatto che Etete e la sua società di comodo Malabu non si sarebbe mai messi a cercare petrolio in acque profonde, ma intanto si dava a Etete un titolo.

Certamente erano atti illegittimi e certamente erano funzionali a interessi privatistici. Certamente l'interesse pubblico della Nigeria, con quegli atti, è stato compromesso, dotando Etete di una forza contrattuale abusiva a fronte del pagamento di pochi spiccioli.

Ma il detrimento per l'interesse pubblico nigeriano si è consolidato solo al momento del subentro delle compagnie petrolifere Eni e Shell, che è avvenuto solo nel 2011 e per iniziativa del Governo.

Al più, se si fosse realizzato l'originario schema di compravendita privata tra Etete e le compagnie petrolifere, si sarebbe potuto argomentare che Etete aveva disposto privatisticamente di un bene acquisito forse illegittimamente, a rischio e pericolo delle compagnie petrolifere.

Ma la realtà è andata in un altro modo e gli accordi del 2011 sono stati costruiti dall'inizio con l'intervento di Eni, Shell, del Governo e di Etete. Il Governo, con gli accordi del 2011, ha svenduto gli interessi della Nigeria confermando il titolo di Etete e prevedendo condizioni di sfruttamento estremamente favorevoli per gli acquirenti.

In pratica, il fatto che il Governo avesse commesso atti illegittimi nel 2006 e nel 2010 non può comportare la legittimità dell'ulteriore atto del 2011. A ben vedere, le cose stanno esattamente al contrario.

F.2

Secondo il Tribunale la piena legittimità degli accordi transattivi del 29.4.2011 trova *“definitivo riscontro nella sentenza del 13 aprile 2018 del Giudice Binta Njako che ha sancito la conformità al diritto nigeriano degli accordi transattivi, pronunciandosi sulla domanda di accertamento promossa proprio da Adoke Bello, il Ministro incriminato”* (p. 269).

L'affermazione desta stupore, poiché leggendola sembrerebbe di capire che il 13 aprile 2018 il giudice Binta Nyako abbia sancito la conformità al diritto nigeriano degli accordi del 29 aprile 2011.

Così non è. La lettura della sentenza, nella traduzione di 14 pagine prodotta dalla difesa Eni sub.290.1, rivela una realtà molto diversa.

Il Giudice nigeriano, infatti, non era stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità degli accordi del 2011, ma sulla possibilità che il Ministro della Giustizia, secondo la Costituzione nigeriana, possa essere ritenuto personalmente responsabile per un atto compiuto su delega, legittimamente formalizzata, del Presidente della Repubblica:

“Ciò che rileva attiene alla circostanza che il Ricorrente abbia o meno il diritto di chiedere un'interpretazione delle disposizioni della Costituzione che lo riguardano. È opinione di questa Corte che il Ricorrente abbia tale diritto e questa Corte lo conferma.

...

La Citazione Introduttiva chiede semplicemente di accertare la misura dei Poteri Presidenziali contenuti nella Sezione 5 della Costituzione della Repubblica Federale di Nigeria, del 1999 e successive modifiche, e



se il Ministro nominato ai sensi della Sezione 147 che opera in base alle istruzioni del Presidente ai sensi della Sezione 148 della Costituzione (come asserisce il Ricorrente) possa essere considerato responsabile in prima persona per aver eseguito tali direttive del Presidente”.

Una questione di diritto nigeriano che in nessun modo entra nel merito di profili di illiceità, nemmeno allegati, degli accordi del 2011.

Più precisamente, al Giudice viene chiesto di stabilire:

(a) Se dalla lettura congiunta della sezione 5(1), sezione 147 (1), Sezione 148(1) e Sezione 150(1) della Costituzione della Repubblica Federale della Nigeria 1999 (e successive modifiche), risulti che i poteri esecutivi della Federazione siano in capo al Presidente il quale possa esercitarli direttamente oppure attraverso un Ministro del Governo della Federazione.

(b) Se il Ricorrente, mentre era Ministro al servizio della Repubblica Federale di Nigeria, possa essere considerato responsabile in prima persona delle azioni compiute in esecuzione delle legittime direttive/autorizzazioni del Presidente nell'esercizio dei poteri esecutivi del Presidente stesso di cui quest'ultimo è investito ai sensi della Sezione 5(1) della Costituzione della Repubblica Federale della Nigeria 1999 e successive modifiche

La valutazione del Giudice è nel senso che:

Nel complesso, la Corte è convinta che le disposizioni delle sezioni 5 (1), 147 (1), 148(1) e 150 della Costituzione della Repubblica federale della Nigeria 1999 (e successive modifiche) siano chiare ed inequivocabili e debba essere dato loro un significato letterale e ordinario. Pertanto, si ritiene che i poteri esecutivi della Federazione conferiti al Presidente in virtù della sezione 5 (1) della Costituzione possano essere esercitati dallo stesso direttamente o tramite Ministri da lui nominati. Per il combinato delle sezioni 5 (1), 147 (1), 148 (1) e 150 della Costituzione, il Ricorrente che è stato nominato Ministro nel Governo della Federazione dall'allora Presidente della Repubblica Federale della Nigeria, Goodluck Ebele Jonathan GCFR, abbia esercitato il Potere Esecutivo della Federazione conferitogli dal Presidente stesso e sotto la sua direzione, e che il Ricorrente, nell'esercizio della funzione di Ministro del Governo della Federazione non può essere ritenuto personalmente responsabile per aver eseguito le legittime direttive o le istruzioni del Presidente.

È arbitrario pertanto desumere da questa sentenza una qualche patente di legittimità data da un Giudice nigeriano agli accordi del 2011, perché il petitum del ricorrente era un altro.

E anzi, nella parte in cui Adoke ha richiesto uno “sconfinamento” a proprio favore, il Giudice ha respinto la richiesta affermando di non **avere potuto concedere la richiesta volta a “un accertamento che l'accusa nei confronti del Ricorrente da parte della Commissione dei Reati Economici e Finanziari per aver eseguito le legittime direttive e aver attuato le disposizioni del Presidente nel periodo in cui ricopriva la carica di Ministro del Governo della Federazione sia illegale, nulla e invalida, e non coerente con il significato delle disposizioni contenute nella Sezione 5(1) della Costituzione della Repubblica Federale della Nigeria”.**

F.3

Con riferimento ai vari profili di contrarietà degli atti amministrativi la pubblica accusa ha valorizzato, prima ancora delle valutazioni del proprio consulente tecnico Dayo Aoyade, l'elemento documentale derivante dalla lettera del 1 aprile 2011 del direttore del Dipartimento delle Risorse Petrolifere (DPR), Andrew Obaje.



In tale documento, indirizzato all'Attorney General Adoke Bello nel momento finale delle trattative per l'emissione della licenza, il DPR assume una posizione durissima nei confronti delle condizioni contrattuali che si andavano delineando e che avrebbero portato all'accordo del 29.4.2011, giudicato lo schema di accordo "*altamente pregiudizievole per gli interessi del governo federale*". Sono elencati, tra l'altro, i seguenti punti critici (enfasi aggiunta):

(i) *Malabu non ha ancora versato il Bonus di firma per la riassegnazione dell'OPL 245 oggetto della sentenza di omologazione della transazione pronunciata nel procedimento tra questa e il Governo Federale. Inoltre, il pagamento di FGN a favore di Malabu affinché rinunci al proprio diritto sul Blocco, diritto che, a causa dell'omesso pagamento del Bonus di firma, deve ancora insorgere, costituirebbe un pagamento a favore di Malabu per un bene che ancora non possiede. Inoltre, è completamente contrario alla legge e al Petroleum Act in particolare, che una parte acconsenta all'assegnazione o riassegnazione di un'OPL o OML da parte del Ministro.*

(ii) *SNUD non vanta alcun diritto su OPL 245, salvi i diritti previsti nel PSC 2003 tra questa e NNPC in qualità di unico concessionario del Blocco. Anche sotto tale prospettiva, i diritti di cui al PSC 2003 sono cessati in virtù della riassegnazione del Blocco a Malabu. Pertanto, non sussiste un fondamento giuridico o di fatto per poter affermare che SNUD attualmente vanti alcun diritto sul Blocco 245*

(iii) *Garantire OPL245 a NAE e SNEPCO nella maniera proposta nel Resolution Agreement sarebbe contrario alla prevalente pratica in Nigeria nel momento in cui le Oil Prospecting Licenses sono ora assegnate sulla base di gare trasparenti aperte e competitive. FGN impegnandosi a ri-allocare la Licenza a NAE e SNEPCO in questa maniera esporrà se stesso allo scandalo e anche a future controversie, ancor di più se si considera che NAE, fino a questo momento, non era parte di nessuna delle transazioni incorse tra le parti in relazione a OPL245*

(iv) *Inoltre, il Resolution Agreement propone di assegnare l'OPL 245 a NAE e SNEPCO su una base "Sole Risk", senza che FGN o alcuna delle sue agenzie abbiano il diritto di subentro (back-in) in alcuna futura OML derivante dal Blocco (ciò risulta insostenibile in quanto le parti non possono in base ai loro accordi escludere l'applicazione di una legislazione in vigore). FGN, accedendo a tale proposta getterebbe via un enorme ammontare di risorse finanziarie, a maggior ragione considerando che ai sensi del [PSC] 2003 NNPC era il concessionario del blocco. Infatti, non vi è alcuna giustificazione economica per rimuovere NNPC quale concessionario ed escludere il diritto di FGN tramite NNPC di subentrare nel blocco o di avere una quota di qualsiasi produzione del Blocco. Tale accordo lascerebbe a FGN ben poco dell'enorme valore economico potenziale del Blocco e creerebbe incertezza rispetto all'interpretazione ed applicazione delle rilevanti leggi nigeriane nel settore.*

(xix) *Inoltre, non è una politica razionale per FGN mettersi d'accordo con privati per minare lo scopo e la finalità di ogni normativa o regolamentazione futura che FGN possa adottare rispetto al regime fiscale applicabile a operazioni di produzione petrolifera. Questo sarebbe l'effetto diretto della condizione contenuta nel proposto Resolution Agreement che vuole che le parti dell'accordo si*



incontrino e concordino quelle modifiche al Resolution Agreement o ad ogni altro accordo derivato tra esse, con la finalità di compensare gli effetti sfavorevoli di ogni futura modifica della legge.

Tale lettera, pur non avendo avuto un effetto impeditivo degli accordi, è senz'altro la prova più qualificata del fatto che molti punti che Eni e Shell cercavano di inserire nell'accordo (e ci riuscirono in massima parte) non fossero conformi al diritto nigeriano, alle prassi in vigore e in ultima analisi agli interessi della nazione nigeriana. Quanto basta, si ritiene, per definire un uso scorretto della discrezionalità amministrativa di un pubblico potere.

Il Tribunale, al contrario, minimizza tali qualificate critiche con argomenti "ad personam" che alludono alla scarsa conoscenza del diritto petrolifero nigeriano da parte del Department of Petroleum Resources:

"L'accusa, facendo proprie affermazioni di dipendenti del Governo Nigeriano, non esperti di diritto, ma interessati a difendere il massimo profitto a prescindere dalle peculiarità della licenza oggetto delle trattative in corso, afferma l'illegittimità degli accordi del 29 aprile 2011" (p. 267, grassetto aggiunto)

"Altrettanto discutibili appaiono le affermazioni del DPR nella lettera del 1° aprile, con la quale venivano poste obiezioni al rilascio della licenza, in parte già superate con le trattative sulle medesime questioni sollevate da NNPC, ma anche altre e diverse obiezioni giuridiche non poste in modo corretto, forse anche perché esposte da un ufficio che non aveva specifica competenza legale" (p. 271)

Tali considerazioni sono sorprendenti perchè riferite all'organo tecnico che istituzionalmente in Nigeria si occupa della regolamentazione del settore Oil&Gas. Sarebbe come dire, in Italia, che l'"Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente - ARERA" non ha competenze legali in materia di energia. O il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute non ha competenze giuridiche.

Il DPR era, e a quanto consta è ancora, l'organo istituzionalmente deputato a controllare il rispetto della normativa nigeriana in riferimento al settore petrolifero: come espressamente indicato nel sito istituzionale

"IL DPR per legge ha la responsabilità di assicurare l'osservanza delle leggi sul petrolio, i regolamenti e le linee guida nell'industria dell'Oil & Gas" (DPR has the statutory responsibility of ensuring compliance to petroleum laws, regulations and guidelines in the Oil and Gas Industry)

Il CT della difesa Ayola nella sua consulenza scritta ha definito il DPR "il braccio tecnico del Ministero" i cui compiti includono "introdurre politiche petrolifere" (pag. 22)

E d'altronde le valutazioni del Tribunale sul punto contrastano perfino con il giudizio espresso da un dirigente Eni, Giorgio Vicini, le cui dichiarazioni sono riportate a pag. 274 della sentenza:

"Se NNPC non è d'accordo, NNPC e poi eventualmente anche il DPR, non è d'accordo, mi spiace ma non c'è possibilità". Chiaramente perché NNPC? NNPC era la società di Stato, ma svolgeva anche il



ruolo di esperto del tema oil and gas. La stessa cosa il DPR"

F.4

Le parti della motivazione più specificamente dedicate ai vari profili di contrarietà degli atti amministrativi sono integralmente adesive delle valutazioni espresse dai consulenti delle difese. Si ritiene in proposito di doversi riportare alla relazione del consulente dell'accusa, Prof. Aoyade, per l'esposizione di tutte le anomalie presenti negli accordi del 29.4.2011 e, con specifico riferimento alle obiezioni sui consulenti delle difese, a quanto riportato nella Memoria PM sub capitolo 7.

Sia consentito in questa sede, tuttavia, evidenziare alcuni punti specifici in cui gli argomenti utilizzati dal Tribunale contengono vistose incongruenze.

F.4.1

Sull'applicabilità del regime favorevole previsto dal Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contracts Decree N. 9 of 1999 (DOIBSCA).

Il Resolution Agreement del 29.4.2011 prevede che il Production Sharing Agreement (PSA) tra Eni e Shell - ossia l'accordo sulla produzione - venga "trattato e ritenuto" come fosse un PSC, lo schema di Production Sharing Contract previsto dalla legge sopra indicata (DOIBPSCA 2004).

L'applicabilità di tale normativa prevede una serie di benefici:

- la durata dell' OPL (5-10 anni),
- la riduzione delle imposte sui profitti sul petrolio (PPT) (50% invece dell'85%)
- un trattamento speciale per le spese in conto capitale qualificate
- nonché pagamenti graduali di royalty per le acque profonde, che vanno dal 12% in zone di profondità dai 201 ai 500 metri, allo 0% per aree in zone di profondità superiore ai 1000 metri.

Nel caso del blocco 245, situato nel golfo del Niger a circa 2000 metri di profondità, le royalties sarebbero state uguali a zero.

Il punto chiave è che per accedere a questi benefici la parte privata deve formalizzare un accordo con NNPC (National Nigerian Petroleum Corporation) parte pubblica, ovvero con un altro detentore della concessione (*license holder*), intendendosi con tale locuzione qualsiasi società nigeriana che detiene una concessione di prospezione petrolifera o una concessione di estrazione petrolifera.

In sostanza i PSC sono stipulati

- tra l'ente statale NNPC, o una società nigeriana - da una parte – e
- società petrolifere internazionali dall'altra.

Nel caso in esame l'accordo cui si applica il regime favorevole è intercorso tra Eni e Shell. Manca, pertanto, la parte nigeriana, il cui beneficio è condizione per l'applicabilità della normativa speciale.



Questa chiarissima conclusione – e cioè che il contratto tra Eni e Shell **non** intercorre tra società nigeriane, almeno da una parte -- è confermata in punto di diritto dalla legge che nel 2010 è entrata in vigore per riconoscere il c.d. *local content* [letteralmente: contenuto locale] cioè la preferenza accordata alle imprese locali (*Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act - NOGICDA - 2010*), che espressamente afferma che:

“Società nigeriana significa una società formata e registrata in Nigeria in conformità alle previsioni della Legge sulle Società e materie collegate [Companies and Allied Matters Act] con non meno del 51% di quote di capitale appartenente a nigeriani”.

Inoltre, a togliere ogni dubbio sulla valenza generale di tale definizione, vi è la disposizione dell'art. 1 del NOGICDA, secondo cui *“nonostante qualsiasi elemento contrario contenuto nel Petroleum Act o in qualsiasi altro atto legislativo, le disposizioni della presente Legge si applicano a ogni questione relativa al content nigeriano rispetto a tutte le operazioni o transazioni svolte nel settore del petrolio e del gas nigeriani o in collegamento allo stesso”.*

A questo punto sembrerebbe chiaro che:

- NAE e SNEPCO – le parti formali del PSA - sono controllate da Eni e Shell.
- Il NOGICDA dice che per essere considerata nigeriana la società deve avere la maggioranza del capitale nigeriano.
- Questa legge ha portata generale si applica anche in deroga a quanto stabilito da altre leggi precedenti.

Il Tribunale, pur riconoscendo l'esattezza dei dati di partenza, arriva alla conclusione opposta che NAE e SNEPCO devono essere considerate società nigeriane e che quindi la previsione dell'applicabilità del regime favorevole del DOIBSCA non è illegittima:

“la forza definitoria dell'art. 106 [quello che prevede la definizione di società nigeriana. ndr] non si limita al solo testo del NOGICDA, ma si estende a tutte le disposizioni relative al settore del petrolio nigeriano, ivi compresa quella contenuta del DIBPSA. Tale vis expansiva, tuttavia, trova un limite giuridico di tipo teleologico legato alla finalità del NOGICDA di incentivare la diffusione del "content" nigeriano, ossia "la quantità di valore composito aggiunto a o creato nell'economia nigeriana da uno sviluppo sistematico di capacità ed abilità attraverso il volontario utilizzo delle risorse e servizi umani, materiali nigeriani nel settore petrolifero e del gas nigeriano". Pertanto, la valenza universale riconosciuta dall'art. 1 trova una intrinseca limitazione ai soli settori che riguardano utilizzo delle risorse e servizi umani, materiali nigeriani nel settore petrolifero e del gas nigeriano, con conseguente esclusione dei settori dell'esplorazione e della ricerca propriamente detti” (p. 277, grassetto aggiunto).

L'interpretazione teleologica è poi completata da una pretesa conferma di ordine logico:

“Diversamente opinando, del resto, si dovrebbe giungere alla conclusione che holders di una licenza relativa a giacimenti in acque profonde siano solo le compagnie con maggioranza del capitale nigeriano. Le attività di esplorazione richiedono tuttavia l'impiego di risorse finanziarie e di competenze tecniche che possono rinvenirsi solo nelle più importanti compagnie petrolifere internazionali. Una rigida limitazione come quella prospettata nella consulenza del Pubblico Ministero



condurrebbe quindi al paradosso di rendere di fatto impossibile l'attività di sfruttamento dei giacimenti offshore, con conseguente frustrazione delle finalità di incentivo per l'economia locale che si pongono alla base della normativa prevista dal NOGICDA" (p. 278).

Le argomentazioni sopra riportate non sono condivisibili: innanzitutto, a fronte della chiarezza del dato normativo non pare ammissibile ricavare drastiche limitazioni alla portata generale della definizione in virtù di una interpretazione teleologica quantomeno incerta. Rispetto a questa indicazione definitoria non si vede perché le controllate di Eni e Shell debbano essere considerate società nigeriane e così godere dei correlati benefici economici.

Il ragionamento "paradossale" per cui l'interpretazione proposta renderebbe "di fatto impossibile l'attività di sfruttamento dei giacimenti offshore" è errato, perché non considera che la limitazione alle società nigeriane è riferita esclusivamente agli *holder*, ossia alla parte che detiene la licenza, che farà accordi con le società straniere per lo sfruttamento della licenza. Sono questi gli accordi in cui, proprio per favorire gli investimenti stranieri, sono previste condizioni di favore: le società straniere sfruttano la licenza beneficiando di condizioni di favore, la società nigeriana (o NNPC) beneficia di tale sfruttamento quali detentori della licenza.

Tale ricostruzione, comunque logica, non è frutto di speculazioni o congetture: in molti punti del vasto materiale probatorio e nelle consulenze è emersa la fondamentale distinzione tra gli *equity rights*, cioè quelli del detentore della licenza, e i *contractual rights*, quelli collegati allo sfruttamento: questa distinzione è stata del tutto ignorata dal Tribunale che ciononostante si è avventurato nella formulazione di un'interpretazione della normativa nigeriana che non trova riscontro nelle norme citate.

F.4.2

Uno dei profili più dibattuti è stato quello relativo alla previsione, nei Reesolution Agreements, di "espresses limitazioni e vincoli al potere del governo nigeriano, e di ogni ente o agenzia governativa, di subentrare nello sfruttamento del blocco petrolifero" (così il capo di imputazione).

È la tematica dei *c.d back in rights*, cioè del diritto di reingresso da parte del Governo, che secondo l'art. 11 poteva essere esercitato:

subordinatamente al pagamento da parte del FGN a NAE e SNEPCO del costo che esse hanno sostenuto per l'acquisizione del Blocco 245, che sarà un importo pari alla quota proporzionale connessa alla partecipazione acquisita da FGN e/o dalle sue agenzie e istituzioni competenti della somma pagata da NAE e SNEPCO ai sensi delle Clausole 2 e 3 del presente FGN Resolution Agreement che secondo la clausola 11 degli accordi conclusivi

Si è già argomentato in memoria (cap. 7.5.5) della contrarietà di tale previsione alle statuizioni di legge e dei motivi per cui le concrete previsioni contenute nell'accordo rendevano di fatto impossibile l'esercizio di tale diritto da parte del Governo.

Il Tribunale, per negare rilevanza questi aspetti, afferma innanzitutto che nella transazione del 2006 e nella riassegnazione del 2010 a favore di Malabu non era previsto il diritto di *back in*, per cui anche una previsione come quella inclusa nei Resolution Agreements rappresenta un miglioramento: si è già visto che l'argomento non coglie nel segno, poiché fa discendere dalle precedenti violazioni la legittimità di violazioni successive.



L'altro argomento utilizzato dal Tribunale si riferisce al principio di diritto enunciato nel c.d. caso Famfa Oil, secondo cui l'esercizio del diritto di reingresso è subordinato *"all'esperimento di trattative con il concessionario e che il momento più indicato per raggiungere un'intesa è proprio quello del rilascio della licenza. La clausola 11 del Resolution Agreement si pone perfettamente nel solco di tale indirizzo dal momento che la stessa è stata elaborata all'esito di una lunga negoziazione che ha visto impegnati i manager delle compagnie petrolifere e i dirigenti del DPR e NNPC per conto del Ministero del Petrolio"* (p. 295).

Va rilevata l'erroneità di tale motivazione nella misura in cui, attestandosi sul dato formale, prescinde completamente dal contenuto della clausola: seguendo tale ragionamento sarebbe legittima anche una clausola - elaborata in esito a una lunga negoziazione - che prevedesse disposizioni palesemente vessatorie (per esempio il diritto di subentro limitato al 1%, o il pagamento del triplo del prezzo a titolo di indennizzo ecc...).

La realtà è che con la clausola 11 il Governo ha concordato delle condizioni (ecco la corruzione) tali per cui l'esercizio del diritto di subentro è formalmente possibile ma **nei fatti assolutamente impossibile, il che equivale alla rinuncia di diritti sovrani.**

Nessuno ha mai sostenuto, come sembra adombrare il Tribunale, che il diritto di subentro non dovesse prevedere una qualche forma di indennizzo, ma di certo tale indennizzo non può corrispondere al completo ristoro di quanto pagato e di tutte le spese medio tempo sostenute: in base alla clausola 11 infatti il Governo (o sue agenzie) dovrà pagare una quota parte della consideration pagata da Eni e Shell (50 % di 1 miliardo e 300 milioni) e la corrispondente parte delle spese sostenute.

Si tratta all'evidenza di una spesa da manovra finanziaria, non sostenibile seriamente da nessun Governo, considerando che **mezzo miliardo di dollari era all'epoca lo stanziamento annuale per la sanità della Repubblica nigeriana.**

In proposito è del tutto fuori luogo il riferimento del Tribunale alla presunta contraddizione tra l'enormità di tale somma e la contestazione accusatoria per cui il prezzo pagato dalle compagnie petrolifere fosse troppo basso:

"Quanto all'oggettiva impossibilità da parte del Governo di esercitare il diritto in concreto per l'onerosità dell'impegno economico che comportava, si è già avuto modo di evidenziare la contraddittorietà intrinseca dell'argomento, non soltanto per quanto affermato dalla Suprema Corte Nigeriana in tema di indennizzo, ma soprattutto perché porta a ritenere che il prezzo pagato dalle compagnie fosse antieconomico, mentre la tesi dell'accusa pubblica e privata è sempre stata quella di ritenere che le compagnie avevano unilateralmente stabilito un prezzo di favore, ritenuto troppo basso solo da Etete, ma al contrario accettato dal compiacente Governo in forza di patti illeciti" (p. 296).

Ancora una volta si confrontano dati incommensurabili ricavandone una apparente contraddizione. Apparente, poiché non vi è nessun contrasto tra il fatto che per un Governo sia troppo oneroso pagare quasi un miliardo di dollari per un subentro, mentre per una multinazionale pagare la stessa



cifra per garantirsi diritti di sfruttamento ventennali può rappresentare un ottimo affare.

F.4.3

Uno dei profili di illegittimità dell'atto amministrativo indicati nel capo d'accusa si riferisce alla determinazione unilaterale del prezzo da parte di Eni e Shell: già dal 1 aprile 2010, infatti, era stata indicata la cifra (1.3 miliardi di dollari) che è rimasta uguale fino agli accordi del 29.4.2011.

L'indicazione è contenuta nella mail di Colegate del 1 aprile 2010 pure citata dal Tribunale

“Just got a call they have agreed a deal at 1.3 will be papered asap starting Monday”

La circostanza che il prezzo sia rimasto fisso è ammessa dal Tribunale, che tuttavia la ricollega non a una richiesta non negoziabile delle compagnie petrolifere ma a *“contingenze negoziali fisiologiche che non inficiano in alcun modo la legittimità della trattativa”* (p. 301).

Al contrario, l'imposizione di un prezzo dettato dalle compagnie petrolifere configura un ulteriore elemento di illegittimità dell'esercizio del potere pubblico, sostanzialmente piegato a interessi privatistici nella misura in cui non è stato possibile per la Nigeria neanche ottenere di più **sul signature bonus che sarebbe stato incamerato nel bilancio della Repubblica nigeriana.**

La premessa logica delle richieste di Eni e Shell, naturalmente, è che il prezzo offerto fosse per loro conveniente. Nel dibattito si è lungamente insistito sul fatto che, sulla stessa base dei dati forniti da Eni e Shell, l'importo del prezzo effettivamente pagato (consideration a Etetet+signature bonus) era largamente inferiore al valore economico della licenza OPL 245. Sul punto sia consentito rimandare alla relazione di consulenza tecnica della parte civile.

A fronte di tali allegazioni il Tribunale non si spinge a dire che il prezzo fosse adeguato, ma liquida la questione come non rilevante poiché gli imputati non avrebbero avuto un ruolo causale nella determinazione del prezzo da offrire, determinato dalle corrispondenti strutture tecniche delle relative compagnie:

“Tuttavia, il tema della congruità della cifra versata appare rilevante solo nel caso in cui si dovesse accertare che gli imputati abbiano contribuito alla determinazione di tale importo. In caso contrario, infatti, la questione si ridurrebbe a una mera disquisizione teorica sulla bontà dei sistemi valutativi interni delle compagnie petrolifere e sarebbe priva di alcuna significativa ricaduta processuale” (p. 297).

“Alla luce di tali considerazioni, è superfluo domandarsi se la somma versata per l'acquisizione della licenza sia conforme al valore di mercato del giacimento e se gli indicatori economici a base della stima fossero più o meno condivisibili. Non pare quindi rilevante interrogarsi ulteriormente su quale fosse la previsione più corretta sul futuro prezzo del petrolio o sulle conclusioni del consulente di parte civile

...



L'approfondimento necessario ai fini che interessano in questa sede si può invece considerare esaustivo una volta che si è accertato che gli imputati rimasero estranei al processo determinativo del prezzo e che lo stesso è stato fissato in forza di parametri che, anche qualora fossero ritenuti opinabili, rispecchiavano le valutazioni oggettive delle società per quella tipologia di operazioni" (p. 306).

La motivazione sembra non inquadrare pienamente i termini della questione. I manager di Eni e di Shell sono stati imputati per avere concordato intese corruttive "nell'interesse e a vantaggio" delle rispettive società. È evidente che non è loro richiesto di avere avuto un ruolo nella determinazione del prezzo: tale tematica è estranea al tema di prova. Agli imputati è contestato di avere inserito nell'intesa illecita un prezzo che le rispettive società ritenevano conveniente. È un dato che da loro viene recepito come un obiettivo della società, così come obiettivi da perseguire erano le condizioni contrattuali favorevoli, il regime fiscale, le limitazioni al back in etc... I manager di Eni e Shell hanno ottenuto questi obiettivi mettendo a disposizione di Etete il denaro che serviva per ottenere il consenso dei *players* di Abuja.

D'altra parte, la dimostrazione che il Tribunale non abbia perfettamente messo a fuoco la fattispecie sottoposta al suo esame deriva dalla parte della motivazione in cui, in via preliminare, contesta l'interesse stesso di un possibile corruttore a tenere basso il prezzo da pagare:

"Un tipico modus procedendi criminale per lucrare delle tangenti o per ottenere delle retrocessioni indebite è quello di sovrastimare il valore dell'asset oggetto della transazione, in modo da creare una "quota" di denaro aggiuntiva che possa essere spartita fra i partecipi all'accordo illecito. Nel caso in esame, invece, vi sarebbe stata un'incomprensibile sottostima del bene, dalla quale sarebbe quindi conseguita la riduzione dei margini di guadagno per i pubblici ufficiali e una maggior difficoltà per i manager infedeli nel ritagliare lo spazio per le retrocessioni a proprio vantaggio

...

Invece, deprezzando il valore della licenza, gli imputati avrebbero sì ottenuto un enorme risparmio per le compagnie petrolifere, ma, al contempo, avrebbero depauperato senza ragione i margini per il proprio asserito profitto illecito" (p. 297).

Il *modus procedendi* cui allude il Tribunale è caratteristico di quei casi in cui il denaro viene pagato al privato da una pubblica amministrazione: per esempio negli appalti pubblici.

Ma qui la situazione è completamente diversa perché il denaro lo pagavano Eni e Shell. Il dato, che sembrerebbe molto evidente dalla stessa imputazione, è che la corruzione contestata è stata commessa dai manager delle compagnie petrolifere, *in primis*, nell'interesse e a vantaggio delle compagnie stesse, che avrebbero ottenuto una licenza profittevolissima a condizioni economiche e contrattuali di enorme favore.

Meglio ancora, dal punto di vista degli autori del reato, se tale intesa avesse portato a illecite retrocessioni, come si cercò di fare con gli schemi Obi e Falcioni, ma tali guadagni personali - che sovente accompagnano le intese corruttive - non potevano prescindere dal mantenimento di un utile per la società. Specie ove si trattò di multinazionali estremamente strutturate, quotate nei mercati regolamentati e ovviamente sottoposte a un certo numero di controlli.



G. – I flussi finanziari

G.1 – l'autorizzazione della SOCA

Il Tribunale esprime una certa perplessità sul fatto che alcuni soggetti o entità che hanno avuto a che fare con i pagamenti della consideration di OPL245 non siano stati indagati, per esempio il Ministro delle Finanze che ha disposto il primo trasferimento, ovvero l'ente britannico preposto all'antiriciclaggio, il SOCA (Serious and Organised Crime Agency) che ha rilasciato a JP Morgan Chase l'autorizzazione per il trasferimento del denaro a Malabu.

Afferma testualmente il Tribunale:

“La conferma della circolarità della tesi accusatoria deriva anzitutto dalle conseguenti incoerenti individuazioni dei responsabili. Infatti, partendo da quest'ultimo dato, se la corruzione sottostante alla transazione fosse stata così palese ed evidente a chiunque, non si comprende come la SOCA abbia potuto autorizzare i pagamenti senza essere indagata, pur essendo a conoscenza della destinazione dei fondi alla società Malabu del condannato per riciclaggio Etete, Ministro del Petrolio all'epoca dell'assegnazione della licenza alla società. Il medesimo ragionamento vale per i Ministri delle Finanze e gli alti funzionari che hanno disposto i pagamenti a Malabu, anche tramite Petrol Service, anche per i dipendenti delle compagnie petrolifere che hanno monitorato i pagamenti, come Vicini, per verificare che l'operazione andasse a buon fine”. (p. 314, grassetto aggiunto)

In pratica, secondo quanto sopra sostenuto dal Tribunale, l'accusa avrebbero richiesto affermazioni di responsabilità e condanne anche severe a carico di taluni soggetti solo perché erano a conoscenza della destinazione dei fondi alla società Malabu del condannato per riciclaggio Etete. Il Collegio ritiene poco spiegabile che tale trattamento non sia stato riservato anche ad altri che dividevano tali informazioni (altri ministri, enti regolatori stranieri, altri manager ecc...).

Diventa allora non superfluo ribadire che a carico di Scaroni, Descalzi, Casula, Armanna, Pagano, Agaev, Bisignani, Falcioni, Etete, Brinded, Colegate, Copleston e Robinson, sono state indicate innumerevoli prove, soprattutto documentali, che testimoniano di un loro coinvolgimento costante, attivo e consapevole nella trattativa e nella predisposizione degli accordi corruttivi che hanno portato all'assegnazione a Eni e Shell di OPL245.

Nei confronti di altri soggetti, per esempio del Ministro Aganga che ha firmato il primo ordine di bonifico, non sono stati individuati elementi di partecipazione agli accordi corruttivi, e ovviamente la sua condotta non è stata contestata sotto un profilo penale.

E' peraltro un' affermazione non riscontrata né riscontrabile che la corruzione, nel caso di OPL245, era palese ed evidente a chiunque, mentre invece è massima di esperienza che gli accordi corruttivi tendano ad essere segreti. Ma anche se lo fosse stata (ma, si ripete, è un'ipotesi irrealistica) questo non sarebbe ovviamente bastato a fondare la responsabilità di chi non ha dato un contributo rilevante al perfezionamento degli accordi.

Certamente erano palesi ed evidenti per chiunque i rischi di consegnare a Etete, già ministro e pregiudicato per riciclaggio, una somma così ingente, ma tali rischi – e solo questi, in mancanza di ogni



informazione circa i modi con cui si è arrivati agli accordi finali e circa gli interventi dei pubblici ufficiali – potevano certamente essere un campanello d'allarme, meritevole di una *segnalazione di operazione sospetta*, come esattamente fatto da SOCA. Come fanno ogni giorno le Financial Intelligence Unit in tutto il mondo, come fa nel nostro paese l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.

Il rilievo che il Tribunale assegna alle autorizzazioni SOCA è slegato dalla realtà normativa e dalla prassi operativa delle unità di informazione finanziaria:

“La tesi dell'accusa, fondata sul fatto che gli imputati hanno consapevolmente fornito la provvista della tangente pagata da Etete ai pubblici ufficiali, è ragionevolmente smentita dall'esito delle autorizzazioni SOCA, le quali, pur non assurgendo a prova della inesistenza di accordi corruttivi sottostanti, confermano tuttavia la legittimità degli accordi leciti e dei relativi pagamenti effettuati non soltanto dalle compagnie petrolifere, ma anche quelli del Governo a favore della società Malabu di Etete” (p. 311)

Le autorizzazioni SOCA non possono confermare *“la legittimità degli accordi leciti”* perché nulla conosce, il SOCA, delle vicende che hanno portato a quegli accordi.

Ovviamente SOCA non sapeva, solo per riprendere qualche informazione a volo d'uccello, che il Ministro Diezani era un manager Shell, che cercava di *lucrare i margini per il suo boss*, il Presidente Jonathan, che l'Attorney General Adoke Bello doveva ricevere dei soldi da Etete e che è intervenuto pesantemente nei negoziati, che il Presidente Jonathan era stato insegnante dei figli di Etete e ancora lo vedeva come il suo capo, che si aspettava *political contributions* dai soldi che avrebbe preso Etete, che il prezzo doveva essere accettato dai “players” del Governo, che il principale intermediario (Obi) era stato introdotto da uno dei più noti faccendieri italiani (Bisignani) che il Department of Petroleum Resources aveva pesantemente criticato la liceità degli accordi raggiunti sotto un profilo tecnico. Et cetera. Et cetera.

Il SOCA sa solo che il pagamento viene proposto da chi ne ha il potere e sulla base di un accordo firmato dai vertici dell'amministrazione nigeriana.

È normale che sia così. L'autorizzazione che dà il SOCA - entro 7 giorni dalla segnalazione dell'istituto di credito – non può che limitarsi a confrontare i termini dell'operazione con i documenti contrattuali, verificando per esempio che gli stessi non siano falsi o palesemente anomali. Condizioni che non ricorrevano nel caso in esame.

E d'altronde che il consenso del SOCA non conferisca in alcun modo una patente di legittimità all'operazione segnalata è affermato in modo inequivoco ed espresso nel documento di approvazione prodotto in atti (già all. 192 della memoria).

Il consenso – si legge

- *non obbliga o richiede il segnalante a eseguire l'attività segnalata;*
- *non implica l'approvazione dell'attività segnalata;*
- *non costituisce una difesa in un processo penale per reati relativi all'attività segnalata;*



- *non costituisce un'esonazione agli obblighi di condotta derivanti dal servizio o da altri requisiti normativi;*
- *non incide sui diritti soggettivi di qualsiasi altra persona che può rivendicare i beni oggetto dell'attività segnalata".*

Non si comprende pertanto come le autorizzazioni del SOCA, secondo il Tribunale, possano avere il significato di una conferma della legittimità degli accordi.

G.2 -la conoscenza della destinazione del denaro versato a Etete

Una critica che il Tribunale rivolge alla ricostruzione offerta dall'accusa deriva dall'affermazione per cui non vi è prova che le compagnie petrolifere fossero a conoscenza della destinazione dei movimenti finanziari successivi al pagamento disposto da Eni. La portata gravemente indiziaria della monetizzazione di circa 500 milioni di dollari in contanti sarebbe elisa dal fatto che, si sostiene, è solo una conoscenza acquisita ex post dagli attuali imputati.

La motivazione sul punto contrasta con le risultanze processuali.

In estrema sintesi, quanto alla conoscenza che i dirigenti Eni fossero al corrente degli spostamenti finanziari successivi al pagamento fatto al Governo, pare sufficiente richiamare la mail di Shell del 22.6.2011 (già All. 127), trasmessa da German Burmeister in cui si riporta il contenuto di un incontro con "Giorgio" (Vicini):

"Attenzione. Ho appena parlato con Giorgio. GMD ha chiamato Ciro per un incontro per oggi per discutere del 245. Sia Ciro che Giorgio sono fuori Abuja oggi. GMD non ha specificato lo scopo dell'incontro. Eni ha confermato che il denaro è ancora nell'escrow di FGN. La posizione di ENI è che loro ufficialmente nulla sanno e non sono affari loro gli eventuali rapporti tra Malabu e FGN." (grassetto aggiunto)

Il documento indica chiaramente che Eni era a conoscenza dei flussi finanziari successivi al pagamento al Governo esprimendo altresì la diversità tra la posizione ufficiale della compagnia e la conoscenza effettiva dei movimenti finanziari, con ciò spiegandosi anche le titubanze di Vicini che si limita a minimizzare l'informazione.

È vero che ufficialmente Eni continua a sostenere di non sapere nulla, ma ufficiosamente ha delle informazioni piuttosto precise.

Giorgio Vicini, la persona che con tutta evidenza ha parlato con Burmeister, ha negato di avere riferito tali informazioni, spiegando che comunque Burmeister era già a conoscenza del rifiuto di BSI:

(udienza 20 novembre 2019, p. 73)

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi lei in sostanza non può darci nessuna... lei nega di essere stato lei a dare questa informazione.*

TESTIMONE VICINI - *Sì, non ho dato questo... non lo so cosa c'è scritto, però...*



PUBBLICO MINISTERO - Lo rilegga con attenzione, perché c'è il suo nome qui, "ho appena parlato con Giorgio", e poi il paragrafo dopo c'è scritto "Eni ha confermato che i soldi sono ancora nel conto di FGN".

TESTIMONE VICINI - No, io non ho confermato questa cosa.

...

TESTIMONE VICINI - No, allora, il discorso del "some issues", cioè quel discorso di Osolake Bayo, che c'erano stati alcuni problemi, quella roba lì era una roba che era nota anche a Shell, non era nota solamente a noi.

PUBBLICO MINISTERO - Come faceva a essere nota a Shell, come lo sa che era nota a Shell?

TESTIMONE VICINI - Lo aveva detto, Osolake Bayo l'aveva detto sia a me che a Shell, a quanto mi risulta.

PUBBLICO MINISTERO - Come lo sa, scusi?

TESTIMONE VICINI - Me lo aveva detto Burmeister, mi aveva detto "Guarda, sappiamo anche noi che c'è stato qualche problema", però da lì a dire "conferma che i soldi sono ancora nel conto", sinceramente questa cosa qui io non avevo modo, non avrei avuto modo di verificarlo, e tantomeno l'ho fatto.

La versione di Vicini minimizza quanto scritto da Burmeister, ma almeno Vicini non si spinge a negare di avere avuto delle informazioni sulle problematiche sorte in merito ai pagamenti. Aveva saputo che c'erano dei problemi (issues)

Spiega Vicini che il funzionario di JP Morgan che si stava occupando dell'escrow account del Governo, Osolake Bayo, si stava allo stesso tempo proponendo a Eni per ulteriori attività, e in occasione di un incontro con personale Eni della funzione finanza, organizzato da Vicini, lo avrebbe fuggacemente informato circa "some issues" che si erano verificati nei pagamenti.

(udienza 20 novembre 2019, p. 69)

Bayo Osolake mi disse, a quel punto, ma in un corridoio, cioè informalmente, che c'era stato qualche problema relativamente al... quale elemento, qualche questione relativa al conto del Governo Federale, ma per me la cosa finì lì.

Pur cercando di sminuire il rilievo dell'informazione (dell'informazione in sé, della provenienza da JP Morgan, della condivisione con Shell), Vicini riferisce di averne portato a conoscenza i suoi colleghi che si occupavano della finanza (Pujatti) e che erano a capo di NAOC (Pagano):

(udienza 20 novembre 2019, p. 74)

...ma questa questione che le disse Osolake Bayo, "ci sono alcuni issues col conto di FGN", lei la disse a qualcuno dei suoi superiori?

TESTIMONE VICINI - Se non ricordo male la trasmisi... la dissi a... ma anche lì, era una questione molto generale, la dissi a Pagano, piuttosto che... però lì adesso non ricordo esattamente, a Pujatti.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, "piuttosto che" è da intendersi all'uno o all'altro o a tutti e due insieme.

TESTIMONE VICINI - No, non insieme, però a tutti e due.

PUBBLICO MINISTERO - Lo disse a tutti e due, "ci sono degli issues".



TESTIMONE VICINI - Se non ricordo male, però, ripeto, questa è una questione che non... se non ricordo male lo dissi a Pagano e a Pujatti.

G.3 – il coinvolgimento di Armana nella movimentazione del denaro

Oltre che dalla mail e dalle dichiarazioni sopracitate, la conoscenza di Eni della destinazione dei pagamenti successiva al primo trasferimento è dimostrata irrefutabilmente dal coinvolgimento di Vincenzo Armana nei pagamenti a Petrol Service e negli accordi successivi.

La circostanza è pacifica poiché emergente da incontestabili dati documentali: Armana e Falcioni avevano preso accordi con Dan Etete e Bayo Ojo per trasferire l'intera *consideration* a Petrol Service in Svizzera trattenendone una somma non inferiore a 45 milioni; dopo la restituzione da parte dell'istituto svizzero hanno cercato di trovare nuove soluzioni "*con i nigeriani*" per garantire il pagamento e assicurarsi "*le nostre fees*".

L'unico modo che trova il Tribunale per affermare che tali circostanze non certifichino la conoscenza dei flussi finanziari all'interno di Eni è dire che nell'occasione Armana, project leader per Eni per il progetto OPL245, non rappresentasse Eni ma lavorasse "in proprio". La prova di tale assunto deriverebbe dall'utilizzo dell'indirizzo mail personale invece dell'indirizzo aziendale. Così il Tribunale in un altro passo della sentenza, riportando testualmente le arringhe difensive (p. 406):

Il Pubblico Ministero ha fatto più volte, in relazione al rapporto tra Falcioni e Armana, l'equazione: Armana uguale Eni. In realtà questa equazione però è del tutto smentita dalle risultanze processuali, in quanto Armana, e solo Armana, come questo dibattimento ha ampiamente dimostrato, Armana balla da solo. Le e-mail del giugno 2011 aventi per oggetto il pagamento da parte del governo a Petra/Service e a Malabu, sono state inviate da Falcioni all'indirizzo personale di Armana, non al suo indirizzo aziendale. Questa è una circostanza molto importante.

È evidente, al contrario, che Armana non "ballasse" da solo, come testimoniato dalle innumerevoli comunicazioni con tutti referenti di Eni e soprattutto dagli incontri e dai messaggi direttamente con Descalzi anche su aspetti non ostensibili, come ad esempio la protezione di Obi da parte di Bisignani/Scaroni. Nemmeno in questi casi, ovviamente, è stato considerato probatoriamente rilevante che vi fosse stato l'utilizzo o il mancato utilizzo della mail aziendale.

Senza un coinvolgimento di Eni, inoltre, resterebbe pressoché incomprensibile il ruolo di Falcioni, fornitore di Eni e ben conosciuto dai manager di Eni in Nigeria, che ha messo a disposizione una sua società per veicolare oltre un miliardo di dollari (pagati da Eni) in un'operazione rischiosissima e che infatti ha trovato ostacoli immediati nella compliance dell'istituto svizzero.

G.4 – l'equivoco sulla commissione bancaria

Un'ultima annotazione va svolta in merito al par. 8.2.1.1. "Il pagamento della commissione bancaria", in cui il Tribunale segnala la circostanza che, a seguito degli accordi del 29.4.2011 e al pagamento della somma di \$ 1.092.035.000, Eni si era fatta carico delle spese bancarie operando un distinto bonifico di \$ 5.000 (cinquemila) a favore di JP Morgan.



Tale circostanza, secondo il Tribunale, sarebbe coerente con *“quanto aveva preannunciato anche in occasione degli accordi preliminari all’offerta del 30 ottobre 2010... Il dato è rilevante perché, come si è avuto modo di vedere, l’accusa desume elementi indiziari dell’accordo criminoso proprio dalla manifestata disponibilità di Eni ad accollarsi le commissioni. Tuttavia, le commissioni di cui si parla devono essere intese come costi bancari dell’operazione e non come compensi per l’intermediario Obi, come invece proposto dall’accusa”* (p. 409).

Eni ha pagato la commissione bancaria di 5.000 dollari, Obi pretendeva una commissione per sé di 200 milioni di dollari: le questioni non possono essere confuse.

La commissione di cui Eni parlava con Obi e di cui Obi parlava con Raffesein, con l’Attorney General e con Etete é all’evidenza la sua commissione, non la commissione bancaria. Il dato si ricava con facilità da tutti quei documenti che indicano l’importanza determinante del pagamento della commissione per il buon esito dell’affare, tanto da spingere alla fine l’Attorney General Adoke a intervenire su Etete.

Davvero non si comprende come possa essere attribuita tutta questa importanza al pagamento delle commissioni bancarie. Una somma relativamente esigua a confronto delle cifre oggetto della transazione, che eccedono il miliardo di dollari.

H. Le posizioni dei singoli imputati

H.1 Armanna

Secondo il Tribunale Vincenzo Armanna:

- ✓ non è responsabile di alcun reato;
- ✓ non è attendibile perché animato da intenti ricattatori;
- ✓ ha reso dichiarazioni accusatorie generiche, contraddittorie, non riscontrate;
- ✓ è stato smentito dai testi di riferimento.

H.1 La prove a carico di Armanna

La particolarità della vicenda processuale di Armanna consiste nel fatto che malgrado la confessione dell’imputato su gran parte degli aspetti rilevanti della vicenda criminosa, e a dispetto della richiesta di condanna alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione da parte di questa pubblica accusa, anche egli ha beneficiato del proscioglimento generale deciso dal Tribunale.

Nel merito della responsabilità di Armanna, il Tribunale afferma che *“Armanna è colui che ha gestito l’operazione lecita durante tutta la trattativa per conto di Eni quale project leader con la consapevolezza, a suo dire, che Etete avrebbe “pensato” al rapporto con i pubblici ufficiali”* (p. 323). Tale riconosciuto ruolo determinante non sarebbe tuttavia sufficiente a desumerne una responsabilità, poiché la trattativa gestita per Eni era, appunto, lecita e la consapevolezza di pagamenti destinati a pubblici ufficiali non è elemento sufficiente per *“ammantare di illiceità”* l’intero negoziato.



Si è già rilevata (vedi supra par. D) l'erroneità di una simile impostazione nella misura in cui, pur a fronte di molteplici anomalie (nel ruolo degli intermediari, sul titolo di proprietà, nella qualifica del venditore, nell'intervento del Governo, etc.), il Tribunale fa discendere una generale efficacia liberatoria dalla apodittica affermazione della legittimità della trattativa negoziale. Si rimanda pertanto a quanto già riferito e si ribadisce che la verità è esattamente all'opposto di quanto asserito dal Tribunale, e cioè che i negoziati su OPL245 - per le caratteristiche concrete - furono dall'inizio e chiaramente fondati su un esercizio del potere pubblico viziato da aspettative di guadagni personali.

Il coinvolgimento di Armanna in OPL245 si estende però oltre i negoziati e fino alla fase dei pagamenti: è Armanna - come ampiamente illustrato nella Memoria - che si coordina con Falcioni, con il consenso di Etete, per trattenere decine di milioni di dollari dal prezzo versato da Eni.

Il Tribunale riconosce l'anomalia della situazione affermando che *"l'unico indizio grave nei confronti dell'imputato non deriva dalle sue generiche ed inattendibili dichiarazioni, bensì dal suo coinvolgimento, retribuito a titolo privato con oltre un milione di dollari, nella fase successiva al pagamento del prezzo da parte delle compagnie petrolifere"*. Ciononostante *"il dato non può tuttavia essere ritenuto gravemente indiziario perché esso prova il suo coinvolgimento nell'utilizzo dei fondi per pagare le commissioni destinate a terzi privati e non ai pubblici ufficiali"* (p. 323).

Il fondamento di tali conclusioni si basa su una ricostruzione della vicenda Petrol Service gravemente errata e sintetizzata nei seguenti passaggi che si riportano integralmente:

"La funzione della società Petrol Service come conto di transito aveva il seguente duplice scopo. Anzitutto, facilitare il pagamento alla società Malabu che, in ragione del collegamento con Etete, condannato per riciclaggio, presentava delle difficoltà reputazionali, puntualmente sollevate dai funzionari della banca J.P. Morgan che gestiva i fondi per conto del Governo. Inoltre, attese le notorie difficoltà degli intermediari nella riscossione dei compensi pattuiti con Etete, "pessimo pagatore", il transito dei fondi sui conti della Petrol Service avrebbe garantito il pagamento delle commissioni ai privati consulenti incaricati dallo stesso Etete" (P. 324).

È contrario alle risultanze processuali assumere un ruolo lecito di Petrol Service nei pagamenti della *consideration*, trattandosi di una società la cui unica operazione è stata aprire un conto in Svizzera (Banca della Svizzera Italiana) per ricevere la somma di USD 1.092.040.000, concordando con Etete il trattenimento di quasi cinquanta milioni ed elaborando soluzioni alternative per trattenere commissioni in cui fu coinvolto proprio il *project leader* di Eni Vincenzo Armanna.

Ma anche solo dal punto di vista logico la spiegazione del Tribunale non ha fondamento: come potrebbero le difficoltà reputazionali di Etete giustificare che si sia voluta l'intermediazione di una società della Marshall Islands, neocostituita, senza patrimonio, senza operatività, senza contratti, gestita da italiani, percettrice senza motivo di oltre un miliardo di dollari, destinata per *tabulas* a essere utilizzata come conto piattaforma?

Altrettanto enigmatico è il riferimento alle *"notorie difficoltà degli intermediari nella riscossione dei compensi pattuiti con Etete"*. Nello schema Petrol Service non è previsto il pagamento ad alcun



intermediario: non Obi, non Agaev, non Akinmade, non Granier Deferre, non Peter Bosworth, non A.B.C. Orijako, nessuno di costoro avrebbe dovuto ricevere un solo dollaro da Petrol Service. Nessun intermediario sarebbe stato garantito da tale operazione. Gli unici beneficiari sarebbero stati per la parte maggiore Falcioni (con Armanna) e per una parte minore Bayo Ojo, il Ministro della Giustizia che aveva propiziato la riassegnazione di OPL245 a Etete nel 2006 e che poi ha ricevuto oltre 10 milioni di dollari.

Ove la sua confessione non fosse ritenuta sufficiente, si ritiene che il coinvolgimento di Armanna nello schema di Petrol Service - motivato esclusivamente dall'esigenza di ricevere circa 50 milioni di dollari di commissioni dal prezzo pagato per OPL 245, e il successivo regalo di un milione di dollari che Armanna ricevette da Bayo Ojo - costituiscano elementi gravi per sostenere la sua responsabilità nella partecipazione agli accordi corruttivi.

Dopo avere escluso la responsabilità di Armanna il Tribunale passa ad analizzare la portata delle dichiarazioni accusatorie dallo stesso rese nel corso dell'esame alle udienze del 17, 22, 23 e 24 luglio 2019, per ricavarne la totale inutilità derivante, in primis, dalla completa inattendibilità soggettiva del dichiarante.

H.2 L'inattendibilità soggettiva di Armanna secondo il Tribunale

L'inattendibilità di Armanna *uti* dichiarante - totale, assoluta, definitiva, secondo il Tribunale - deriva direttamente dagli elementi derivanti dalla videoregistrazione effettuata presso lo studio Bigotti il 28 luglio 2014, di cui si parlò per la prima volta nel processo nel corso dell'udienza del 23 luglio 2019.

Sostiene il Tribunale che *“il contenuto del documento - registrato appena due giorni prima della presentazione in Procura - è tuttavia di per sé dirompente in termini di valutazione dell'attendibilità intrinseca perché rivela che Armanna, licenziato dall'Eni un anno prima, aveva cercato di ricattare i vertici della società petrolifera preannunciando l'intenzione di rivolgersi ai PM milanesi per far arrivare "una valanga di merda" ad alcuni dirigenti apicali della compagnia”* (p. 329).

Il Collegio aggiunge:

“Sollecitato a prendere posizione sull'istanza del difensore, il Pubblico Ministero ha confermato di essere in possesso del documento già da tempo, ma ha aggiunto di non averlo né portato a conoscenza delle difese né sottoposto all'attenzione del Tribunale perché ritenuto non rilevante” (p. 326).

E ancora:

“Alla luce di quanto esposto, risulta incomprensibile la scelta del Pubblico Ministero di non depositare fra gli atti del procedimento un documento che, portando alla luce l'uso strumentale che Vincenzo Armanna intendeva fare delle proprie dichiarazioni e della auspicata conseguente attivazione dell'autorità inquirente, reca straordinari elementi in favore degli imputati. Una simile



decisione processuale, se portata a compimento, avrebbe avuto quale effetto la sottrazione alla conoscenza delle difese e del Tribunale di un dato processuale di estrema rilevanza” (p. 328).

Rispetto a quanto sopra è doveroso rassegnare le seguenti precisazioni, sia con riferimento all'acquisizione al processo di tale elemento di prova sia in merito alla sua effettiva portata dimostrativa.

H.3 La disponibilità del video

In primo luogo va detto che, come risulta dal verbale del 23 luglio 2019, **i Pubblici Ministeri**, pur essendo stati informati dell'esistenza e del contenuto della videoregistrazione nell'ambito del doveroso coordinamento tra le indagini all'interno dell'ufficio (*"I Procuratori Aggiunti e i magistrati informano tempestivamente il Procuratore in ordine alle indagini rilevanti condotte dall'Ufficio ..."* - Criteri organizzativi 6.1), **non erano in possesso** del documento. Al fine di ottenere il documento per la conseguente produzione dibattimentale è stato necessario formulare una richiesta al Procuratore della Repubblica che, con successivo provvedimento, adottato a seguito di assenso formulato per le vie brevi dai magistrati titolari del procedimento, ha trasmesso il supporto video e le trascrizioni.

Va peraltro considerato che nel corso del processo OPL 245 si era ab *initio* stabilito che tra le questioni dibattute nel processo non sarebbe stata compresa la vicenda, per la quale vi erano indagini in corso, relativa ad un tentativo di depistaggio e di inquinamento dei processi a carico di Eni (cd "complotto" - proc. n. 12333/17 R.G.N.R.).

All'udienza del 22.7.2019, lo stesso Tribunale dava atto che si trattava di una materia (il complotto) che *"avevamo deciso, in sede di 493, di tenere fuori da questo processo"*

PUBBLICO MINISTERO - Però stiamo andando forse su vicende che entrano fino a un certo punto in questo processo, non so se il Presidente...

PRESIDENTE - No, anzi anch'io stavo giusto chiedendomi...

PUBBLICO MINISTERO - No, perché il dato di fatto... credo che sia ormai, come dire, cognizione (inc.) che esiste un procedimento "complotto"...

PRESIDENTE - Appunto, che avevamo deciso, in sede di 493, di tenere fuori da questo processo.

PUBBLICO MINISTERO - Io credo che nessuno di noi finora l'ha toccato.

PRESIDENTE - Esatto. (Udienza del 22.7.2019 p. 63)

In secondo luogo, alla data del 23 luglio 2019 il documento era indubbiamente, da molto tempo, in possesso dei difensori

(1)

Lo afferma nell'udienza del 23.7.2019 l'avv. Fornari, difensore di Roberto Casula, dirigente di Eni, che riferisce di *"un documento di cui sono entrato in possesso nell'ambito di un procedimento penale in cui assisto un coimputato di Bigotti, di Ezio Bigotti. In quel procedimento nella fase delle indagini preliminari fu applicata una misura cautelare"*. A conclusione dell'udienza la difesa Casula depositava la copia in suo possesso della Nota del GICO della Guardia di Finanza di Roma



prot. 204333 in data 11.5.2017, contenente **la trascrizione** della registrazione dell'incontro del 28 luglio 2014 presso locali della STI spa di Roma in uso all'imprenditore Bigotti, con annotazioni molto dettagliate anche sul comportamento tenuto dai partecipanti all'incontro (movimenti, gesti, risate).

La nota del GICO di Roma prot. 204333 datata 11.5.2017 era stata depositata al GIP (allegato "20") con gli atti a sostegno della richiesta di applicazione di misura cautelare del 9.10.2017. Il GIP presso il Tribunale di Roma emise l'ordinanza di custodia cautelare in data 2.2.2018 a carico di Fabrizio Centofanti + altri indagati (tra i quali Amara e Bigotti). L'ordinanza venne eseguita il 6.2.2018. L'avvocato Fornari difendeva Luciano Caruso, una delle persone colpite dal provvedimento restrittivo, cui venne applicata la misura degli arresti domiciliari. L'avvocato Fornari era dunque in possesso della trascrizione della registrazione dell'incontro del 28 luglio 2014 **sin dal mese di febbraio del 2018**. Un anno e cinque mesi prima dell'udienza in cui venne da lui esibita, e poi depositata, nel processo in questione.

(2)

La stessa difesa di Eni, alla medesima udienza del 23 luglio, confermava di essere in possesso della trascrizione della videoregistrazione:

Avv. Diodà: Per Eni. Le posso aggiungere, Presidente, signori Giudici, che le tracce e la sintesi, alcune sintesi, di quel dischetto, uso un termine probabilmente poco tecnico, sono riportate anche in un documento che Eni ha a disposizione perché gli è stato messo a disposizione durante un riesame nei confronti dell'indagato Massimo Mantovani. E questo documento, che vorrei a mia volta sottoporre al Collegio, consente di evidenziare, io credo che sia esattamente questo l'obiettivo che anche Eni considera indispensabile, la presenza di questo dischetto (pag. 21)

In effetti, in data 5 febbraio 2018 nell'ambito del procedimento 12333/17 R.G.N.R. era stata eseguita una perquisizione a carico del direttore degli affari legali di Eni Massimo Mantovani. Informazioni sulla riunione del 28.7.2014 e stralci della trascrizione della videoregistrazione erano stati trasmessi al Tribunale del Riesame il 13 febbraio 2018.

Anche l'avvocato Diodà per **Eni sin dal mese di febbraio del 2018 era dunque in possesso di informazioni sul contenuto della videoregistrazione** della riunione presso lo studio Bigotti, compresi i riferimenti a Pagano e Ranco e il passo *"a Mantovani gli devi dire è meglio che li tolgono perché sono coinvolti sulla 245 e non escluderei che arrivi un avviso di garanzia ... mi adopero perché gli arrivi ... (ride)"*

(3)

L'avv. Severino, per la difesa Descalzi, dichiarava in udienza *"noi oggi veniamo a conoscenza dell'esistenza di questo atto.....Io poi non so tutto il resto, non avendo avuto né la video registrazione e né la trascrizione"*.

Dagli atti recentemente depositati dopo l'invio dell'avviso ex 415 bis nel procedimento a carico di



Mantovani + altri per il reato di calunnia, risulta l'esistenza di un audit della società di revisione KPMG emesso in data 12 settembre 2018, in base ad un incarico conferito da Eni in data 22 febbraio 2018. Il documento, che non è stato mai prodotto dalla difesa Eni né per altra via acquisito nel procedimento contro Scaroni+14, viene allegato al presente atto di appello.

Nell'ultimo paragrafo dell'audit (paragrafo 9.2 "*Analisi relative alla vicenda dell'asset nigeriano*") inserito nel capitolo 9 "*altre attività di verifica*") KPMG menziona l'esistenza di una "*captazione*" della riunione del 28.7.2014 e ne analizza il contenuto.

Appare chiaro già da questi rilievi l'erroneità in punto di fatto della considerazione del Tribunale circa "*la sottrazione alla conoscenza delle difese e del Tribunale di un dato processuale di estrema rilevanza*".

I pubblici ministeri non erano in possesso del documento e quindi non avrebbero potuto depositarlo e non hanno "sottratto" alcunchè alla conoscenza delle difese e del Tribunale.

Risulta invece *per tabulas* dal verbale del 23 luglio 2019 (pag. 28) che la difesa Casula era in possesso del documento e che la difesa Eni ne conosceva l'esistenza e parzialmente il contenuto.

Inoltre tutti gli amministratori e gli organi di controllo Eni sin dal 18 settembre 2018 (e si presume dunque anche Descalzi, il cui difensore ha dichiarato che non sapeva nulla della questione) avevano a disposizione l'audit KPMG in cui si analizza proprio quel video.

H.4 - i contenuti del video

Resta da chiedersi quale sia stato il motivo per cui le difese decisero di introdurre nel processo tale "*dato processuale di estrema rilevanza... che reca straordinari elementi in favore degli imputati*" (parole del Tribunale, a pag. 328) solo dopo quasi un anno e mezzo dal momento in cui ne entrarono in possesso (integralmente o per stralci) e anche per quale ragione, una volta acquisito anche il supporto video, non chiesero di proiettarlo in aula né insistettero per effettuare una perizia per la trascrizione dei contenuti, limitandosi a rinunciare in toto al controesame di Armanna le cui dichiarazioni dibattimentali avrebbero forse potuto essere screditate dalle poche frasi su cui si è concentrata l'attenzione del Tribunale (la scurrile espressione "*valanga di merda*")

Dalla registrazione fonografica dell'udienza del 24 luglio 2019 risulta in effetti che la difesa Eni avesse preannunciato di effettuare privatamente una perizia sul video, utilizzando il periodo estivo, ciò non è poi accaduto (minuto 8:43: AVV. DIODÀ: *siccome non vorremmo perdere tempo anche dal punto di vista dei tempi processuali approfitteremmo eventualmente della pausa [estiva] per fare questa perizia così ci ritroveremmo col lavoro svolto perché sennò poi dopo non lo so mi ponevo il problema perché io ho letto e ho visto tutto il filmato seguendolo anche con il documento scritto, devo dire che ciò che è chiaro è assolutamente preciso, però ci sono molte cose incomprensibili*).

In sostanza, la trascrizione della registrazione che è stata usata nel processo, rimane quella effettuata dal GICO della Guardia di Finanza di Roma nel 2017 dal Gico di Roma e in possesso della difesa Casula dal lontano febbraio 2018.



In proposito, senza riportare in modo troppo ampio parti del video in questione, sia consentito osservare che il video conteneva diversi elementi che, descrivendo dinamiche opache e poco commendevoli di cui erano protagonisti dirigenti Eni di primo piano, non erano certo utili alla prospettazione difensiva.

L'oggetto dell'incontro presso lo studio Bigotti era la possibile cessione di un asset nigeriano, verosimilmente una concessione petrolifera, posseduta (non si comprende se in tutto o in parte) da Eni. Il progetto era di offrire in vendita a Kola Karim, importante imprenditore nigeriano, detto asset ad un prezzo di circa 4 miliardi di dollari, realizzando altresì un'importante plusvalenza visto che Eni, a quanto si dice nel video, aveva in bilancio l'asset a 900 milioni.

I quattro partecipanti all'incontro sono, si ripete:

- Piero Amara, avvocato del gruppo Eni
- Vincenzo Armanna, ex dirigente del gruppo Eni, licenziato nel 2013
- Andrea Peruzzy, Segretario Generale dal 1999 al 2014 della Fondazione Italianieuropei, riferibile all'esponente politico Massimo D'Alema
- Paolo Quinto, assistente della senatrice Anna Finocchiaro, all'epoca Presidente della I Commissione (Affari Costituzionali) del Senato

Nell'incontro si discute, ritornando molte volte sul punto, del fatto che un dirigente del gruppo ENI, di cui i quattro hanno piena fiducia, dovrà incontrare Kola Karim, probabilmente a Londra.

Il dirigente in questione è Antonio Vella, all'epoca dell'incontro Chief Upstream Officer di Eni, cioè uno dei "vertici" del gruppo.

Questa circostanza smentisce da sola la congettura del Tribunale che Armanna volesse "infangare i vertici del gruppo".

In realtà voleva semplicemente usarli. Certamente voleva usare Antonio Vella, all'epoca diretto riporto di Descalzi. E non vi è nessuna parte del video in cui Armanna, in modo diretto o obliquo, esprima propositi di "infangare" Vella, o Descalzi, o altri dirigente apicali. La severa affermazione espressa dal Tribunale a pag. 330 - *"la sua presentazione perseguiva lo scopo precipuo di gettare fango sui dirigenti Eni che potevano ostacolarne gli affari, di mettere in imbarazzo la compagnia e, in ultima analisi, di sollevare un caso mediatico giudiziario che lo avrebbe messo in una posizione di forza rispetto alla sua ex società"* - non si basa sui contenuti verbali (o gestuali) del video ma sulla percezione soggettiva del giudicante.

Nel corso dell'incontro vi sono moltissimi riferimenti a dinamiche interne (alleanze o contrasti) tra dirigenti di primo piano del gruppo Eni e a vicende incresciose che potrebbero essere sfruttate per la strategia affaristica perseguita dai quattro partecipanti al meeting, compresi gli effetti dell'inchiesta penale su OPL245. Ma in nessun punto si possono leggere affermazioni ricattatorie di taluno dei quattro partecipanti all'incontro nei confronti di taluno degli altri. Né taluno, segnatamente Armanna, affida ad un altro dei partecipanti all'incontro messaggi ricattatori nei confronti di qualsivoglia dirigente del gruppo Eni (tipo: "devono fare così sennò li rovinano").



Per una completa comprensione del documento va anche considerato che la registrazione venne effettuata all'insaputa di Armanna. La circostanza emerge oggettivamente dalla annotazione del Gico di Roma: " alle ore 21:00:11, ENZO si accorge della telecamera montata dentro l'ufficio sito in Roma, via Bissolati n. 20 .

VINCENZO ARMANNA - ... CAZZO C'È LA TELECAMERA LÀ!!!"

Armanna ha confermato la circostanza (cfr. dichiarazioni 24.7.2019 p. 6 "Siccome erano presenti altre persone, non sono il tipo che perde la pazienza. Ho preso atto, ho cambiato registro, all'uscita dell'incontro c'è stata una sfiurata molto forte da parte mia, nei confronti di Peruzy e Quinto, dicendo che mi avevano teso una trappola, e che tutto era stato pilotato dall'Eni" (pag.6)

In questa ottica è significativo notare l'insistenza di Amara su certe particolare circostanze:

video - pag. 52 (sottolineatura aggiunta)

VINCENZO ARMANNA - ... CIRO ANTONIO PAGANO è il manager interessat (fonetico) della Nigeria . ..

PIERO AMARA - non lo conosco io a questo ...

VINCENZO ARMANNA - è un uomo di fiducia assoluta di CASULA (trattasi di CASULA Roberto)

PIERO AMARA - hanno rilevanza in questa operazione?

VINCENZO ARMANNA: eh?

PIERO AMARA - hanno rilevanza secondo te in questa operazione?

VINCENZO ARMANNA - si!... .possono creare un casino locale micidiale,

video – pag. 49 (sottolineatura aggiunta)

ANDREA PERUZY - e ci stanno tre settimane ... tu dicevi, se ... se tutto procede fine settembre

PIERO AMARA - se va bene ... non prima ... inc.le ...

VINCENZO ARMANNA - no, non prima di fine settembre, però con la valanga di merda che sta arrivando vedrete che si accelererà .. .

PIERO AMARA - ma che sta arrivando scusa? ... inc.le ... va beh comunque non me lo dire, a me l'importante è se riesci con ...

A questo fine, per avere un apprezzamento completo delle circostanze attinenti la registrazione del video in questione era stata richiesta ex art. 507 c.p.p. l'audizione di Piero Amara sul seguente capitolo di prova

" 2. Granata chiese espressamente ad Amara di registrare Armanna con lo scopo di ricattarlo se avesse detto qualcosa di compromettente. La registrazione del 28 luglio 2014 è una di queste registrazioni. Anche dopo il 28 luglio 2014 Amara ha "continuato a registrare Armanna" e tra di loro volarono minacce."

Il Tribunale, con ordinanza 5.2.2020 che in questa sede espressamente si impugna, ha rigettato la richiesta così motivando:

"tenuto conto l'art. 507 c.p.p. esprime un principio di ordine logico che si colloca senza soluzione di continuità rispetto allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale che, al suo esito, necessariamente prevede che il concetto di rilevanza della prova assuma carattere di decisività;



considerato che alla luce dell'intera istruttoria orale e documentale espletata le prove richieste non assumono carattere di decisività;

Visti gli artt. 493, 495 e 507 c.p.p., respinge le richieste di integrazione dell'istruttoria"

Dalla lettura dell'intero documento risulta nel complesso un quadro caratterizzato da aspetti poco edificanti per Eni, quali:

- a) L'importante ruolo dell'avvocato dell'Eni Piero Amara, definito da Andrea Peruzy "il sensore dentro l'azienda" (trascrizione pag. 24)

ANDREA PERUZY - beh questo è importante perché tu sei . . .

PIERO AMARA - sì !

ANDREA PERUZY . . . assolutamente . . . inc.le . . . il sensore dentro l'azienda quindi . .

PIERO AMARA - sì !

ANDREA PERUZY - . . . diciamo, le tue accezioni sono fondamentali per capire ...

- b) le entrate di Amara con l'avvocato Mantovani, all'epoca direttore degli affari legali di Eni, cui Amara dovrà dare consigli su spostamenti di dirigenti per motivi di opportunità (compresi i ritenuti imminenti avvisi di garanzia sulla 245)

VINCENZO ARMANNA - LUCA COSENTINO è in Congo, però non è un problema . . . la cosa importante è che se lui mette una persona di sua assoluta fiducia . . . deve essere di sua assoluta fiducia . . . e gli fai questo nome . . . abbiamo sentito parlare bene di PAOLO GIRAUDI

PIERO AMARA - PAOLO GIRAUDI?

VINCENZO ARMANNA - sì ! . . . attualmente in KAZAKISTAN ...che è di fiducia sua, a cui lui deve ...la ...il fatto che egli sia ...l'abbia difeso ...

VINCENZO ARMANNA ... ed è di fiducia mia assoluta ... (ride) ...

ANDREA PERUZY - Ad Antonio inc. (mentre guarda ENZO rivolge l'indice verso l'avvocato AMARA, ndt)

VINCENZO ARMANNA ... (annuisce, ndt) . . . non a MANTOVANI a MANTOVANI gli devi dire è meglio che li tolgono ...

PIERO AMARA - è meglio che li . . . inc.le . . .

VINCENZO ARMANNA - . . . perché sono coinvolti sulla 245 e non escluderei che arrivi un avviso di garanzia ...MI ADOPERO PERCHÉ GLI ARRIVI .. (ride). .. (pag. 54-55)

- c) il persistente interesse di Vincenzo Armanna agli affari di Eni e la conoscenza di alcuni interna corporis della società:

VINCENZO ARMANNA - . . . inc. le . . . poi a MANTOVANI gli dai un altro input importante, gli dici che hai sentito ... di movimenti molto pesanti sulle società di intermediazione del personale ... su cui ... convergono persone che prima erano in pensione dell'ENI. .. vengono messe dentro queste ... e prendevano settemila euro di stipendio all'estero, vengono messe in queste società e costano ventimila euro ... e qualcuno si mette in tasca, ogni santo mese, due/tremila euro per persona ... e questo è un giochetto che è stato fatto per un certo MAOLUCCI (pag. 56)

- d) la presenza al tavolo dell'affare (che riguarda Eni) di due persone esterne a Eni (Peruzy e Quinto) e legate al mondo politico
- e) il ruolo che dovrà giocare nella trattativa Antonio Vella, all'epoca Chief Upstream Officer, cioè uno dei massimi dirigenti del gruppo Eni, che tanto Armanna e Amara, quanto gli altri due partecipanti all'incontro, individuano come loro punto di riferimento nella



trattativa con *Kappa Kappa* (l'imprenditore Kola Karim) e la possibilità che Amara e Armanna possano aiutare Vella anche in relazione ad altri affari del gruppo Eni

VINCENZO ARMANNA - guarda che la combinazione tra noi e ANTONIO (nmi, ndt) è micidiale

PAOLO QUINTO - sarà micidiale, anche perché poi. ..

VINCENZO ARMANNA - è micidiale

PAOLO QUINTO ... c'è anche una ... un riflesso ... inc.le ... perché se, ovviamente se riesce questa operazione lui è un po' quello che porta il bilancio di ENI entro il duemila ... bilancio ...

VINCENZO ARMANNA ma non solo ...

PIERO AMARA - no, lui fa l'interesse ...

VINCENZO ARMANNA -... gli facciamo chiudere ABU DABI, gli facciamo prendere il

CONGO KINSHASA, gli risolviamo i problemi in KAZAKISTAN ... (pag. 41)

- f) la particolare situazione in cui si trovava in quel momento Claudio Descalzi ("*CLAUDIO è terrorizzato questo non glielo devi dire ad ANTONIO, ma CLAUDIO ha paura*")

VINCENZO ARMANNA - perché è chiaro che in questo momento qual è la cosa vera noi stiamo facendo una forzatura su KAPPA KAPPA, di far entrare ... lasciami parlare te ... in una partita in corsa e io quindi ho dovuto A: demolire CLAUDIA (sogghigna, ndt), dicendogli guarda qui CLAUDIO non facciamo un cazzo, quante volte l'ha detto che te lo faceva incontrare ... te l'ha fatto incontrare? No! ... quante volte glielo hai chiesto? ...cinquanta volte e allora che cazzo vuoi. ...noi invece ANTONIO te lo facciamo vedere

...

PIERO AMARA - ma perché CLAUDIO non glielo ha fatto incontrare? ...

VINCENZO ARMANNA - (scuote la testa in senso negativo, ndt) CLAUDIO è terrorizzato questo non glielo devi dire ad ANTONIO, ma CLAUDIO ha paura ...

PIERO AMARA - io non gli ho mai detto dei pericoli. .. inc.le ...

VINCENZO ARMANNA - ... cioè lui, CLAUDIO in questo momento ha paura e non scordiamoci che è il numero uno del cagnolino e quindi in quanto numero uno del cagnolino ma manco in bagno va da solo ...

ANDREA PERUZY - perfetto, ma quindi. . . ma quindi, (indicando l'avvocato AMARA, ndt) lui.. .a questo punto, l'unico elemento è che se giovedì ci tranquillizzi sul fatto che ANTONIO .. incontra KAPPA KAPPA ...

VINCENZO ARMANNA - certo!

ANDREA PERUZY - ... abbiamo tutti gli elementi, questa è l'unica cosa

VINCENZO ARMANNA - ma attenzione, siccome questa è prioritaria per KAPPA KAPPA, ANTONIO può anche dire lo voglio incontrare a ... Dubai, lo voglio incontrare a Parigi, dove cazzo vuole lui, basta che vince l'incarico .. (pag. 65)

Va considerato che il video è stato registrato il 28 luglio 2014, quando la notizia delle indagini della Procura di Milano era già di dominio pubblico. Va ricordato a tal proposito che sin dal 2013 questo Ufficio aveva aperto un'indagine sull'acquisizione da parte di Eni e Shell della licenza di esplorazione sul blocco 245 in acque profonde in Nigeria; in data 2 luglio 2014 Eni aveva ricevuto una richiesta di consegna di documenti riguardanti l'operazione OPL245 e la notifica di informazione di garanzia per corruzione; il 4 luglio 2014 le agenzie di stampa italiane e internazionali riportavano la notizia che la Procura di Milano aveva aperto un'indagine per corruzione a carico di Eni in relazione all'acquisizione di un campo petrolifero in Nigeria, OPL245, menzionando espressamente i nomi di Bisignani, Di Nardo, Scaroni, Descalzi, il nigeriano Dan Etete, i mediatori Obi e Agaev. Si riportava che anche la polizia inglese aveva aperto un'indagine per riciclaggio l'anno precedente. In data 9 luglio 2014 Armanna veniva raggiunto da una "richiesta di consegna" e produceva copiosa documentazione informatica sulla vicenda OPL245.



Al momento dell'incontro, pertanto, il coinvolgimento di Eni in indagini su corruzione internazionale per OPL245 era un elemento noto e di forte interesse.

Il 30 luglio 2014 Armanna rende spontanee dichiarazioni in Procura in cui ricostruisce i fatti e ammette il coinvolgimento illecito di pubblici ufficiali. Nessuna dichiarazione accusatoria è mossa nei confronti dei soggetti nominati nel video, cioè Donatella Ranco e Ciro Pagano: quest'ultimo, si ribadisce, all'epoca, non era nemmeno più in Nigeria da 8 mesi essendo già stato trasferito da Eni per motivi non connessi a OPL245.

Si rimarca che Donatella Ranco nel presente procedimento non venne mai iscritta nel registro degli indagati. Pagano fu iscritto nel registro delle notizie di reato in data 13 luglio 2016 (la data scritta nel provvedimento è sbagliata, ma le annotazioni di cancelleria, debitamente datate e firmate, attestano l'effettiva data dell'iscrizione)

In estrema sintesi quindi il video, pur rivelando vari aspetti opachi all'interno di Eni, non apporta alcun elemento conoscitivo rispetto alla vicenda OPL245 né in alcun modo autorizza a ritenere che l'atteggiamento "affaristico" e "da spaccone" tenuto da Vincenzo Armanna nell'occasione (vedi Memoria PM pag. 200) possa essere utilizzato come "prova regina" di una sua volontà "calunniatoria" che, si ripete, in nessuna passaggio della lunghissima registrazione è dato rinvenire.

Armanna lo dice esplicitamente in dibattimento, in un passaggio commentato dal Tribunale come denotato da "disarmante leggerezza": "*se sentirete bene gli audio, nella trascrizione non c'è la spiegazione precisa del perché Pagano e Casula erano un problema, non è assolutamente una questione di astio o quant'altro, è una mera questione di affari*" (udienza del 24.7.2019 p. 10)

Come anche spiega, con riferimento a dati di fatto che trovano riscontro nei documenti prodotti dallo stesso Armanna (segnatamente il blog del giornalista Claudio Gatti su cui vennero pubblicati molti documenti "sensibili" che rivelavano retroscena della trattativa OPL245) l'espressione scurrile della "valanga di merda" che si sarebbe abbattuta su Eni:

- "*Stavo parlando delle informazioni che avevo girato a Claudio Gatti per predisporre completamente tutti i documenti sull'OPL 245, e poterli mettere sul blog e sugli articoli... e su vari articoli. Uscirono infatti ai primi di settembre due articoli su Il Sole 24 Ore, fu lanciato il blog con tutta la cronologia, io posso produrre, dove nel blog, ai primi giorni di settembre, furono messi per iscritto tutti i passaggi dalla proposta di Akinmade fino ai bonifici a Falcioni. C'è anche un articolo, prima di metà settembre 2014, in cui viene spiegato il ritorno indietro, la restituzione del bonifico da BSI fatto da Claudio Gatti, così come nel blog ci sono tutte le e-mail in cui viene dimostrato che l'Eni era a conoscenza del fatto che i bonifici sarebbero andati a Malabu, completamente, per intero. Tutto disponibile sul blog da settembre del 2014*" (udienza del 24 luglio 2019 pag. 9)

E' un atteggiamento che può non piacere ma certamente in nessun modo, malgrado l'insistenza del Tribunale nel richiamarlo in sentenza, il fraseggio scurrile – registrato, si ripete, all'insaputa di Armanna e allo scopo di incastrarlo – può diventare prova di una inesistente calunnia o l'arma micidiale che distrugge un intero processo.



H.5 - la ritrattazione delle accuse e la motivazione del Tribunale sul presunto intervento di Descalzi

Nel corso dell'udienza del 22 luglio 2019 Armanna ha riferito dei condizionamenti subiti da vertici Eni per convincerlo a ritrattare o comunque a ridimensionare alcune sue precedenti dichiarazioni. In effetti Armanna nel corso delle indagini, dopo le spontanee dichiarazioni del 30 luglio 2014, era stato sottoposto a interrogatorio il 7, 21 e 27 aprile 2016 e in tali occasioni aveva riposto alle domande degli inquirenti circostanziando ulteriormente i fatti.

Il 27 maggio 2016, tuttavia, faceva pervenire ai pubblici ministeri una memoria nella quale ridimensionava in maniera significativa gli elementi a carico di Claudio Descalzi, evidenziandone l'estrema cautela e prudenza, l'opposizione agli intermediari e la sostanziale correttezza e rispetto delle regole; spiegava altresì che i dirigenti Eni non avevano mai avuto la certezza "*che una quota di denaro di Eni andasse a beneficio degli sponsor politici nigeriani*", ma che si trattava di una mera ipotesi.

Tempo dopo, il 6 marzo 2017, i difensori di Eni consegnavano al Procuratore della Repubblica di Milano una serie di mail, asseritamente pervenute per errore e scritte da Armanna all'avv. Siggia (suo primo difensore, poi revocato e poi rinominato) in cui erano indicate manovre illecite ordite dal suo precedente difensore, Avv. Santa Maria, e dai pubblici ministeri per convincerlo a rendere dichiarazioni accusatorie e così danneggiare Eni.

Insomma, dopo gli interrogatori del 2016 Armanna cambia completamente linea.

Nel corso dell'esame dibattimentale, riferisce che tale mutamento era stato determinato dalle richieste dell'Avv. Piero Amara per conto di Eni, il quale gli avrebbe proposto di ritrattare le accuse verso Claudio Descalzi in cambio della promessa di una futura riassunzione nella compagnia petrolifera. Alcuni punti della memoria del 2016 gli furono addirittura consegnati brevi manu dal dirigente Eni Claudio Granata; allo stesso modo le mail del 2017 erano state concordate con Amara e Granata allo scopo di "*minare la credibilità di tutti i verbali precedenti*".

Secondo l'accusa queste circostanze dichiarate da Armanna in dibattimento e cioè che persone per conto di Descalzi, nel caso della memoria del maggio 2016, e la società Eni nel suo complesso, nel caso delle mail portate dalla difesa Eni al Procuratore della Repubblica di Milano nel 2017, abbiano cercato di interferire sulle dichiarazioni di Armanna, edulcorandole e, infine, distruggendone completamente l'attendibilità e riducendole a materia di mercimonio tra un difensore (avv. Santa Maria) e la pubblica accusa - tu dici questo e io ti favorisco - queste circostanze dovevano essere valutate a carico dell'imputato Descalzi e della società Eni. Il tentativo di eliminare le prove a carico costituisce - all'evidenza - indizio di reità.

Il Tribunale, senza nemmeno entrare nel merito della verità di queste allegazioni che pure corrispondevano all'andamento degli avvenimenti nel corso delle indagini, ed erano supportati da due documenti (la memoria 27.5.2016 e le mail depositate dalla difesa Eni il 5 marzo 2017) ha respinto nettamente l'importazione della pubblica accusa, utilizzando il seguente argomento:



“Eni era una società quotata in borsa che, pur essendo certa di non aver commesso alcun illecito ed essendo consapevole dell'intento ricattatorio di Armanna, si trovava esposta a un immenso pregiudizio di immagine ed economico causato dalla diffusione di notizie circa il proprio asserito coinvolgimento in una corruzione di oltre un miliardo di dollari” (p. 330)

Inoltre, con riferimento all'eventuale intervento di Descalzi volto a indurre Armanna a far ritrattare le accuse:

“a parere del Tribunale, una simile condotta - anche ove sussistente - dovrebbe essere interpretata come il comportamento di un amministratore che, pur di proteggere la propria compagine dalle calunnie che le erano rivolte, accetta di scendere a patti con il ricattatore e, in cambio della cessazione delle attività diffamatorie verso la società, gli accorda quanto richiesto, ossia la promessa della riassunzione in azienda” (p. 331)

Questo assunto è del tutto inammissibile: parte da premesse ipotetiche e arriva a conclusioni arbitrarie.

Le premesse che non appaiono corrette sul piano oggettivo sono le seguenti:

1. la buona fede di Eni. È errato affermare che Eni fosse certa di non aver commesso alcun illecito: al contrario i dati processuali indicano che Eni (rectius: i vertici di Eni che si sono occupati di OPL 245) nella migliore delle ipotesi aveva sentito molteplici campanelli di allarme circa le anomalie dell'operazione che come minimo non davano nessuna certezza circa l'assenza di comportamenti illeciti. Dal punto di vista di Eni sarebbe stato al contrario perfettamente plausibile che Armanna stesse descrivendo (come descriveva) condotte illecite a cui aveva partecipato personalmente.
2. l'intento ricattatorio di Armanna. Si è già visto che nel video tale aspetto non emerge minimamente. Nel corso dell'esame Armanna ha invece riferito che, in cambio della ritrattazione, i vertici Eni gli avevano promesso la riassunzione in azienda. Il Tribunale prende in considerazione soltanto quest'ultima parte delle dichiarazioni (la promessa di riassunzione) e la attribuisce senza alcuna base, invece che a un'iniziativa di Eni, agli effetti del comportamento “ricattatorio” di Armanna, così capovolgendo il significato degli eventi.

Eni non era in buona fede e Armanna non aveva fatto ricatti.

Pare comunque completamente arbitrario e fondato su dubbie basi giuridiche l'attribuzione di una “patente di legittimità” al comportamento, certamente di non specchiata legittimità, ipotizzato in capo a Descalzi, che *pur di proteggere la propria compagine dalle calunnie che le erano rivolte, accetta di scendere a patti con il ricattatore*. La distorsione in cui incorre il Tribunale, legittimando una sorte di ragion fattasi, non è di poco conto, poiché sembra accordare benevolenza all'amministratore delegato di una multinazionale che spinge un coindagato a modificare le proprie dichiarazioni anche attraverso il preconfezionamento di documenti e accettando la produzione di email calunniose.



amministrazione e presentare una denuncia. L'interferenza sulla fonte delle dichiarazioni è chiaramente una condotta inappropriata che non può in nessun modo essere "giustificata" da un preteso stato di necessità dell'autore (la sentenza parla di "proteggere la propria compagine", a pag. 331 citata supra)

H.6. la mancata ammissione della testimonianza di Amara e Marchese ex 507 c.p.p.

Come detto l'ipotesi di illecite pressioni di dirigenti Eni nei confronti di Armanna per farlo ritrattare è emersa nel corso dell'esame dibattimentale e - pur coerente con l'andamento delle dichiarazioni e i documenti acquisite nel corso delle indagini - non è stata processualmente approfondita dal Tribunale, che ne ha sancito l'irrelevanza anche ove tale condotta fosse stata sussistente (cfr. il passaggio già richiamato a p. 331).

La pubblica accusa, ritenendo che la prova del tentativo di condizionamento di un testimone da parte dell'imputato rappresenti in sé un indizio di reità di quest'ultimo, aveva chiesto di escutere ai sensi degli art. 493 e 507 c.p. l'Avv. Amara e l'Avv. Marchese, il cui coinvolgimento nella vicenda è stato riferito da Armanna nel corso dell'esame e che avrebbero pertanto potuto confermare - o smentire - quanto riferito circa il presunto condizionamento.

Il Tribunale ha respinto tale richiesta con l'ordinanza 5.2.2020 sopra riportata che, si ribadisce, **espressamente si impugna col presente atto.**

L'ordinanza è motivata esclusivamente col riferimento alla non decisività, ex art. 507 c.p.p., delle prove richieste (*"tenuto conto l'art. 507 c.p.p. esprime un principio di ordine logico che si colloca senza soluzione di continuità rispetto allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale che, al suo esito, necessariamente prevede che il concetto di rilevanza della prova assuma carattere di decisività; considerato che alla luce dell'intera istruttoria orale e documentale espletata le prove richieste non assumono carattere di decisività"*)

Nel corpo della motivazione della sentenza sono stati esplicitati ulteriori motivi che hanno portato a non ammettere tale prova dichiarativa.

Seppur brevemente, occorre allora specificare che i motivi indicati dal Tribunale non sono condivisibili.

In diritto, il Tribunale incorre in errore laddove afferma che *"i primi tredici punti non presentavano profili di novità visto che riguardavano i tentativi d'inquinamento delle prove nel corso delle indagini preliminari, fatti su cui lo stesso ufficio del Pubblico Ministero aveva aperto un procedimento fin dal 2017, quindi prima dell'inizio di questo processo"* (p. 329, 330).

Il profilo di novità, invece, c'era, e si ricavava dal fatto che lo stesso Amara solo da novembre 2019 aveva iniziato a rendere dichiarazioni ai pubblici ministeri titolari del proc. n. 1233/17 RGNR, Dichiarazioni nuove, non esistenti al momento dell'esame di Armanna, e che confermavano quanto dallo stesso riferito.



Nel merito il Tribunale ha ritenuto l'inutilità dell'escussione a conferma di quanto dichiarato da Armanna poiché *"le ulteriori dichiarazioni da lui rese si erano già rivelate inattendibili ed erano state smentite dai testimoni di riferimento"* (p. 330). Secondo il Tribunale la mancata conferma di alcune circostanze affermate dal dichiarante (il Tribunale si riferisce a quanto dichiarato da soggetti appartenenti ai servizi di sicurezza quali Eke e Castilletti che hanno negato di aver avuto con Armanna i colloqui che lui ha riferito) implicherebbe ex se l'inutilità della ricerca di riscontri su altre, tutt'affatto diverse, circostanze. E' un principio di diritto sconosciuto, che non si condivide ed è in contrasto assoluto con il canone giurisprudenziale della scindibilità delle dichiarazioni.

La prova da acquisire, secondo il Tribunale, sarebbe *"sarebbe servita a illustrare un dato di fatto già acquisito al processo, visto che il tentativo di inquinamento era stato riferito e "superato" dallo stesso Armanna, il quale aveva confermato in dibattimento le affermazioni accusatorie che, a suo dire, i vertici Eni avrebbero cercato di neutralizzare"* (p. 330).

Questo motivo non considera che il tema di prova nel caso di specie non era il coinvolgimento di Eni nella corruzione, ma il coinvolgimento di Eni nel condizionamento delle indagini. Che pertanto non è entrato nella valutazione del Tribunale come elemento a carico.

Infine, il Tribunale afferma che *"le dichiarazioni che avrebbe potuto rendere Piero Amara non contenevano conoscenze dirette, ma si riferivano a notizie apprese da altri, come facilmente desumibile dai capitoli della prova così come richiesta dall'accusa, prova che aveva quindi una mera funzione esplorativa, o, comunque, introduttiva di altre prove"* (p. 330).

Tale motivazione non è esatta in linea di fatto: l'analisi delle circostanze proposte dal Pubblico Ministero rivela come Amara fosse stato chiamato a deporre non solo su notizie apprese da altri ma anche su fatti di cui aveva conoscenza diretta.

Il Tribunale chiarisce comunque le su esposte motivazioni, che si aggiungono a quelle all'epoca pronunciate in udienza (5.2.2020), si riferiscono solo ai punti da 1 a 13 del capitolo dei pubblici ministeri: *"Va però chiarito sin d'ora che non ci si soffermerà sul punto 14) in quanto l'estraneità del capitolo rispetto alle circostanze oggetto di prova, così come delineate dall'art. 187 c.p.p., e l'evidente irrivalenza della richiesta imporrebbero valutazioni che non competono a questo Tribunale"* (p. 330).

In relazione al punto 14 del capitolo di prova, di cui non si condivide comunque il giudizio di *"irrivalenza"*, si ritiene che a questo stadio del procedimento la relativa questione, ai fini del presente appello, sia irrilevante e quindi, similmente a quanto fatto dal Tribunale, nulla viene osservato. L'impugnazione dell'ordinanza 5.2.2020 è da ritenersi limitata al rifiuto dell'ammissione del teste sui capitoli 1-13.

H.6. Errore del giudizio del Tribunale sul carattere generico, contraddittorio o non riscontrato delle dichiarazioni accusatorie di Armanna

Nella Memoria del PM si afferma che *"a posteriori si può dire che una serie di circostanze che Armanna rivelò per primo sono poi state successivamente acquisite anche per altra via,*



essenzialmente documentale, e di conseguenza non è esagerato dire che gran parte del suo racconto è non solo vero, ma pacificamente vero". (enfasi aggiunta)

Il Tribunale non condivide questa conclusione, affermando che "*gran parte dei profili evidenziati riguardano snodi della trattativa a cui l'imputato ha partecipato in forza del suo ruolo professionale in Eni. Viene quindi riproposta la non condivisibile sovrapposizione fra la trattativa (lecita) per l'acquisizione della licenza e l'eventuale trattativa (illecita) per la remunerazione dei pubblici ufficiali*". (pag. 331)

In pratica l'accusa afferma che Armanna dice cose vere e il Tribunale risponde dicendo che sono cose lecite.

D'altronde, quando poi il Tribunale procede all'analisi delle varie circostanze su cui Armanna è stato pienamente riscontrato, diventa veramente difficile sostenere che si tratti di circostanze non vere. Così, il più delle volte, accade che il Tribunale affermi che la circostanza è sì vera ma ha una sua spiegazione lecita, ovvero che non è rilevante, o che è parzialmente vera.

Solo a proposito della circostanza "*È vero che Eni aveva un altro intermediario, oltre a Obi, nella persona di Femi Akinmade, ex dirigente nigeriano di Eni*", il Tribunale afferma categoricamente che "*la circostanza ben può essere definita pacificamente falsa*".

Il giudizio del Tribunale, ancorché drastico, è erroneo.

Il Tribunale omette infatti di valutare le prove che testimoniano un rapporto diretto di Akinmade anche con Eni, né considera l'accertato rapporto con Armanna, project leader di Eni, come indicativo di una relazione con Eni. E' il caso di citare una mail inviata da Akinmade direttamente a Descalzi (e solo a lui) il 30 giugno 2010, a trattative ampiamente avviate; "*Caro Claudio, auguri per la stagione. Chief Dan Etete ha confermato che l'OPL 245 è ora stato dato al 100% a Malabu e Shell è fuori... Lui è ora a Parigi. Se Eni è interessata dobbiamo muoverci ora*" (Dear Claudio, Compliments of the season and I hope this e-mail meets you well. Chief Dan Etete has confirmed that OPL 245 has now been given 100% to Malabu and Shell is out. He is now in Paris. If eni is interested we have to move now...)

Per il resto, si rimarca nuovamente che il Tribunale va pressochè sempre fuori bersaglio nel negare la verità di circostanze affermate da Armanna, come di seguito schematicamente riportato:

- ✓ Il Tribunale scrive a pag. 332: "*La circostanza, riferita da Armanna, secondo la quale sarebbe stato lui ad introdurre Obi presso Dan Etete in occasione dell'incontro del 28 dicembre 2009 viene smentita dalle prove documentali provenienti tanto da Obi che da Malabu, prodotte dallo stesso PM, che collocano il sorgere del rapporto Obi/Etete al 9 dicembre 2009*" (p. 332). Però Armanna non ha mai riferito di avere introdotto Obi a Dan Etete a Lagos; ha invece descritto l'incontro come l'occasione per Obi di accreditarsi a Etete come vicino a Eni.
- ✓ Sulla presenza del c.d. excess price il Tribunale afferma che "*la circostanza è vera solo in parte e la conoscenza della stessa da parte di Armanna deriva dalla sua partecipazione alle trattative*" (p. 333).



Cominciamo a dire che la circostanza è vera e che la limitazione “solo in parte” non è facilmente comprensibile. Per inciso, pare esuberante rispetto alle necessità della motivazione che il Tribunale stigmatizzi che Armanna usi il termine “spartire” per indicare la destinazione delle commissioni di Obi (“...evidente che l'assoluta inconferenza del verbo “spartirsi” è sintomatica della tendenziosità delle dichiarazioni di Armanna. L'impiego di un termine caratterizzato da un'accezione negativa, ben lungi dall'essere un'infelice scelta lessicale, tradisce il reale significato delle illazioni dell'imputato, ossia il fatto che il denaro ricevuto da Obi sarebbe poi stato destinato, a suo dire, ai dirigenti della società italiana” - p. 333).

In realtà, da un'attenta ricerca sul testo delle dichiarazioni dibattimentali di Armanna, anche con l'uso della funzione “trova” nei file pdf delle dichiarazioni, non risulta che Armanna nel corso del suo esame dibattimentale abbia mai utilizzato tale termine, pure quando si è espressamente riferito a retrocessioni a manager italiani. Il termine è stato invece utilizzato nella memoria del Pubblico Ministero a pag. 194. E' peraltro un termine abbastanza usato quando si discute di proventi illeciti “da spartire”.

- ✓ Sul fatto che in Eni ci fosse preoccupazione per l'assenza di mandato in capo a Obi e disagio del team negoziale, il Tribunale riconosce che i fatti sono veri ma indicano circostanze lecite: “La circostanza rispecchia in maniera fedele il racconto di Vincenzo Armanna, ma, ancora una volta, rivela l'abilità mistificatoria del dichiarante” (p. 333). I fatti sono veri, ma la formula lessicale utilizzata rivela “abilità mistificatoria”. Nuovamente, appare esuberante l'aspro giudizio formulato nei confronti del dichiarante. Soprattutto tenendo conto della dichiarazione resa in dibattimento, a seguito di contestazione, da Donatella Ranco capo del team negoziale:

PUBBLICO MINISTERO - Io devo nuovamente contestarla e rimetto al Tribunale, perché non trovo allora una spiegazione a quello che lei ha dichiarato in precedenza: “Io non mi ero mai trovata in una situazione simile e la cosa mi creava un certo disagio”.

TESTIMONE RANCO - Ma io glielo confermo.

(udienza 27.2.2019 p. 59)

- ✓ Parimenti, in relazione alla riferita anomalia dell'esclusiva data a Obi per mezzo del *confidentiality agreement*, il Tribunale afferma che “La circostanza è vera solo in parte in quanto le modalità di esposizione mirano a dimostrare più di quanto in realtà provato” (p. 333). La motivazione sul punto è piuttosto oscura. Più chiaro è il passaggio seguente: “Ciò che risulta è solo che i dirigenti Eni cercarono di eliminare la clausola di esclusiva pretesa da Obi.”. (sentenza, ibidem). Quindi, nuovamente, Armanna ha detto il vero.
- ✓ Sulla difficoltà per Eni di pagare a Etete, il Tribunale afferma che “la circostanza è infondata nel suo presupposto fattuale ed è incomprensibile dal punto di vista logico”, spiegando che Etete era l'unico legittimato a negoziare e l'alternativa sarebbe stata rinunciare alle trattative. Che Eni avesse difficoltà a pagare direttamente il pregiudicato Etete è cosa conclamata. Le restanti valutazioni del Tribunale afferiscono a passaggi della memoria del PM e non a dichiarazioni rese dal coimputato, operando una confusione inammissibile.
- ✓ Sulla conoscenza di lunga data di Descalzi con l'ambiente nigeriano: “La circostanza è tanto vera quanto scontata e ininfluente sotto qualsiasi profilo” (p. 334). La valutazione che siano fatti “scontati e ininfluenti” è completamente illogica. A prova del fatto che non erano scontati ed ininfluenti, per i dirigenti Shell, persone esperte e del mestiere, si legga l'appunto allegato alla mail 22.4.2010 di Malcolm Brinded a tutti i dirigenti di punta di Shell: *Claudio è molto vicino personalmente a Jonathan Goodluck dal momento che Jonathan e Claudio si erano*



incontrati a Bayelsa nel 1995/6, quando erano entrambi molto più giovani, e sono rimasti vicini mentre hanno sviluppato le loro carriere nel corso degli anni. Questa è chiaramente una relazione privilegiata e Claudio è quindi in grado di dare messaggi diretti all'AP in un modo che dubito che noi possiamo eguagliare (Memoria PM pag. 42 e all. 29)

- ✓ Sull'incontro di Descalzi con Jonathan nel maggio 2010. Afferma il Tribunale che l'esistenza dell'incontro tra Descalzi e il Presidente Jonathan nel maggio 2010 è smentita dalle produzioni difensive che indicano come l'incontro originariamente programmato per maggio, sia stato poi progressivamente rinviato fino ad agosto 2010. Le dichiarazioni imprecise di Descalzi sul punto mostrerebbero la genuinità del ricordo del dichiarante (cioè Descalzi)

Tale ricostruzione non appare condivisibile poiché sovrappone l'incontro istituzionale di agosto, presenti Presidente, Ministri e delegazione Eni guidata dal CEO Scaroni, con un altro, informale (*"as a friend"*), tra Descalzi e Jonathan, confermato proprio da Descalzi nella parte in cui ammette la possibilità di aver incontrato Jonathan da solo, di ricordare il contenuto del messaggio del Presidente (*"fate a meno di intermediari"*) ma di escludere solo che si sia svolto in un contesto di "plenaria" (*"Posso averlo incontrato da solo. Infatti ho detto anche nella testimonianza mi sembra di ricordare che il presidente ha detto: "Ma fate le cose direttamente". E quindi non sto confutando. Però non in un contesto in plenaria"*). L'incontro di agosto, al contrario, era proprio in un contesto di plenaria.

Si osserva peraltro, a smentire che la significatività della presenza, o mancanza, di mail o lettere di convocazione degli incontri con i vertici nigeriani – cui il Tribunale ha dato notevole importanza - che nella catena di email prodotte dalla difesa per smentire l'incontro di maggio 2010 non vi è traccia della fissazione dell'incontro di agosto 2010, che pure si svolse.

- ✓ Sulla sudditanza di Descalzi nei confronti di Bisignani. *"La circostanza è vera in parte, in quanto l'espressione "sudditanza" non descrive in maniera adeguata le relazioni fra le parti"* (p. 335). Il Tribunale preferisce usare l'espressione *"un atteggiamento di riguardo"* e di *"accondiscendenza"*. Nella sostanza dice la stessa cosa che dice Armanna.
- ✓ Sulla cena a casa di Casula nell'autunno 2020. Dice il Tribunale: *"La circostanza che vi è stata la cena a casa di Roberto Casula è documentata dall'email 19 settembre 2010, con la quale proprio Roberto Casula riepiloga a Claudio Descalzi i temi affrontati con Shell, tutti riconducibili a lecite dinamiche negoziali"* (p.335). La circostanza è quindi vera.
- ✓ Sull'ascendente mostrato da Alhaji Aliyu Abubakar nei confronti dell'Attorney General nel corso delle riunioni di novembre 2010. Il Tribunale dà atto della presenza di Alhaji Aliyu Abubakar ma giudica i descritti comportamenti *"inverosimili se si considera il ruolo dei soggetti coinvolti: da un lato, infatti, vi era l'Attorney General nel pieno delle sue funzioni; dall'altro, invece, il soggetto che avrebbe esercitato una simile sinistra influenza era colui che gli stessi pubblici ufficiali avevano designato come loro prestanome e che era destinato a occuparsi del "lavoro sporco" di raccolta e distribuzione del denaro"* (p. 335, 336).

Il ragionamento è illogico. Che i pubblici ufficiali non vogliano farsi vedere insieme agli intermediari è smentito da quanto emerso in innumerevoli casi giudiziari.

Se su tali circostanze le dichiarazioni rese da Armanna sono sostanzialmente corrispondenti ai fatti accertati dal Tribunale, che comunque abbonda in cautele e precisazioni (spesso su mere sfumature)



le questioni su cui l'apporto dichiarativo di Armanna costituisce un elemento di prova assolutamente rilevante sono sostanzialmente due - individuate nella memoria conclusiva dei pubblici ministeri come i punti in questione: 1. la destinazione dei pagamenti a pubblici ufficiali e 2. la conoscenza all'interno di Eni dei flussi finanziari successivi al pagamento al governo nigeriano.

Su entrambe le questioni Armanna, nel corso dell'esame dibattimentale, ha reso dichiarazioni utilizzabili in chiave accusatoria a carico degli imputati e delle società.

Secondo il Tribunale, le dichiarazioni circa la destinazione dei pagamenti a pubblici ufficiali sono contraddistinte dalla *"genericità e contraddittorietà del racconto, che è reso volutamente confuso all'evidente scopo di sfumare conoscenze relative alla parte più sensibile delle accuse, quelle che riguardano i pagamenti ai Pubblici Ufficiali. Nell'arco di poche righe, infatti, Armanna prima sostiene che Etete aveva parlato degli attuali pubblici ufficiali corrotti, poi di generici funzionari e Ministri, per poi ritornare sui tre nomi indicati nell'imputazione come pubblici ufficiali corrotti, arrivando infine a parlare di trenta/quaranta pubblici ufficiali retribuiti"* (p. 337).

La lettura delle dichiarazioni rese in dibattimento, anche quelle estesamente riportate in sentenza, non consente di condividere il giudizio del Tribunale. Al netto delle possibili imprecisioni sintattiche o lessicali derivanti dalla fisiologica dinamica domanda/risposta, Armanna non si è contraddetto, avendo sempre detto e ripetuto che:

1. i soldi per Obi erano destinati agli italiani e i pubblici ufficiali nigeriani si lamentavano di questo;
2. i soldi per Falcioni erano destinati agli italiani;
3. Etete avrebbe pagato i pubblici ufficiali nigeriani, e in particolare Jonathan, Adoke e Diezani;
4. Viktor gli diede conferma di questi pagamenti e aggiunse anche nomi di altri pubblici ufficiali di livello inferiore.

Su tali fondamentali questioni non si è mai registrata confusione o incertezza.

Con riferimento alla conoscenza in Eni dei flussi finanziari successivi al pagamento al governo nigeriano, il Tribunale afferma che l'unico dato processualmente certo è una generica conoscenza affermata da Vicini a seguito di un incontro occasionale con Osolake Bajo, funzionario di JP Morgan.

Vicini ha effettivamente ammesso la circostanza con un certo imbarazzo e senza fornire molti dettagli. Va però rilevato che il teste è stato indotto su tale circostanza, minimizzandola senza poterla negare, solo a seguito della contestazione del documento Shell del 22.6.2011 (già All. 127), trasmesso da German Burmeister ad altri colleghi di Shell (tra cui Peter Robinson), in cui si riporta il contenuto di un incontro con "Giorgio" [Vicini]

"Attenzione. Ho appena parlato con Giorgio. GMD ha chiamato Ciro per un incontro per oggi per discutere del 245. Sia Ciro che Giorgio sono fuori Abuja oggi. GMD non ha specificato lo scopo dell'incontro. Eni ha confermato che il denaro è ancora nell'escrow di FGN. La posizione di ENI è che loro ufficialmente nulla sanno e non sono affari loro gli eventuali rapporti tra Malabu e FGN." (grassetto aggiunto)



Il documento indica chiaramente che Eni era a conoscenza dei flussi finanziari successivi al pagamento al Governo - come riferito da Armanna - esprimendo altresì la diversità tra la posizione ufficiale della compagnia e la conoscenza effettiva dei movimenti finanziari, con ciò spiegandosi anche le titubanze di Vicini che si limita a minimizzare l'informazione.

Nessun commento di tale documento è stato speso dal Tribunale, che si limita a esprimere stupore per la valorizzazione delle dichiarazioni di Armanna in proposito: *"Desta stupore che le dichiarazioni di Armanna vengano valorizzate anche in relazione a quella fase della vicenda - ossia il giro dei soldi successivo al resolution agreement - in cui egli stesso risulta pesantemente implicato in prima persona e rispetto alla quale ha reso una versione che il medesimo Pubblico Ministero giudica falsa in maniera grossolana"* (p. 347).

La questione è sempre la stessa: non si può negare una circostanza che trova conferme esterne in documenti chiarissimi solo perché coincide con quanto riferito da Armanna. Nel caso di specie Eni sapeva che il denaro era ancora nel conto di FGN dopo il tentativo Petrol Service perché lo si legge in una email di Shell e perché lo conferma Vicini. Armanna conferma che sia lui che altri in Eni avevano queste informazioni.

Che poi Armanna fosse dentro al giro dei soldi è un ulteriore conferma della logicità del suo racconto.

H.1.4 I cosiddetti riscontri negativi alle dichiarazioni di Armanna

Con riferimento alle testimonianze Nwafor, Eke e Castillettì il Tribunale afferma che *"le vicende esposte confermano l'incredibile spregiudicatezza con la quale Vincenzo Armanna utilizza gli strumenti processuali per finalità personali, arrivando a orchestrare un impressionante vortice di falsità di cui, infine, egli stesso ha perso il controllo"* (p. 352).

Nel merito, al di là dell'enfasi utilizzata, il Collegio indica tre punti delle dichiarazioni di Armanna che non hanno trovato conferme nei testimoni indicati da Armanna come fonte: il pagamento di 400 milioni a pubblici ufficiali nigeriani tramite uffici di cambio; la retrocessione a Casula di 50 milioni di dollari dentro trolley; il sabotaggio dell'operazione Petrol Service per tutelare Scaroni.

Su tali circostanze e sul rilievo della loro mancata conferma nell'economia del procedimento, sia consentito rilevare che tanto nelle requisitorie finali che nella memoria conclusiva la pubblica accusa ha sostenuto che:

1. il sabotaggio dell'operazione Petrol Service da parte di Armanna fosse una circostanza non credibile,
2. nessun riscontro vi era alla consegna del denaro a Casula,
3. il pagamento a pubblici ufficiali trovasse conferme in ben altre prove che non il de relato di Armanna.

Quindi, in sintesi, l'unico elemento rilevante per l'accusa che non ha trovato conferme è la consegna a Casula dei trolley di denaro in contante. Elemento peraltro che seguendo l'impostazione del Tribunale - che qui comunque si contesta - sarebbe ai di fuori dell'accordo corruttivo.



In ogni caso, la mancata conferma di un dato testimoniale non equivale alla definitiva squalifica del dichiarante *in toto* e senza considerare le circostanze, del tutto peculiari, in cui sono maturate tali smentite.

Quanto alla testimonianza di Castilletti, che smentisce di avere parlato con Armanna e comunque dei temi in contestazione, va quantomeno posto un dubbio sull'attendibilità del ricordo, trattandosi del responsabile Aise in Nigeria che neppure sapeva che il 22 febbraio 2011, in periodo elettorale, con tutti i rischi di trambusto e di attentati connessi, lo stato maggiore della più importante azienda dello stato italiano si recava a visitare il Presidente della Nigeria a Minna, 150 Km da Abuja, in un raduno elettorale. "*Guardi di questa visita a Minna non ne so nulla*" (udienza 29.1.20 p. 29)

Sulla vicenda del teste Eke, la richiesta di Armanna di sentirlo a riscontro delle proprie dichiarazioni ha ottenuto il risultato paradossale che il teste, oltre a smentire Armanna, ha smentito quanto lo stesso aveva messo per iscritto e fatto pervenire al Tribunale per giustificare la sua assunzione a teste (e pretese anche volo, soggiorno e vitto pagati)

La lettera di Isaac Eke attesta:

Mi è stato chiesto dal Sig. Armanna di venire e testimoniare al processo che si svolge a Milano sulle relazioni tra me e il Sig. Armanna nel periodo dal 2009 al 2016. Ho potuto rispondere a questa richiesta solo recentemente. Sono stato presentato al Sig. Armanna da un comune amico americano durante una cena alla fine del 2009. Sono stato presentato come Victor Nawfor. Armanna mi fu presentato come la "main contact person" per Agip

Al dibattimento Isaac Chinoyrem Eke, ufficiale di alto grado a riposo della polizia nigeriana, ha detto di aver avuto solo brevi incontri conviviali con Armanna nel 2014. A dire di Eke, il testo della lettera inviata al Tribunale era stato scritto da un suo amico. La lettera era stata effettivamente da lui firmata (e la firma risulta autenticata da un solicator) ma non corrispondeva a verità.

Processualmente, la dichiarazione de relato di Armanna in ordine alle informazioni ottenute da Nawfor/Eke deve essere valutata secondo quanto indicato costantemente dalla giurisprudenza. Si legga in particolare quanto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI n. 38064/2019: "*l'art. 195 c.p.p. nel disciplinare la testimonianza indiretta non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova. Quindi non è affatto precluso valutare favorevolmente la testimonianza de relato pur se è di segno contrario la dichiarazione raccolta dal testimone diretto.*"

Trattandosi di dichiarazioni, quella di Armanna, resa da un coimputato devono certamente essere usati tutti gli strumenti di cautela e di riscontro individualizzante.

Ciononostante, non può essere dimenticato che le innumerevoli prove relative alla movimentazione del contante, e in particolare gli accordi firmati da Falcioni sullo storno di 50 milioni di dollari dal compendio dell'OPL245 (proprio 50 milioni!) confermano, quantomeno dal punto di vista logico, la vicenda della consegna dei contanti nei due voluminosi trolley.



H.2 Falcioni

Il Tribunale afferma che non vi sia prova della partecipazione di Falcioni ad accordi volti al pagamento di pubblici ufficiali. La sua partecipazione ai pagamenti successivi agli accordi del 29.4.2011 dovrebbe, a tutto concedere, essere attribuita a mera negligenza. Scrive il Tribunale: *“La sua partecipazione agli accordi può integrare una responsabilità colposa per negligenza ed imprudenza, residuando quindi una mera congettura sul fatto che Falcioni avesse intuito generici accordi illeciti sottostanti un'operazione bancaria certamente poco trasparente”* (sentenza pag. 356)

Si riportano di seguito i passaggi più significativi della motivazione della sentenza per evidenziare come la descrizione che il Tribunale fa della vicenda Petrol Service non mette in rilievo, con la dovuta severità, l'intrinseca irragionevolezza economica dell'operazione congegnata da Falcioni, Etete e Bayo Ojo, e il suo carattere totalmente contrario alle regole di trasparenza finanziaria. Tanto che la BSI, presso cui era aperto il conto di Petrol Service, rifiutò il bonifico di un miliardo di dollari per motivi di **“compliance”** (che vuol dire: inosservanza delle norme di trasparenza bancaria) e restituì al mittente l'enorme massa di denaro.

Dice il Tribunale: *“La partecipazione, a titolo privato, a questi accordi paralleli a quelli tra le compagnie petrolifere e Malabu, non rappresenta una prova diretta della partecipazione agli accordi corruttivi dei pubblici ufficiali, in quanto si trattava di accordi tra privati (Bayo Ojo all'epoca non ricopriva alcuna carica pubblica), come già evidenziato, volti a realizzare il progetto del pagamento a Malabu tramite altra società, progetto già oggetto degli appunti redatti nel gennaio 2010 dai consulenti di Etete, Granier Deferre, Obi e Agaev, in epoca precedente all'assunzione delle cariche pubbliche dei pubblici ufficiali cui è contestata la corruzione oggetto del processo”* (pag. 357)

“Gli accordi avevano anche la funzione di garantire il pagamento delle commissioni ai privati intermediari che avevano pattuito i compensi con Etete, notoriamente conosciuto per la fama di non rispettare gli accordi, come dimostrato dalle azioni giudiziarie intentate da Obi ed Agaev.” (pag. 354)

“L'obiettivo di creare un conto di transito finalizzato alla gestione dei pagamenti delle commissioni a Bajo Oyo, Armanna, Falcioni e i suoi soci” (pag. 357)

“Le prove documentali esposte dimostrano la consapevolezza di Falcioni di partecipare ad accordi volti a destinare 50 milioni di dollari a favore di privati ed in primo luogo Bayo Ojo, il quale aveva svolto nel 2006 funzioni pubbliche con riferimento proprio alla riassegnazione della licenza alla società Malabu, vicenda che l'accusa ritiene integrare un'ipotesi di corruzione susseguente” (pag. 358)

Il Tribunale quindi riporta ampie parti della memoria della difesa per condividerne gli approdi.

In particolare il Tribunale condivide le argomentazioni difensive che indicano che la causa della costituzione del conto Petrol Service è continuare l'operatività di altro conto svizzero che Falcioni



aveva, intestato alla società Helencraft, per venire incontro a modifiche della normativa nigeriana sul *local content*. La difesa sostiene comunque che la collocazione dell'apertura del conto nell'ottobre 2010, dimostra che questo fatto è temporalmente scollegato dalla vicenda oggetto di imputazione. Gli escrow agreements (accordi fiduciari sulla gestione del denaro) tra Falcioni e Bayo Ojo sono normali contratti conosciuti nella pratica internazionale.

Sembra di vivere in un mondo alla rovescia. Un'operazione rifiutata da una banca svizzera perché mancante di trasparenza viene ritenuta, in un'aula di giustizia italiana, normale e slegata dai fatti di causa. Come se il miliardo che andava avanti e indietro tra Londra e la Svizzera non fosse proprio il miliardo versato per l'OPL245.

Nei dettagli le prospettazioni difensive, fatte proprie dal Tribunale, sono tutte errate ed illogiche.

1. L'unica operatività della società Petrol Service riguardava l'apertura del conto "piattaforma" presso BSI Lugano. Fallita tale operazione, il conto è stato chiuso e la società liquidata, mentre se ci fosse stata una diversa funzione lecita l'operatività sarebbe continuata. Ma Petrol Service era una semplice società di comodo.
2. La necessità di aprire il conto di Petrol Service è perfettamente sovrapponibile da un punto di vista temporale ai fatti di cui al capo di imputazione. Gli accordi tra Bayo Ojo e Etete sono stati firmati il 1 dicembre 2010 ma non bisogna dimenticare che già ad ottobre 2010 era in via di perfezionamento l'acquisto di Malabu da parte di Eni. Evidente pertanto che le discussioni su come veicolare il miliardo di dollari pagato ad Etete fossero già in corso a ottobre 2010. E a scanso di ogni dubbio lo mise anche per iscritto lo stesso Obi al suo consulente Reiffeisen (Sms 19 ottobre 2010 *"Dobbiamo veramente trovare quanto prima una banca o un depositario per il pagamento. Come sapete l'Acquirente ha accettato di pagare la commissione. Per favore usate tutte le vostre conoscenze in quanto la situazione è estremamente delicata. Ovunque tranne in Uk, Francia o Italia."*) Piuttosto - volendo dare rilievo al dato temporale - va sottolineato come i negoziati si sbloccano solo dopo l'apertura del conto corrente svizzero il 22.3.2011;
3. L'escrow agreement è ovviamente in astratto un contratto lecito, ben conosciuto nel diritto americano e altrove, ma nel caso di specie è soltanto la cornice formale per coprire accordi illeciti, infatti: Bayo Ojo non ha svolto nessuna attività legale o consulenziale per Etete e per OPL 245, tantomeno un'attività che valesse 45 milioni di dollari, come indicato nel contratto del 1 dicembre 2010. Sostenere il contrario significa ignorare le emergenze processuali:
 - a) neanche un documento è stato prodotto per attestare cosa fossero queste fantomatiche attività;
 - b) neanche un pur vago riferimento è stato offerto per indicare che tipo di attività fossero;
 - c) le dichiarazioni di Bayo Ojo sul punto sono all'evidenza false e reticenti. Nell'udienza del 6.2.2019 a pag. 13 ha detto che avrebbe dovuto prendere il denaro *"per la consulenza"* ma non poteva dire di più perché *"sono informazioni privilegiate tra lui e il cliente"*. Purtroppo il Tribunale non ha dedicato neppure una riga della motivazione a commentare simili assurdità, tenuto anche conto del fatto che si sta parlando di prestazioni valorizzate 45 milioni di dollari.



H.3 Bisignani

Luigi Bisignani è un personaggio noto alle cronache giudiziarie dagli anni '90. Fu condannato per uno dei più gravi scandali dell'epoca, la c.d. maxi-tangente Enimont, vicenda ricordata dagli storici come emblematica del crollo del sistema di potere della Prima Repubblica. Bisignani fu uno dei registi dell'operazione Enimont. Questo trascorso, assolutamente significativo, nella sentenza del Tribunale viene però presentato in modo davvero incolore: *"condannato nel 1997 per violazione delle norme sul finanziamento illecito dei partiti e per appropriazione indebita e non per corruzione"* (pag. 364). Per completezza va aggiunto che successivamente ha patteggiato per due volte (nel 1999 e nel 2011) accuse di corruzione.

Il suo nome in un'operazione economica di un ente di stato è, per definizione, un campanello d'allarme. Lo ha riconosciuto anche Descalzi nel suo interrogatorio 27 giugno 2016 a pag. 11: *"Le telefonate con Bisignani e la preoccupazione di quest'ultimo per il buon andamento del deal mi avevano fatto pensare che Bisignani avesse un interesse economico e questa cosa mi preoccupava"*.

E' certo che Bisignani portò l'affare OPL245 in Eni. Che Obi (*"il ragazzo"*) era una creatura che Bisignani controllava tramite il socio Dinardo.

È certo che Scaroni presentò il suo amico Bisignani a Descalzi che, da quel momento, su indicazione di Scaroni, seguì gli ordini che venivano da Bisignani. Cfr. Descalzi, interrogatorio 27 giugno 2016 p. 9 *"nella sostanza Bisignani ai miei occhi rappresentava Scaroni"*.

Secondo il Tribunale l'accusa desumerebbe la prova della partecipazione di Bisignani all'affare illecito, *"esclusivamente dall'interpretazione delle dichiarazioni rese dall'imputato stesso in merito alla "sponsorizzazione" di Obi, in ragione delle sue conoscenze nell'ambiente governativo nigeriano, per quanto gli aveva riferito Di Nardo"*.

Va infatti considerato che le dichiarazioni rese da Bisignani in interrogatorio sono pienamente utilizzabili contro di lui, per cui alcune affermazioni a carattere ammissivo (*"ci aspettavamo delle commissioni"*) sono state conseguentemente valorizzate per sostenerne la responsabilità

Dice il Tribunale a pag. 368 nel valutare gli elementi a carico di Bisignani:

"In sintesi, gli elementi di prova che l'accusa pone a carico di Bisignani non sono condivisibili:

- 1. la sua condotta volta ad inserire l'intermediario Obi nelle trattative allo scopo di lucrare commissioni;*
- 2. l'influenza esercitata, per il tramite di Scaroni, su Descalzi ed Armana per garantire a Obi un'illecita remunerazione;*
- 3. la consapevolezza della possibilità di influire, per il tramite di Obi, sul comportamento del governo nigeriano;*
- 4. l'influenza esercitata per inserire Falcioni nell'affare;*
- 5. la ricezione di una parte cospicua dei proventi della corruzione (CHF 21.185.156) sbloccati a seguito di controversia proposta da Obi e bonificati da quest'ultimo a favore del socio di Bisignani Gianluca Di Nardo."*



A fronte di tali elementi la motivazione del Tribunale è molto scarna, e in taluni punti difetta del tutto. Scrive il Tribunale, a commento dei sopra esposti punti da 1 a 5:

“Il primo è un comportamento lecito, il secondo anche, tenuto conto che la remunerazione di Obi non è solo lecita, ma è stata legittimata a posteriori dalla sentenza del Giudice inglese Gloster. Il terzo punto è equivoco giacché l’influenza sul Governo può assumere molteplici significati e non tutti illeciti, né può essere automaticamente espressiva di rapporti corruttivi. Il quarto punto è fondato sulle dichiarazioni inattendibili di Armanna e il quinto punto non esprime alcun comportamento illecito.” (pag. 368)

Stiamo parlando di un ente di Stato – l’Eni – e dei rapporti dello stesso con pubblici ufficiali stranieri in un’operazione economica internazionale di grande importanza. In un simile contesto ad avviso del Tribunale *“inserire l’intermediario Obi nelle trattative allo scopo di lucrare commissioni”* è *“un comportamento lecito”*.

Quanto alla possibilità di influire sul Governo nigeriano, tramite l’intermediario, il punto è *“equivoco giacché l’influenza sul Governo può assumere molteplici significati e non tutti illeciti”*.

Infine: *“la ricezione di una parte cospicua dei proventi della corruzione”* ad avviso del Tribunale *“non esprime alcun comportamento illecito”*.

Sono affermazioni immotivate, *prima facie* illogiche e contrarie alle massime di esperienza e ai principi sostenuti in questi decenni dalle organizzazioni internazionali, in primis l’OCSE, che hanno sempre segnalato il rischio che queste figure, soprattutto quando non assicurano concreti servizi a chi li ha arruolati, siano solo uno schermo per distanziare i corruttori dai corrotti e, in aggiunta, per veicolare gli illeciti proventi della corruzione.

Cfr. Rapporto OCSE 9.10.2009: **Typologies on the role of intermediaries in international business transactions** *“The OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (WGB) recognises that intermediaries play a key role in the bribery of foreign public officials. The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (OECD Anti-Bribery Convention) expressly covers the situation that foreign bribery is committed “directly or through intermediaries”.*

Al di là di questa annotazione di carattere generale, la motivazione del Tribunale rivela l’usuale fraintendimento del ruolo di Obi, indicato quale legittimo intermediario nell’interesse di Malabu, a fronte degli elementi che ne indicano la funzione di concorrente degli accordi sulle retrocessioni ai manager di Eni e possibile veicolo di tangenti a pubblici funzionari. Riconoscendo più correttamente e realisticamente che gli accordi sulle retrocessioni erano parte degli accordi corruttivi, costituendone condizione imprescindibile, ne discende la responsabilità del Bisignani per il reato di corruzione in relazione al ruolo avuto nell’inserimento di Obi e negli interventi su Descalzi e Armanna.



E comunque se, contro la logica e l'esperienza, "lucrare commissioni in un operazione economica internazionale", "avere influenza su un governo", "ricevere proventi di corruzione" devono essere considerati comportamenti di per sé leciti (ciò che si nega con tutta la forza possibile), tale valutazione, estremamente criticabile, omette di considerare che nell'istituto della responsabilità concorsuale condotte non tipiche (asseritamente "di per sé lecite") integrano la fattispecie penale allorché, sul piano oggettivo, abbiano incidenza causale sulla condotta tipica e, sul piano soggettivo, siano consapevolmente orientate al risultato illecito vietato dalla norma.

Anche nel caso di Bisignani queste condizioni appaiono realizzate, poiché la retrocessione di somme ai manager Eni era una condizione dell'affare e perché Bisignani si rappresentava con ogni chiarezza l'intervento illecito di esponenti governativi.

Bisignani nell'interrogatorio in fase d'indagini aveva fatto un riferimento alla ministra del Petrolio Diezani Alison-Madueke : *"io avevo saputo da Di Nardo, che a sua volta era stato informato da Obi, che una ministra del governo nigeriano dell'epoca era una ex assistente di Etete all'epoca in cui questi era ministro del petrolio. Obi e Di Nardo davano dunque per scontato l'appoggio di questa ministra"* (interrogatorio 16.4.2014 pag. 5). La vicinanza di Diezani ad Etete, confermata da molteplici documenti di fonte Shell, rappresenta all'evidenza un elemento coerente con l'accusa di corruzione e riscontra, corroborandole, le dichiarazioni rese sul punto da Bisignani.

Secondo il Tribunale, al contrario, la vicinanza di Etete con il Ministro del Petrolio rappresenterebbe una situazione incompatibile con ipotesi corruttive:

"Appare evidente che la dichiarazione di Bisignani si colloca in una logica diversa da quella degli accordi corruttivi, alludendo, casomai, alla logica di eventuali favoritismi basati su rapporti personali che, al contrario, escludono rapporti corruttivi" (pag. 364).

L'affermazione è difficilmente comprensibile: non è spiegato in alcun modo per quale ragione il favore dettato da ragioni personali dovrebbe escludere un rapporto corruttivo, laddove massime di comune esperienza - e decenni di processi penali - esprimono l'opposta considerazione per cui un rapporto corruttivo non è certo ostacolato, ma anzi favorito, dalla familiarità tra le parti.

H.4 Scaroni

Il Tribunale nega la responsabilità dell'allora amministratore delegato di Eni spiegando che le condotte contestate si sono limitate alla promozione degli accordi *leciti* volti ad acquisire la licenza OPL245 e che, con riferimento al ruolo di Obi, potrebbero al più porsi questioni di sindacabilità della condotta *"sotto il profilo della lealtà ai doveri di politica aziendale, attesa la dichiarata politica dell'Eni di non avvalersi d'intermediari"*.

Nessuno degli elementi indicati dall'accusa per indicare la consapevolezza di accordi illeciti avrebbe secondo il Tribunale dignità probante.

Sostiene il Tribunale che le contemporanee indagini della Procura di Napoli sulla c.d. P4 non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla scelta di Scaroni di bloccare le trattative, *"perché, se così*



fosse stato, Scaroni non avrebbe certamente consentito che l'operazione invece si chiudesse alla fine di aprile 2011". Non sarebbe vero, inoltre, che Scaroni avrebbe omesso di comunicare agli inquirenti napoletani il suo ruolo di protettore di Obi per paura di essere scoperto, dal momento che "l'estromissione di Obi dalle trattative risale all'autunno 2010, un periodo certamente precedente al febbraio/marzo 2011, e quindi non dipende assolutamente dal timore delle indagini della Procura di Napoli".

Si ritiene che tali argomentazioni "provino troppo", giungendo a conclusioni definitive in assenza del corrispettivo fondamento logico e probatorio.

In primis, è una stortura logica negare che Scaroni avesse qualcosa da nascondere solo perché, **dopo**, ha lasciato che l'operazione proseguisse: l'analisi dei fatti indica invece che Scaroni abbia portato a compimento l'affare OPL.245 nonostante il timore di vedersi rimproverate condotte illecite (lo stesso Tribunale ne afferma la sindacabilità quanto meno sotto il profilo dei doveri di lealtà ai doveri di politica aziendale). In altre parole i fatti dicono che Scaroni ha perseguito il suo intento illecito cercando dove possibile di non lasciare tracce.

L'affermazione dell'estromissione di Obi nell'autunno del 2010 è invece contraddetta dai dati processuali già richiamati nella memoria conclusiva (cfr. in particolare cap. 4.6) e rispetto ai quali il Tribunale evita di confrontarsi, ma che indicano una costante attività di Obi e un rapporto con i manager Eni che perdura almeno fino a febbraio 2011 e anche oltre. Pertanto, quando Scaroni è stato sentito a Napoli, la "questione Obi" era tutt'altro che chiusa.

Il Tribunale afferma che *"il commento di Scaroni sulla cessazione delle trattative "non andate a buon fine ..." era doverosamente realistico, se contestualizzato alla data dell'8 marzo 2011, quando lo stesso Scaroni è stato sentito dagli inquirenti"* (sentenza pag. 374). Si ritiene che le dichiarazioni di Scaroni non solo non fossero *"doverosamente realistiche"* ma fossero apertamente reticenti se non del tutto false: **gli stessi documenti citati dal Tribunale**, infatti, dimostrano come le trattative non si fossero mai fermate fino a trovare una soluzione definitiva dopo poche settimane.

Il documento Eni che fa riferimento a *"situazione impantanata"* e al fatto che il *"progetto sia da considerarsi accantonato"* è il verbale del Comitato di Direzione Eni del **2 marzo 2011**, redatto (ad hoc?) sei giorni prima dell'audizione di Scaroni avanti ai PM di Napoli. Il documento è riportato al n. 227 delle produzioni finali Eni ed è commentato a pag. 30 della Memoria del PM (dove, per errore materiale, viene attribuita al documento la data del 1° dicembre 2011, evidentemente errata)

Ma nel **consiglio di amministrazione Eni dell'11 marzo 2011** – cioè tre giorni dopo l'audizione di Scaroni a Napoli – si dà atto solo che *"non ci siano ad oggi le condizioni per finalizzare la situazione. Richiederemo autorizzazione al Consiglio d'Amministrazione solo all'eventuale risoluzione delle incertezze sopra rappresentate."*

E in effetti, un mese e mezzo dopo quella riunione del Consiglio d'Amministrazione Eni, l'operazione – *"non andata a buon fine"* come riferì Scaroni ai PM di Napoli l'8 marzo 2011 - era conclusa e firmata. Era il 29 aprile 2011. A tutto voler concedere si era *"disimpantanata"* in fretta.



Un altro elemento utilizzato dal Tribunale per dimostrare la buona fede di Scaroni è lo scambio di email del 15 aprile 2011 con il Direttore Affari Legali di Eni, Massimo Mantovani:

"Massimo, Claudio mi ha informato stamattina che sarebbe stata raggiunta un'intesa per il nostro ingresso nel blocco 245. Ti segnalo che quando sono stato sentito a Napoli come persona informata sui fatti una delle domande era proprio relativa al blocco 245. Non ho dubbi sull'operato di Claudio e dei suoi ma vorrei che con i tuoi dell'antibribery guardaste con attenzione questo progetto per essere tranquilli che sia tutto ok. Sentiti con Claudio per avere tutti gli elementi necessari e confermami poi l'esito delle verifiche (portiamo la proposta ad un primo esame del prossimo CDD)". Secondo il Tribunale tale comunicazione, e la risposta di Mantovani, rappresenta *"un elemento incompatibile con la partecipazione dell'imputato a qualsiasi accordo illecito legato alla vicenda OPL 245. È infatti chiaro che, se l'acquisizione della licenza fosse stata un'operazione scaturita da mercimoni inconfessabili, Paolo Scaroni non avrebbe richiesto un'ulteriore attenta verifica da parte dell'unità antibribery di Eni"*. (sentenza pag. 377).

Ritiene questo Pubblico Ministero, al contrario, che tali comunicazioni rappresentino soltanto l'ennesima foglia di fico approntata dai manager Eni per coprire le proprie violazioni. Per promuovere realmente *"un'attenta verifica da parte dell'unità antibribery"* Scaroni avrebbe dovuto quantomeno comunicare i suoi rapporti con Bisignani, i rapporti tra Bisignani e Obi, i rapporti tra Bisignani e Descalzi, i rapporti tra Obi e Descalzi, gli incontri di Descalzi con Obi ed Etete nel febbraio 2010, gli incontri di Casula con Adoke Bello a gennaio 2011, insieme a tante altre circostanze che avrebbero dovuto essere note ai responsabili della *compliance* ma che invece sono rimaste patrimonio personale di una ristretta cerchia di soggetti. Non stupisce allora che di fronte ai dati formali a propria disposizione Mantovani concluda dicendo che *"in tal senso non vediamo ostacoli a procedere"*. Stupisce invece come secondo il Tribunale tale verifica *"a occhi chiusi"* costituisca una circostanza incompatibile con la responsabilità di Scaroni.

Infine, il Tribunale riporta la critica alla valutazione incriminante del documento sull'aspettativa di contributi economici del Presidente Jonathan, collegata all'incontro di agosto con Scaroni, affermando che la pubblica accusa abbia travisato il significato del documento, salvo concludere esplicitamente che *"in tale ottica, si comprendono, tenuto conto che era iniziata la campagna elettorale, anche aspettative di contributi politici, indirettamente derivanti dalla disponibilità di somme di denaro da parte di Etete, sostenitore del partito politico del Presidente"* (sentenza p. 378)

E pertanto, secondo questa affermazione appena riportata, il Tribunale, trae da quel documento la conclusione che il Presidente Jonathan avesse aspettative di contributi politici indirettamente derivanti dalla disponibilità di somme di denaro da parte di Etete.

Che è proprio quello che sostiene la pubblica accusa.



H.5 Descalzi

H 5.1

Il Tribunale ha escluso la responsabilità di Claudio Descalzi asserendo che lo stesso, nel periodo in considerazione, aveva assunto un comportamento incompatibile con la tesi accusatoria perché, dice il Tribunale a pag. 388:

1. *"si è attivato affinché tutti i passaggi negoziali fossero sottoposti al vaglio delle varie strutture Eni"*
2. *"ha garantito la massima circolazione delle informazioni"*
3. *"ha sempre preteso che venisse portata a compimento la due diligence su Malabu"*

sub 1 si obietta: ha comunicato anche le indicazioni che riceveva da Bisignani? ha circolarizzato un resoconto, doveroso in base alle procedure Eni, dell'incontro avvenuto con Etete a Milano il 4 febbraio 2010? Ha fatto un report dei colloqui avuti "as a friend" con il presidente Jonathan che gli suggeriva "no intermediaries"?

sub 2 si obietta: ha inoltrato alle strutture aziendali i messaggi con Obi o i resoconti degli incontri con lui?

sub 3 si obietta: dunque ha rifiutato di pagare il corrispettivo visto che la due diligence non era stata completata?

Sono affermazioni stereotipate che, già in linea generale, non resistono a critica.

H.5.2

Nel seguito si trattano ora i singoli punti del ragionamento assolutorio del Tribunale, cercando di dimostrare che esso contrasti, in ogni possibile dettaglio, con le risultanze dibattimentali, indicate dallo stesso Collegio giudicante e di seguito riportate in riferimento a ciascuna circostanza oggetto di valutazione critica.

Sulla vicinanza di Descalzi al Presidente della Nigeria

L'accusa allega una vicinanza tra Descalzi e il Presidente Jonathan ricavandola (tra l'altro) dal documento Shell *"Telecon between Claudio Descalzi ENI/Malcolm Brinded Shell"* (all. 29 della Memoria PM) del 21 aprile 2010, in cui Brinded afferma che Descalzi è molto vicino al Presidente Jonathan con cui si sarebbe visto, *"as a friend"*, la terza settimana di maggio.

Il Tribunale riconduce tale affermazione a *"commenti maligni di dirigenti di Shell"*, che ritenevano che il provvedimento di conferma dell'assegnazione della licenza a Malabu del luglio 2010 fosse il frutto dell'interessata iniziativa di Eni, cui invece Descalzi era estraneo. Testualmente:

"se si contestualizza l'osservazione di Brinded, si potrà rilevare che i dirigenti di Shell erano convinti che il provvedimento di conferma dell'assegnazione della licenza a Malabu del luglio 2010 fosse il frutto dell'interessata iniziativa di Eni, tramite Descalzi, per poter acquistare l'intera



licenza da Malabu. Si tratta però di opinioni di parte, derivanti dal timore di perdere i diritti acquisiti e oggetto della controversia arbitrare... " (pag. 381)

Peccato che il documento Shell sia del **21 aprile 2010**, quasi tre mesi prima del momento in cui, secondo la congettura del Tribunale, i dirigenti di Shell si sarebbero formati la "maligna convinzione". Quella che il Tribunale definisce "un'interpretazione imparziale" del documento è dunque, ben più che una congettura, un vero e proprio errore di fatto.

Peraltro, come riconosciuto in un altro punto dallo stesso Tribunale, un incontro tra Descalzi e Jonathan a maggio 2010 era effettivamente in programma.

Le notizie riportate da Brinded, pertanto, non possono essere relegate a mero chiacchiericcio. La vicinanza tra Descalzi e Jonathan è sostenuta da una prova documentale e il Tribunale ha errato a non considerarla e ancor di più ha errato nel considerarla, confondendosi sui tempi, un "commento maligno".

Sull'incontro di Descalzi con il Presidente della Nigeria

Una delle prove a carico di Descalzi consiste in un incontro avuto con il Presidente Jonathan in cui quest'ultimo gli disse di fare a meno di Obi e di intermediari in generale.

L'intervento così specifico del Presidente della Nigeria rivela, secondo l'accusa, un interesse del presidente della Nigeria ad evitare che troppi intermediari rosicchino le somme pagate ad Etete. L'intervento di Jonathan si spiega considerando la sua vicinanza a Etete.

Invece, il sostegno mostrato da Descalzi a Obi nei mesi a seguire, nonostante l'indicazione contraria del Presidente nigeriano, dimostra un interesse di Descalzi che oltrepassa i limiti di una normale trattativa negoziale e rivela interessi personali, direttamente suoi o comunque dei suoi referenti Bisignani e Scaroni.

Il Tribunale sul punto si limita a negare l'esistenza di un incontro a maggio, utilizzando i documenti prodotti dalla difesa secondo cui il meeting di maggio sarebbe stato rinviato fino a diventare l'incontro in plenaria effettivamente verificatosi in agosto (per il quale comunque NON vi è alcun invito ufficiale in atti).

Non considera però che, al di là del dato temporale su cui è facile registrare delle incertezze, la sostanza del colloquio con Jonathan è stata ammessa dallo stesso Descalzi nelle dichiarazioni rese nel corso del confronto 29.7.2016 con Armanna e acquisite agli atti del dibattimento. Descalzi ammette la possibilità di aver incontrato Jonathan da solo, e, soprattutto, di ricordare il contenuto del messaggio del Presidente ("fate a meno di intermediari") ma solo di escludere che si sia svolto in un contesto di plenaria (*"Posso averlo incontrato da solo. infatti ho detto anche nella testimonianza mi sembra di ricordare che il presidente ha detto: "Ma fate le cose direttamente". E quindi non sto confutando. Però non in un contesto in plenaria"*).

In sostanza il Tribunale nega ciò che Descalzi ammette.

**I documenti del 23 e del 29 agosto 2010**

Il Tribunale nega valenza incriminante ai documenti Shell del 23 e del 29 agosto (*OPL 245 Brief 23 agosto 2010 e Shallow water and 245* - rispettivamente all. 153 e 154 della Memoria PM) in cui, con riferimento alla riunione istituzionale tra la delegazione Eni e il Presidente Jonathan di agosto, si spiega che *“Il punto di vista nel Paese (rinforzato dai commenti di Eni sopra indicati) è che il Presidente sia motivato a concludere in fretta la questione 245 – spinto dalle aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno di conseguenza – cose che rinforzano la necessità di trovare una soluzione in fretta”*.

Secondo il Tribunale l'interpretazione corretta sarebbe la seguente (p. 384):

“I commenti di Eni riguardavano il fatto che il Presidente desiderava che il blocco divenisse operativo e che fosse garantita la produzione; tali commenti avevano rafforzato l'idea che il Presidente si aspettasse dei "contributi politici" dal buono esito dell'affare; allora, secondo un meccanismo di normale inferenza logica, la natura dei contributi politici attesi da Presidente era intimamente legata alla produzione e agli effetti benefici che ne sarebbero derivati sul piano occupazionale ed economico”

Conclusione che sarebbe stata confermata dai testi Craig e Ruddock, manager di Shell.

Senonché tale benevola lettura contrasta con gli altri elementi probatori che indicano come il principale interesse di Goodluck Jonathan in OPL245 fosse di ricevere, tramite i soldi che avrebbe preso Etete, denaro e finanziamenti la cui necessità era resa sempre più urgente dalla campagna elettorale in corso: mai in nessun documento è emersa una preoccupazione di Jonathan per i benefici sul piano occupazionale derivanti dallo sfruttamento di OPL245.

E d'altronde lo stesso Tribunale in un altro passaggio (p. 378) afferma chiaramente che *“in tale ottica, si comprendono, tenuto conto che era iniziata la campagna elettorale, anche aspettative di contributi politici, indirettamente derivanti dalla disponibilità di somme di denaro da parte di Etete, sostenitore del partito politico del Presidente”*.

E' peraltro il caso di affermare con forza che “political contribution” in inglese significa “contributo politico”: *“a contribution made to a politician or a political campaign or a political party”* (*vocabulary.com*) un contributo fatto a un politico o a una campagna politica o a un partito politico.

Non è accettabile che possano essere sollevati dubbi e perplessità su un' espressione che oltre ad essere immediatamente comprensibile e simile alla corrispondente espressione italiana ha addirittura una definizione legale nel US Code, Codice delle Leggi Federali americane, che al **Titolo 5, articolo 7322**, definisce “political contribution” *“ogni regalo, sottoscrizione, prestito, anticipi, o depositi di denaro, o qualsiasi cosa di valore, fatta per qualsivoglia scopo politico”* (*“political contribution” (A) means any gift, subscription, loan, advance, or deposit of money or anything of value, made for any political purpose*)



Sui rapporti con gli intermediari

Sostiene il Tribunale che i ravvisati rapporti confidenziali, e certamente non "istituzionali" con Obi e Bisignani, rappresenterebbero un elemento contrario alla partecipazione ad accordi corruttivi, poiché derivanti *"dalla volontà di compiacere l'amministratore delegato Paolo Scaroni e Luigi Bisignani per evidenti ragioni legate ad aspirazioni di carriera, sia per la necessità di non trattare direttamente con Etete per altrettanto evidenti motivi di reputazione aziendale"* (p. 385).

Non si comprende, e per la verità la sentenza non lo spiega, per quale motivo le motivazioni che il Tribunale attribuisce a Descalzi siano incompatibili con lo svolgimento di attività relative ad accordi corruttivi. I due aspetti, anzi, si sposano bene.

Secondo l'impostazione accusatoria Descalzi voleva compiacere Bisignani e Scaroni (lo dice Descalzi stesso nell'interrogatorio) consentendo l'inserimento di Obi nella trattativa allo scopo di fare confluire parte del denaro pagato da Eni proprio a Bisignani. Descalzi inoltre era sicuramente in imbarazzo per la presenza di Etete come controparte, ma questo non gli ha impedito di negoziare direttamente con lui - senza l'intermediazione di Obi - quantomeno da novembre.

L'equivoco in cui incorre il Tribunale è rivelato dall'affermazione per cui *"l'intermediazione di Obi era avversata da entrambe le parti dell'accordo corruttivo contestato e, pertanto, la volontà di Descalzi di "supportare" Obi, anche nell'ottica di far guadagnare Bisignani, si poneva in contrasto con gli accordi corruttivi e, quindi, non li ha certamente facilitati"* (p. 385).

Sono interpretazioni di intrinseca illogicità che postulano, in contrasto con l'id quod plerumque accidit, che il dirigente più importante di Eni si sarebbe comportato, senza che se ne comprenda la ragione, in modo volutamente bizzarro e contraddittorio.

Secondo le prove raccolte, invece, l'intermediazione di Obi era avversata dal Governo e da Etete ma non certo da Eni, per cui il supporto di Descalzi a Obi non era altro che il tentativo di inserire negli accordi corruttivi anche una "fetta di torta" da destinare agli italiani. E che tale intenzione facesse parte dei negoziati si ricava dai successivi interventi dell'Attorney General a favore delle pretese di Obi.

In un altro passaggio il Tribunale collega la **irritualità** dei rapporti tra Descalzi e Obi (*"si concorda con l'accusa sul fatto che Descalzi abbia mostrato un'attenzione particolare per il duo Obi/Bisignani"* pag. 385) - con l'ipotesi che Claudio Descalzi *"tentava di scongiurare uno scontro frontale con Emeka Obi al fine di evitare che quest'ultimo potesse far valere la violazione del Confidentiality Agreement e frapporre così nuovi problemi alla conclusione dell'affare"* (pag. 391).

Congettura totale e sfornita di qualsivoglia elemento di prova, che per la verità va oltre perfino la linea difensiva di Descalzi il quale mai, nelle sue dichiarazioni, ha usato questo argomento per giustificare i rapporti con Obi.

La consapevolezza della destinazione corruttiva dei pagamenti

Il Tribunale esclude che Descalzi fosse a conoscenza della destinazione illecita dei pagamenti provenienti da Eni. Le dichiarazioni di Armanna sul punto non sono neppure prese in considerazione in quanto provenienti da fonte ritenuta, *ab initio* e per sempre, radicalmente inattendibile. Nella parte dedicata ad Armanna si spiega perché questa posizione del Tribunale sia un mero pregiudizio e non abbia una seria base probatoria che giustifichi un approccio così radicale: "Armanna vale zero".

La chiarissima domanda fatta da Descalzi a Obi e contenuta nel file "Cronologia": "*Quanto prenderà il principale azionista di Malabu(50%) ?*", è ritenuta non probante per la ragione che "*il tenore letterale dell'espressione "principale azionista" ... porta a ritenere evidente che il restante 50% sarebbe stato destinato ad altri azionisti e non ai politici*".

In realtà il documento in questione è una prova diretta circa la consapevolezza piena che i politici avrebbero ricevuto una larga parte del prezzo pagato: in nessun passaggio della pure ampia istruttoria dibattimentale è mai emersa una preoccupazione di Descalzi per le pretese di fantomatici ulteriori azionisti di Malabu. Il Tribunale ha invece acriticamente recepito la tesi difensiva per cui gli altri soggetti che avrebbero dovuto ricevere il 50 % del prezzo di OPL 245 sarebbero altri azionisti di Malabu diversi da Etete; affermazione totalmente congetturale dal momento che non c'è dubbio che i soggetti indicati nei documenti camerali fossero solo dei prestanome di Etete, che non a caso non compariva mai nei documenti ufficiali.

Tutte le risultanze hanno indicato che Malabu fosse riconducibile esclusivamente a Dan Etete, che si è sempre comportato come dominus in ogni circostanza e come tale era riconosciuto dalle controparti negoziali. Questo era il convincimento di The Risk Advisor Group, l'organizzazione ingaggiata da Eni per investigare l'azionariato di Malabu: "*qualunque sia la formale struttura azionaria di Malabu, tutte le fonti con le quali abbiamo parlato sono unite nell'opinione che Dan Etete sia il proprietario della società*".

Questo era il convincimento di Claudio Descalzi, che nell'interrogatorio ha confermato: "*Nella mia percezione dietro Malabu continuava ad esserci Etete ... Abbiamo parlato più volte in ufficio della titolarità di Malabu e del fatto che c'era il problema di Etete*" (Descalzi, interr. 27.6.2016 p.6)

Quando Descalzi chiede "*Quanto resterà al principale azionista di Malabu? Il 50%?*" sa bene che solo una parte del prezzo sarebbe rimasta a Etete, mentre il resto sarebbe andato non ad ignoti soci, ma ai padrini politici dell'operazione, gli stessi che nei coevi documenti Shell sono indicati come quelli che dovevano accettare il prezzo proposto per Etete (cfr. nota "*OPL brief*" - già all. 173 della memoria PM- in cui è indicata la formula $X + SB + Y = Z$, dove Z è il "*pagamento a Etete che sarà accettabile per tutti i "players" a Abuja*").



H.5.3

Sulle conclusioni del Tribunale in merito alla posizione di Descalzi

Come abbiamo già visto Il Tribunale afferma che *“Claudio Descalzi si è attivato più volte affinché tutti i passaggi negoziali fossero sottoposti al vaglio delle varie strutture Eni, ha garantito la massima circolazione delle informazioni e, pur tenendo contatti personali con Obi, ha sempre preteso che venisse portata a compimento la due diligence su Malabu e che gli accordi con EVP fossero subordinati all’effettiva esistenza del mandato in suo favore da parte del venditore”* (p. 388).

Nel paragrafo H.5.1, ai punti 1, 2 e 3, si è mostrato come si tratti di affermazioni che non hanno alcuna base probatoria ed in nulla corrispondano alla realtà accertata.

Ma anche in altre parti della sentenza l’equivoco di fondo in versa il Tribunale è reso esplicito dal modo in cui legge ed interpreta il rapporto tra Descalzi ed altri dirigenti Eni.

A pag.389, allorché commenta l’inoltro che Descalzi fa a Scaroni e Bernini della email relativa al raggiungimento dell’accordo il 15 novembre 2010, il Tribunale scrive:

“Subito dopo, Claudio Descalzi inoltra la comunicazione a Paolo Scaroni e al CFO Alessandro Bernini. Ponendosi nell’ottica della ricostruzione accusatoria, un simile comportamento sarebbe però inspiegabile perchè, così facendo, l’imputato avrebbe trasmesso la notizia dell’accordo illecito a numerose persone che la stessa accusa ritiene estranee alla corruzione” (p. 389).

In verità Descalzi ha fornito la notizia dell’accordo tacendone, diremmo ovviamente, gli aspetti riservati della vicenda. È del tutto ovvio, d’altra parte, che il capo dell’Upstream di Eni (cioè il dirigente che occupava la seconda posizione in azienda) non potesse tenere all’oscuro i propri referenti gerarchici e funzionali di un passaggio determinante di un negoziato che da tempo impegnava la società a tutti i livelli. Né avrebbe avuto senso che lo facesse.

Che ciò possa essere letto come un elemento a favore è davvero scarsamente comprensibile. E’ un mero artificio retorico ipotizzare che un accordo corruttivo, per esser tale, debba essere oggetto di dettagliate informative ai livelli aziendali potenzialmente interessati “in chiaro”, magari menzionando le cifre e i nomi dei pubblici ufficiali corrotti e delle modalità di pagamento.

È evidente che la ricostruzione unidimensionale offerta dal Tribunale non è idonea a spiegare la complessa dinamica delle condotte illecite all’interno delle grandi aziende, in contesti complicati come quello di cui ci si occupa, in cui un accordo corruttivo non è l’esito di un’armoniosa intesa tra parti concordi ma è il faticoso risultato di negoziati obliqui, anche duri, che vengono comunicati in modo diverso a secondo dei livelli interessati, talvolta più chiaramente ma in genere senza potere essere espliciti. E va detto che i messaggi rinvenuti nella posta aziendale di Eni sono in genere estremamente “neutri”, come se si obbedisse ad una policy di grande continenza nella descrizione di fatti potenzialmente imbarazzanti.



In sostanza: il 15 novembre 2010 si è cementato un accordo sul prezzo tra il Governo, Eni ed Etete. Questa informazione è stata comunicata da Descalzi. Quello che non è stato comunicato è che esponenti del Governo avrebbero percepito parte del prezzo pagato come “contributi politici” e avrebbero in cambio agevolato una transazione a condizioni di favore. Ma non era assolutamente necessario che ciò venisse comunicato al di fuori della cerchia delle persone coinvolte. E Bernini non lo era.

H.6 Casula

H.6.1

Il Tribunale esclude la responsabilità di Roberto Casula sostenendo che le prove offerte dall'accusa siano in realtà meri indizi privi di efficacia dimostrativa. Come di consueto, per sostenere il giudizio dubitativo, il Tribunale opera una costante parcellizzazione degli elementi di prova critica e storica a carico di Casula. Inoltre di alcuni elementi di grande rilievo omette del tutto l'esposizione e la valutazione.

Il primo argomento, che il Tribunale ritiene provato ma non “intrinsecamente criminoso”, si riferisce all'esplicito e costante appoggio di Casula a Emeka Obi. Secondo il Tribunale tale sostegno si spiega con la già richiamata volontà di compiacere i superiori gerarchici nel gruppo Eni. L'interessamento di Casula “*deve essere ricondotto alla volontà di favorire un intermediario nella convinzione di compiacere l'amministratore delegato Scaroni che aveva segnalato la persona*”, scrive il Tribunale a pag. 396. Va detto tuttavia che tale “volontà di compiacere” è stata espressamente dichiarata solo da Descalzi nel suo interrogatorio, con riferimento a Bisignani. Nel caso di Casula è una pura congettura del Tribunale, non c'è una dichiarazione o un documento che la sostenga.

Vi sono però una serie di ulteriori emergenze a forte valenza indiziaria a carico di Casula.

- 1) Va osservato in proposito che a gennaio 2011, quando secondo il Tribunale Obi era già stato estromesso, Casula sigla per ricevuta una nota in cui NAE dichiara che EVP è una società che “*legalmente opera esclusivamente per Agip*” (*legally acting solely for Agip*- la traduzione a pag. 73 della Memoria PM va emendata in questo senso: *legally* vuol dire *legalmente*, non *legittimamente*).

Questo documento smentisce platealmente le prospettazioni difensive che legano Obi a Etete, ricostruzione già di per sé poco credibile in quanto Etete, a detta di tutti, mal sopportava la “tutela” di Obi.

Tale documento, a malapena evocato dal Tribunale, non può essere spiegato con la semplice “volontà di compiacere” un superiore, perché la sua firma avrebbe comportato conseguenze giuridiche ed economiche per Eni eccezionalmente rilevanti nei rapporti con Obi. Anche la semplice sigla “RC” può implicare un coinvolgimento della società. Il punto è stato spiegato bene da Armana:



“...Non è possibile che una lettera di questo tipo sia stata siglata in questo modo, perché vuol dire solo una cosa: che è stata ricevuta dalla persona che l'ha siglata, e chi gliel'ha data ha preteso di averla indietro come ricezione.

PUBBLICO MINISTERO - E a che fine?

IMPUTATO ARMANNA - L'obiettivo di questo può solo essere di richiedere una provvigione.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque lei non l'aveva mai vista questa cosa.

IMPUTATO ARMANNA - No.

PUBBLICO MINISTERO - E ha certezza assoluta sul fatto che sia la grafia di Roberto Casula?

IMPUTATO ARMANNA - Assoluta, l'ho vista un'infinità di volte.” (udienza 17.7.19 p. 110)

- 2) Nessuna valenza incriminante avrebbe secondo il Tribunale, la manifestazione di interesse trasmessa a Obi anziché ad Akinmade, poiché esercizio di un *“potere discrezionale, peraltro esercitato in modo conforme alla maggior competenza che Obi vantava rispetto ad Akinmade”* (p. 396).

Tale affermazione è completamente illogica perché omette di considerare: che Femi Akinmade è stato dipendente Eni per NAOC in Nigeria dal 1971 al 2006 ed è andato in pensione con una qualifica dirigenziale, pertanto aveva una competenza specifica in materia petrolifera non paragonabile a quella di Obi, che non ne aveva né punto né poco; che Akinmade, al contrario di Obi, aveva da ex collega un rapporto diretto e di fiducia con i manager Eni e con Descalzi in particolare; che era stato Akinmade, debitamente autorizzato da Etete, a proporre per primo a Eni la vendita di OPL245; che Akinmade, al contrario di Obi, era una persona di fiducia di Etete, tanto da partecipare agli incontri di novembre presso l'Attorney General quale consulente di Malabu; che Eni ha continuato a coinvolgere Akinmade su OPL245 in più occasioni durante la trattativa, come testimoniato dal suo coinvolgimento agli incontri di Parigi nell'ottobre 2010 in occasione dell'ultima offerta a Etete; che il comportamento di Obi aveva invece destato fin da subito notevoli perplessità presso le strutture tecniche di Eni.

A fronte di tutti questi dati acquisiti al processo resta la anomalia di una manifestazione di interesse fatta pervenire a Obi e non ad Akinmade con le precipitose modalità già commentate in memoria, alle pagg. 91-92. Certamente Eni poteva liberamente scegliere a chi rivolgersi per negoziare con Etete, ma non vi sono elementi per ritenere che scelta di Obi sia stata dettata dalle sue speciali competenze.

- 3) Il Tribunale afferma che *“la tesi accusatoria si scontra definitivamente con l'interessamento di Obi per altri potenziali acquirenti, concorrenti di Eni, circostanza del tutto ignorata dall'accusa, ma documentata da diversi messaggi e anche dalla mail del 16 giugno 2010 da Obi ai suoi consulenti di Raiffeisen”* (p. 396).

In realtà dai documenti in atti si evince che sebbene Obi abbia proposto il blocco OPL 245 a diverse altre compagnie petrolifere straniere, nessuna si sia dimostrata disponibile a fare



un'offerta e neppure ad avviare un'interlocuzione con lui e con la banca Raiffeisen. Il che dimostra, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, che Obi non aveva agganci efficaci a livello internazionale né esperienze tali da essere preso in considerazione come interlocutore dalle altre compagnie petrolifere; che la presenza di Etete rendeva l'affare intrinsecamente "tossico"; che Obi non era in grado di condurre in porto la vendita di OPL 245 sganciato da ENI; che senza la "sponsorizzazione" di Scaroni e di Bisignani anche Eni lo avrebbe verosimilmente ignorato.

H.6.2

Casula, la cui posizione è trattata solo in poche pagine di motivazione, è in effetti una figura centrale della vicenda. E', insieme ad Armanna, che è il project leader di OPL245, il dirigente che gestisce operativamente tutti i passaggi della vicenda tenendo i contatti con i dirigenti a San Donato, in primis Descalzi.

E' la persona che partecipa alla riunione del 15 novembre presso l'Attorney General, presenti Robinson per Shell e Armanna per Eni, in cui dopo "intensa discussione" e telefonate al venditore quest'ultimo "accetta" il prezzo di \$ 1,3 bln (un miliardo e 92 + 207 milioni di signature bonus).

Casula è anche la persona che tiene, potremmo dire giorno per giorno, i contatti con Obi. E che lo incontra di frequente, da solo o insieme a Descalzi (gli accertamenti alberghieri hanno provato che Obi soggiornò infinite volte a Milano nel 2010).

Casula è la persona che incontra nottetempo a fine novembre 2011 nella lounge del Four Season di Milano un infuriato Etete venuto appositamente in Italia per definire la questione delle commissioni di Obi. Nel sms di Obi n. 1126 del 24.11.2010 si legge infatti, a spiegazione della trasferta di Etete:

"loro (i suoi amici nigeriani) gli hanno dato un'estensione di una settimana per incontrare il vertice degli italiani e chiudere il deal".

Casula è la persona che ha un meeting il 17 gennaio 2011 con l'Attorney General e Obi, quando il pagamento delle commissioni a quest'ultimo diventa problematico e rischia di compromettere l'affare (cfr. memoria pag. 261). E' il caso di ricordare quanto viene annotato in proposito da Obi nel file *chrono unprotected*:

"Casula gli ha ricordato [all'Attorney General] che EVP ha preparato tutto il lavoro per la transazione e ha prodotto i documenti di cui hanno discusso tutti durante la riunione del 15 novembre - dice che è felice di lavorare con EVP e dunque: proviamo a risolvere il problema con Etete".

Casula è il dirigente Eni che incontra il 12 marzo 2011 – il giorno dopo rispetto al CdA commentato nel paragrafo H.4.Scaroni – German Burmeister e Per Robinson di Shell:

Scrive Burmeister: *"Sin dall'inizio Roberto ha messo in chiaro che Eni era ancora impegnata a portare avanti la transazione ma la percezione del rischio in Eni era leggermente cambiata... Roberto ha suggerito l'idea di togliere M dal RA [Resolution Agreement] rendendo la*



transazione un accordo tra i soli FGN, S ed E. (Cfr. Memoria PM pagine 30-31 e allegato 14). E' Casula dunque che veicola a Shell l'idea di togliere il nome di Etete dalle carte, per stare tranquilli.

E' da rilevare che il Tribunale ha ommesso completamente di menzionare alcune di tali circostanze (per esempio il meeting il 17 gennaio 2011 con l'Attorney General e Obi per discutere le commissioni di Obi) nella parte dedicata a Casula. Né, in via generale, ha chiarito che si trattava del dirigente più impegnato sull'operazione, insieme ad Armanna.

Va menzionato da ultimo che in data recente, poco prima della pronuncia della presente sentenza, Casula è stato estromesso dal gruppo Eni per questioni riguardanti affari della società nella Repubblica del Congo. Il documento relativo è allegato al presente appello.

H.7 Pagano

Il Tribunale accoglie tutte le tesi della difesa sull'estraneità di Pagano ad accordi corruttivi e sulla legittimità del suo comportamento caratterizzato *"da assoluta prudenza e rispetto degli interessi della società"* (p. 409).

Gli argomenti difensivi, testualmente riprodotti, sono tuttavia inconsistenti se confrontati con l'apparato probatorio a carico. La difesa, ad esempio, si spende a sottolineare il ruolo marginale di Pagano, dotato dei poteri di firma ma estraneo alle trattative, in conformità alle procedure Eni per cui la *"sottoscrizione degli accordi doveva avvenire a opera di un soggetto diverso da quello che aveva fatto le trattative"* (p. 403). È evidente che se tale dissociazione escludesse ogni responsabilità del firmatario quest'ultimo sarebbe ancor meno che un prestanome; in realtà chi ha il potere di firma possiede altresì il potere/dovere di verificare le condizioni formali e sostanziali che impegnano l'ente. Peraltro, la stessa difesa indica un ruolo attivo di Pagano allorché rileva che il Resolution Agreement del 29.4.2011 sia stato fino all'ultimo oggetto di serrate trattative cui partecipava proprio Pagano.

Con riferimento ai rapporti con Falcioni la difesa riferisce di *"un rapporto molto formale, si davano del lei, a volte un rapporto conflittuale, un rapporto che aveva per oggetto solo ed esclusivamente i lavori appaltati da NAOC alle società di Falcioni"* (p. 404). Riferimento che conferma, anziché smentire, l'argomento dell'accusa per cui vi era un rapporto di conoscenza diretto tra Falcioni e Pagano.

E ricordiamo nuovamente che Falcioni (Petrol Service) era il titolare del conto di transito presso BSI su cui dovevano girare i soldi versati dalle società petrolifere (\$ 980 mln Eni e \$ 112 mln Shell) a Etete. Transazione tanto anomala che anche una banca svizzera abbastanza adusa ad operazioni "difficili" (BSI è stata sanzionata dalla FINMA, ente regolatore svizzero, nel 2016 per "per gravi violazioni alle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro") rifiutò il miliardo e 92 milioni che gli era stato mandato in data 31 maggio 2011 e lo restituì al mittente qualche giorno dopo.

La conoscenza del problema che era sorto dopo l'invio dei soldi (il 31 maggio 2011) sul conto di transito di Petrol Service presso BSI, è seccamente negata dalla difesa sulla base della considerazione che nessuna delle email di Armanna a Falcioni in cui il tema è trattato in chiaro,



fosse diretta anche a Pagano. Questa conoscenza è però confermata da un documento la cui valutazione è stata del tutto omessa dalla difesa, e purtroppo anche dal Tribunale. Ci si riferisce all'email di German Burmeister del 22.6.2011 (All. 127 della Memoria PM), da cui si desume la conoscenza di Eni (come riferito anche da "Ciro", cioè Pagano) circa il fatto che a quella data i soldi fossero ancora sul conto del governo:

Attenzione. Ho appena parlato con Giorgio. GMD ha chiamato Giro per un incontro per oggi per discutere del 245. Sia Giro che Giorgio sono fuori Abuja oggi. GMD non ha specificato lo scopo dell'incontro.

Eni ha confermato che il denaro è ancora nell'escrow di FGN. La posizione di ENI è che loro ufficialmente nulla sanno e non sono affari loro gli eventuali rapporti tra Malabu e FGN.

Ancora: la difesa (e il Tribunale è adesivo) sostengono la legittimità della cena a casa di Casula nel settembre 2010, cui partecipò anche Pagano, affermando che a parte le dichiarazioni di Armana non vi fossero prove che in quell'occasione si fosse parlato delle commissioni di Obi. Affermazione che invece è smentita dai documenti, indicati nel par. 4.4.3 della Memoria PM, che consentono di ricavare anche l'importo esatto delle commissioni di cui si era discusso (85 milioni di dollari).

Desto stupore, inoltre, l'affermazione del Tribunale per cui l'esclusione di qualsiasi responsabilità, anche "eventualmente colpose" (così dice il Tribunale a pag. 410) si ricava "*soprattutto, della testimonianza De Rosa, all'epoca dei fatti Responsabile dell'Unità Anticorruzione*", nella parte di seguito riportata in sentenza:

"AVV RINALDINI: Lei ha riferito che il 12 maggio 2010 ha ricevuto dal managing director di NAE, Pagano, tutta la documentazione in conformità alla procedura anticorruzione, quindi sia questa nota di due diligence, che il Trag, che il mandato Malabu, che questo questionario su Malabu. Lei si ricorda se poi ha chiesto al Dottor Pagano, managing director di NAE, alcuni chiarimenti in relazione a questa documentazione inviata? TESTIMONE DE ROSA - Sì, mi ricordo di aver chiesto tutta una serie di chiarimenti. DIFESA, AVV RINALDINI - E si ricorda se NAE, in persona del managing director, ha risposto a queste integrazioni che sono state chieste dall'anticorruzione? TESTIMONE DE ROSA - Sì, mi rispose punto per punto, fra l'altro facile, perché lui rispose in rosso ad ogni mia domanda. Sì." (p. 410).

La semplice lettura delle risposte date da Pagano alle domande poste da De Rosa, presenti in atti in PM1-1005, esclude l'efficacia liberatoria evocata dal Tribunale, trattandosi di risposte che, proprio sui punti più sensibili in materia di anticorruzione, confermano la persistente anomalia delle controparti EVP e Malabu:



5. Varie informazioni sia da questionario (si vedano in particolare i paragrafi D2, D3, E7, E3 dello stesso) che di tipo finanziario su Malabu sono rinviate ad un momento successivo; sarebbe opportuno che tali informazioni venissero fornite già in questa fase;

La necessità di fornire queste informazioni è stata ribadita a EVP.

6. Ci sono aspetti fondamentali del rapporto TRAG del 2010 che sono ancora in via di completamento (in particolare, le parti concernenti i "Company details", gli "Shareholders" e i "Directors" di Malabu); data l'importanza, è opportuno verificare con TRAG quando le relative informazioni saranno fornite.

TRAG ha recentemente confermato che tutti i tentativi di recuperare documentazione utile presso la Company House nigeriana sono falliti. Poiché tale difficoltà nel reperire i file è inusuale, TRAG non può garantire di riuscire a recuperarli tramite canali ufficiali.

Facile da trovare le risposte, perché in effetti sono scritte in rosso. Difficile sostenere le risposte possano fornire elementi tranquillanti in ordine ad una controparte (Malabu) di cui "in modo inusuale" non si riesce a reperire documentazione. In poche parole a rispondere alla eterna domanda: chi c'è dietro?

Da ultimo, si rileva che il Tribunale non ha commentato le dichiarazioni di Armanna ricavandone la radicale inattendibilità dalle trascrizioni acquisite nel corso dell'udienza del 24.7.2019, di cui invece riporta amplissimi i stralci.

In merito ci si riporta alla trattazione di questo dato (il video Bigotti, pretesamente "nascosto") effettuata nella parte relativa ad Armanna.

In linea di fatto, malgrado le alte invettive pronunciate della difesa Pagano, all'epoca del video Bigotti (29.7.2014) Pagano non era più in Nigeria da 8 mesi. Si produce, come documento nuovo, la Relazione KPMG datata 20 settembre 2018 che attesta tale circostanza. Relazione commissionata da Eni nel febbraio 2018 ma mai prodotta in Tribunale.

E' comunque il caso di ribadire che, a parte le inoffensive congetture di Armanna sulla possibilità di spostare Pagano dalla Nigeria per il suo coinvolgimento nell'operazione "245" – inoffensive e leggermente ridicole visto che Pagano non era più in Nigeria da 8 mesi – ciò che è rilevante processualmente riguarda quanto è stato dichiarato da Armanna nel corso del procedimento. E le dichiarazioni di Armanna, in indagini e in dibattimento, sembrano tutt'altro che dettate dalla volontà di danneggiare Pagano:

[Del ruolo di Obi] *"Ne parlai molto con Ciro Pagano e ne parlai molto con Giorgio Vicini. E tutti perceivamo come un grandissimo rischio la presenza di Emeka Obi. ... Non sono mai venuto a conoscenza di una frequentazione [di Obi] con Pagano o con altri?"*

[In merito alla questione di Falcioni e Petrol Service] *"Pagano disse che era inaccettabile, impensabile una cosa del genere, che con i nigeriani avremmo avuto problemi per sempre se il bonifico fosse stato accettato dalla BSI... alcune delle considerazioni che ho fatto mie erano anche di Pagano, prima ancora che mie. Cioè il volume del fatturato di Falcioni, io non lo conoscevo, lo*



conobbi in quell'occasione, grazie a Pagano, che mi fece il rilievo dell'ammontare di quanto fosse piccola la società rispetto al volume di soldi che sarebbero entrati"
(udienza 22.7.2019 pag. 22-23)

H.8 Agaev

H.8.1

Anche con riferimento ad Agaev la premessa da cui parte il Tribunale è che le trattative svolte da Eni e Shell per ottenere la licenza OPL245 erano del tutto lecite e ciò riverbera il proprio effetto liberatorio nelle condotte degli intermediari che hanno reso possibile il negoziato. Il Tribunale parla esplicitamente della *"dimostrata liceità delle trattative svolte dalle compagnie petrolifere per l'acquisizione della licenza, liceità che si estende chiaramente anche a coloro, come Agaev, che operavano come intermediari di una parte, Malabu e il suo socio Etete, per la conclusione degli accordi."* (p. 412).

Il Tribunale ritiene che le prove portate dall'accusa siano inconsistenti e che la ravvisata responsabilità di Agaev per avere facilitato accordi corruttivi altrui *"si fonda, in realtà, esclusivamente sulle riferite confidenze ricevute dallo stesso Etete, il quale, nel mese di giugno 2011 e quindi successivamente alle trattative, si giustificava per non riuscire ad adempiere all'obbligo di pagare il compenso per la lecita attività di intermediazione svolta adducendo la "scusa" di dover pagare troppi debiti accumulati negli anni con amici e pubblici ufficiali"*. (p. 417).

L'assunto non può essere condiviso.

La condotta contestata ad Agaev si riferisce all'agevolazione di un accordo illecito con la precisa consapevolezza e con la volontà che parte del prezzo pagato dalle compagnie petrolifere sarebbe stato versato a pubblici ufficiali. È evidente pertanto che le prove portate dall'accusa vertano, in primo luogo, sull'attività di Agaev nella trattativa su OPL245 e non sulle confidenze di Etete, che pure Agaev ammette di aver ricevuto, in ordine alla distribuzione delle tangenti. L'attività di Agaev, a dispetto della lettura assolutoria operata in sentenza, è illecita perché basata sul meccanismo di retrocessione del c.d. excess price per scopi illeciti. È Agaev, insieme a Obi, il promotore del meccanismo che doveva consentire agli intermediari di trattenere decine di milioni di dollari: denaro da versare ai manager delle compagnie petrolifere (M1 ed M2) con il consenso di Etete e dei rappresentanti del governo, che a loro volta avrebbero ricevuto una cospicua parte del corrispettivo versato a Etete.

Addirittura il Tribunale afferma che la stessa pubblica accusa *"non crede alla fondatezza delle accuse mosse all'imputato Agaev", come dimostrato dalla "evidente disparità di trattamento con la parallela figura di Granier De Ferre, altro intermediario consulente di Etete, il quale ha svolto le medesime funzioni di Agaev, soltanto con minor intensità, certo non sotto il profilo qualitativo della consapevolezza di possibili accordi illeciti coltivati da Etete"*. E ancora: *"Visto che il diretto coinvolgimento nelle retrocessioni ai corruttori sarebbe un indizio dell'inserimento in accordi illeciti di più ampia natura, veramente non si comprende la diversa veste processuale attribuita a*



questo consulente di Etete, se non quale indice della inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese circa le retrocessioni ai manager delle società” (p. 417).

Piuttosto che svolgere indagini su ipotetiche valutazioni che sarebbero state compiute dall'accusa, e dedurre da ciò argomenti processuali, sarebbe più appropriato affrontare nel merito la questione relativa al ruolo di Agaev, eventualmente mettendola a raffronto ~ nel merito ~ con quella del suo consulente Granier Deferre. Basterà allora osservare che Granier Deferre (pure indicato come partecipe del gruppo criminale transnazionale) ha da subito dichiarato e confermato in dibattimento che le annotazioni, ritenute incriminanti, trovate presso di lui erano state scritte sulla base di indicazioni fornitegli da Agaev. Peraltro, al di là di tale fase iniziale, non sono state rinvenute ulteriori evidenze del coinvolgimento successivo di Granier Deferre. Al contrario Agaev è sempre stato attivo nella trattativa – tenendo contatti costanti con Shell, con Obi e con Etete - dall'inizio alla fine.

Che poi Granier Deferre abbia ricevuto del denaro da Etete proveniente dai soldi di OPL245, segnatamente circa 6 milioni di dollari, è del tutto compatibile con un contesto in cui, col munifico regalo ottenuto dalle compagnie petrolifere, Etete ha pagato avvocati (Dele Adesina), ha pagato consulenti (Peter Bosworth) società di safari, gioiellieri, un'infinità di persone fisiche e società, ha comprato un aereo (oggi in sequestro in Canada), ha pagato 8 milioni di sanzione che doveva alla giustizia francese.

Sono stati incriminati coloro che hanno direttamente dato un chiaro e perdurante apporto causale alla riuscita del piano corruttivo.

H.8.2

Il Tribunale rileva inoltre che le dichiarazioni di Agaev non sono utilizzabili neppure contro di lui perché il dichiarante sarebbe comunque inattendibile e non sarebbe possibile operare valutazioni frazionate. In ogni caso darebbero solo la prova di una conoscenza postuma degli accordi corruttivi.

Anche tale assunto non è condivisibile.

In primo luogo, non si comprende il motivo per cui non possano essere utilizzate a suo carico dichiarazioni liberamente rese dall'imputato, pur permanendo un giudizio di inattendibilità sulle dichiarazioni a carattere esclusivamente difensivo e logicamente scindibili, come espressamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità: *“in tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattendere altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale (nella specie, la giustificazione della condotta omicidiaria, pure ammessa, in termini di legittima difesa), e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 16/12/2020, nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 47602 del 26/05/2014).*

Ma anche a prescindere da tale rilievo si osserva che la dichiarata consapevolezza di Agaev della destinazione di somme a pubblici ufficiali trova diverse altre conferme precedenti (basti pensare alle esplicite mail di Shell che riferiscono di discorsi fatti con Agaev, o alla consapevolezza



dell'intervento di Adoke su Etete perché pagasse Obi) così che le "confessioni" ricevute da Etete a maggio 2011 assumono, al più, il valore di una ulteriore conferma. Né bisogna dimenticare che il suo pensiero sul punto Agaev l'aveva messo per iscritto in un sms a Obi, già ricordato, in data 5 maggio 2011, sei giorni dopo la firma degli accordi: *"Non avevo altra scelta che di rimanere collegato al Chief. Questa situazione non mi piace, ed è per questo motivo che ho cercato di fare un accordo con un altro consorzio, ma gli olandesi hanno insistito affinché si facesse l'accordo con gli spaghetti. Ora io riceverò solo se Chief riceve, e non sono sicuro di quanto e se riceverò qualcosa. Tutto è nelle mani di FGN, e più precisamente AG e M delle Finanze, e, naturalmente, il Grande Capo*

Il Tribunale condivide inoltre l'assunto difensivo per cui l'esclusione di Agaev dai negoziati dopo ottobre 2010 costituisce una prova dell'assenza di rapporto causale tra la sua condotta e gli accordi formalizzati il 29 aprile 2011. Sul punto, così come rilevabile anche per la posizione di Emeka Obi, va ribadita innanzitutto l'erroneità della premessa in punto fatto: Agaev infatti è al fianco di Etete nei periodi successivi a ottobre 2010 come testimoniato dalla sua presenza in occasione della visita di Etete a Milano per risolvere la questione Obi, oppure dal sms a Obi del 19 gennaio 2011 *"Mi ha appena chiamato P. [Papa, cioè Etete] oggi deve incontrare AG. Dice di essere disposto a sedersi con gli italiani e con Te per concludere l'affare"* (sms n. 1453), nonché ovviamente dagli incontri con Etete a Mosca e Parigi subito dopo la chiusura del deal. Ma anche dal punto di vista logico giuridico le conclusioni del Tribunale non sono convincenti, poiché, come già spiegato, gli accordi del 29.4.2011 sono esattamente gli stessi accordi propiziati da Agaev (e Obi) con la formale aggiunta, cosmetica, del Governo nigeriano. Se dunque si vuole parlare di rapporto causale, è facile ricavarne che senza l'apporto di Agaev (e Obi) l'accordo dell'aprile 2011 non sarebbe stato concluso.

Ma quello che stupisce di più delle argomentazioni del Tribunale è il passaggio secondo cui Etete avrebbe sostanzialmente sostituito Agaev con Bayo Ojo: *"di fatto, Agaev venne estromesso dall'operazione da Dan Etete, il quale, del resto, il 1° dicembre 2010 si rivolgeva ad altro professionista, l'avv.to Bayo Ojo, proprio per risolvere le questioni relative alle modalità di pagamento del compenso di cui si erano occupati Granier de Ferre, Obi e Agaev"* (p. 422). Se infatti l'attività di Agaev (e Obi) ha certamente avuto un ruolo effettivo nel corso dei negoziati, tenendo costanti contatti con Eni, Shell e i pubblici ufficiali, l'attività di Bayo Ojo è servita soltanto a creare il congegno Petrol Service che, si ripete, non aveva e non poteva avere alcun fondamento lecito, avendo come unico scopo il drenaggio di 50 milioni di dollari da destinare a fini illeciti (e non, come sostenuto in via del tutto congetturale dal Tribunale, per pagare altri sconosciuti intermediari).

Con riferimento alla posizione Agaev il Tribunale si occupa infine dei contatti di quest'ultimo con Gusau, ribadendo che quest'ultimo era intervenuto in OPL 245 quando non era National Security Advisor e quindi come semplice privato e comunque con attività non illecite. In ogni caso, prosegue il Tribunale, *"ritenere che Gusau possa essere stato un intermediario degli accordi corruttivi del suo avversario politico, proprio alla vigilia della campagna elettorale, costituisce un'inferenza davvero contraria non solo alla logica ma anche al buon senso"* (p. 422).

Anche tali considerazioni sono smentite innanzitutto dalle risultanze processuali. Gusau è stato NSA da marzo a settembre 2010, e in questo periodo ha a più riprese avuto contatti con Agaev, con Copleston e Colegate (anche tramite Bature) per questioni che riguardavano OPL245, nonché con lo stesso Obi, incontrato ad agosto 2010 in preparazione dell'incontro plenario tra Eni e il



Presidente Jonathan. Per tale attività, come emerso nel procedimento, Gusau si aspettava delle commissioni dal buon esito dei negoziati su OPL245, come in effetti accaduto (si veda par. 3.3.3 della Memoria).

L'affermazione del Tribunale per cui Gusau non avrebbe facilitato accordi corruttivi per non sostenere un proprio competitor politico appare una lettura davvero semplificata di eventi che hanno anche una dimensione notoria. Gusau è stato National Security Advisor (vertice dei servizi di sicurezza) sotto tre presidenti nigeriani: Babangida, Obasanjo e Jonathan. Nel 2010 si è candidato (senza successo) alle primarie per le elezioni del 2011 ma ciò non significa che sia diventato "un avversario" di Jonathan. Tanto erano nemici che Jonathan lo nominò Ministro della Difesa nel 2014.

Inferire deduzioni probatorie da rapporti di vicinanza o competizione tra esponenti politici è operazione che può facilmente portare a risultati sbagliati. Decenni di processi sulla corruzione nel nostro paese e nel mondo hanno dimostrato che la corruzione tende ad essere trasversale e può legare pubblici ufficiali che appartengono a correnti politiche o addirittura a partiti diversi, a partiti di governo e a partiti di opposizione. Sia consentito, vista la presenza nel presente procedimento di Luigi Bisignani, di ricordare come esempio il processo Enimont (di cui Bisignani fu protagonista) e tutti gli altri processi di quella stagione storica.

Infine, con riferimento alla consapevolezza di Agaev, il Tribunale ripropone la già commentata versione della concussione/induzione indebita, asseritamente non punibile: *"Agaev dichiara esattamente quello che aveva sostenuto anche il testimone Giandomenico, introducendo quindi una sorta di concussione ambientale che la difesa riferisce al settore privato, ma che se invece intesa come riferibile anche al settore pubblico non consente d'inquadrare le confidenze di Etefe nell'ambito degli elementi indiziari del reato di corruzione contestato, bensì, quantomeno, in quello della confinante ipotesi di induzione indebita, all'epoca dei fatti non punibile neppure sotto il profilo del privato datore di indebite tangenti"* (p. 427).

H.9 Brinded

La usuale premessa fatta dal Tribunale è che le attività attribuite a Brinded dalla pubblica accusa sono perfettamente legittime, perché rientrano nelle ordinarie competenze di un manager di alto livello di una società petrolifera che ha legittimamente negoziato per OPL245. Inoltre, le prove portate dall'accusa in merito alla consapevolezza di Brinded circa i pagamenti ai pubblici ufficiali sarebbero inconsistenti.

Viene poi riportata, adesivamente, la memoria difensiva secondo cui *"è palesemente falso che, come scritto nel capo di imputazione, [Brinded] sia stato informato delle pretese economiche degli esponenti del governo nigeriano e dei loro sponsor"* (p. 429).

Inoltre, per scusare Brinded (perché lui sì e gli altri no?) si usa nuovamente l'argomento stravagante della mancata iscrizione di ulteriori indagati *"Francamente incomprensibili, sotto il profilo logico, sono le seguenti considerazioni, tenuto conto della mancata incriminazione degli altri soggetti"*



coinvolti: Craig, Rudduck, Outen, Burmaister, Klusener" (p. 435). Si dimentica però che, sugli stessi fatti, è tuttora in corso un'indagine parallela in Olanda.

In realtà, quanto alle precipue competenze di Brinded, pare sufficiente ribadire che lo stesso ha promosso e coordinato i negoziati su OPL 245 con Etete, Eni e i diversi rappresentanti del governo nigeriano, prendendo decisioni strategiche, raccogliendo informazioni riservate e indirizzando l'attività del responsabile commerciale in Nigeria Peter Robinson. Brinded è insomma il più alto in grado dei manager Shell coinvolti in OPL245 e senza il suo operato non si sarebbe arrivati agli accordi del 29.4.2011.

Quanto alla consapevolezza che i soldi versati a Etete sarebbero stati usati per retribuire pubblici ufficiali, la pubblica accusa non è ricorsa ad alcuna ipotesi di astratta conoscibilità (pure plausibile visti il ruolo e l'esperienza di Brinded) ma ha indicato alcuni documenti che il Tribunale, sulla scorta delle tesi difensive, ha male interpretato così ritenendoli non probanti.

Il primo riferimento è alla mail che Ann Pickard manda a Brinded il 24.6.2008, informandolo di un incontro con il dirigente di NNPC e sull'atteggiamento del Ministro del Petrolio (MOSP - Minister of State for Petroleum): *"Sul 245 ha detto che il presidente non vuole che Etete prenda nulla ma MOSP è 'coinvolto' (id est deve prendere tangenti) e in debito ('figlio adottivo') di Odili, che gli ha detto che Etete deve essere soddisfatto. Per cui MOSP non può muoversi"*

Osserva il Tribunale che *"una corretta interpretazione della mail del 24 giugno 2008 porta a ritenere che Etete non avesse bisogno di pagare tangenti, perché il Ministro del Petrolio dell'epoca era in debito con lui"*: (p. 432) già questa affermazione lascia perplessi, poiché così ragionando non potrebbe concepirsi un pagamento a un pubblico ufficiale che ha già ricevuto qualcosa e che quindi sarebbe in debito, il che è evidentemente una massima priva di riscontri esperienziali; ma soprattutto dal testo della mail si capisce che il Ministro non è in debito con Etete, ma con Odili, governatore del Rivers State, che dice che Etete deve essere soddisfatto. E d'altronde nella mail è scritto esplicitamente che il Ministro è *"coinvolto' (id est deve prendere tangenti)"* per cui davvero non si comprende come possa desumersi il contrario tramite un'operazione ermeneutica fortemente incerta.

Un altro documento proposto dall'accusa è il noto *"OPL245 Brief for ECMB Call with Descalzi – 23rd August 2010"*, in cui è scritto esplicitamente delle aspettative di *political contributions* del Presidente Jonathan: sul valore probatorio del documento e sulla erronea interpretazione resa dal Tribunale si è già detto più volte: *political contributions* sono finanziamenti a politici o partiti politici.

Ancora, vi è la più volte citata nota *"OPL brief"* (cfr. all. 173 della memoria) in cui è indicata la formula $X + SB + Y = Z$ dove Z è il *"pagamento a Etete che sarà accettabile per tutti i 'players' a Abuja"*. Il Tribunale riconosce che i players di Abuja sono i rappresentanti del governo, ma poi spiega in modo errato, riportando acriticamente le tesi difensive, il motivo per cui costoro dovrebbero ritenere accettabile il prezzo da pagare a Etete: *"Era politicamente importante che il pagamento (che sarebbe diventato di dominio pubblico) fosse considerato equo, e non eccessivamente favorevole alle IOC oppure a Malabu"*.



In pratica, secondo questo illogico postulato, i rappresentanti del Governo, nel corso di una trattativa privatistica tra Malabu e le società petrolifere, avrebbero dovuto dare un OK sul corrispettivo per fare bella figura. Ma con chi? Con il popolo nigeriano? (che non metteva in tasca neanche un centesimo dei soldi dati a Etete). Con il mondo della politica nigeriana? (che verosimilmente avrebbe subito cominciato ad almanaccare sulle tangenti sottostanti l'accordo) Con le associazioni umanitarie? Sono congetture senza neppure un esile ancoraggio a dati concreti.

Infine, a fronte della quantità di dati che indicano un comportamento del Governo volto a favorire Etete, il Tribunale è costretto a parlare di accordo corruttivo, senza tuttavia attribuirvi carattere illecito per assenza del requisito della patrimonialità: *"l'interpretazione più aderente alla lettera dei documenti e al contesto in cui sono stati redatti porta a ritenere che ci si trovi di fronte ad elementi indiziari di un altro e diverso accordo corruttivo, di natura "politica" tra Etete e il Presidente della Nigeria, volto a favorire Etete in cambio del suo appoggio nella campagna elettorale che, nella prima mail si profilava imminente e nella seconda era già iniziata"* (p. 435).

Quest'affermazione del Tribunale, a fronte di un'assoluzione perché il fatto non sussiste dall'accusa di corruzione, introduce un fortissimo elemento di confusione e sembra poco idonea a sostenere un'argomentazione assolutoria quanto piuttosto a screditarla.

Si tratta pur sempre di congetture, visto che non vi è alcuna prova dell'appoggio politico dato in concreto a Jonathan da Etete nelle competizioni politiche di quel periodo. Ma se l'eventuale *diverso accordo corruttivo, di natura "politica"* (parole del Tribunale) ci fosse effettivamente stato, tale elemento non esclude affatto che oltre al "supporto politico" Etete possa aver versato, come innumerevoli documenti del processo attestano, cospicue "political contributions". Tangenti. Soldi.

H.10 - Copleston e Colegate

Si è già avuto modo di commentare come il metodo di valutazione della prova documentale adottato dal Tribunale sia censurabile, poiché nei fatti porta a una arbitraria equiparazione tra prova documentale e prova dichiarativa, introducendo addirittura la necessità di trovare per i documenti veri e propri "riscontri di attendibilità", finendo così per declassare la prova documentale al livello delle dichiarazioni rese da un coimputato. Processualmente, tenuto conto anche delle intenzioni del legislatore del 1989, tutto ciò è un paradosso: il documento, che nasce prima del processo e in linea di massima è "imparziale" (nessuno lo ha formato per i suoi fini processuali) finisce per essere considerato bisognoso di "corroboration" al pari delle dichiarazioni dei coimputati, persone che invece hanno un diretto interesse nel procedimento.

Con riferimento alle posizioni di Copleston e Colegate tale impostazione ha un impatto immediato e definitivo poiché relega al rango di "chiacchiere" e "rumours" le informazioni di intelligence raccolte e scambiate per iscritto dai due senior advisors di Shell. Soggetti che, come già evidenziato, hanno una riconosciuta specifica esperienza nell'ambito di uno dei migliori servizi di sicurezza del mondo moderno, il c.d. MI6 britannico, e che per tali competenze sono stati ingaggiati



da Shell. Sulla base delle informazioni da loro trasmesse, come pure riconosciuto dal Tribunale, veniva orientata la gestione commerciale della società.

Pure si è già riferito circa l'errore di considerare semplicemente "anonimi" gli informatori di Copleston e Colegate, che potevano contare su individui certamente identificabili ma la cui identità non si voleva mettere per iscritto.

Con riferimento ai documenti che riportano avvenimenti precedenti al 2010 il Tribunale afferma che *"si tratta di notizie che, sommandosi e sovrapponendosi a quelle successive, contribuiscono a diffondere la convinzione di un generale e quindi generico ambiente corrotto che non può costituire l'elemento rappresentativo del dolo necessario ad integrare l'elemento soggettivo del terzo intermediario concorrente nel reato (p. 448)"*

L'accusa ha prodotto una serie di documenti da cui si desume che Copleston e Colegate sapessero con certezza che alcuni rappresentanti del Governo nigeriano si accingevano a richiedere pagamenti corruttivi in relazione a OPL245. Sono persone individuate o chiaramente individuabili con riferimento alla funzione, per cui non si tratta affatto di *"un generale e quindi generico ambiente corrotto"*, bensì di una consapevolezza specifica. Il motivo per cui tali fatti non sono stati compresi nel capo di imputazione è, ovviamente, che tali esponenti del Governo sono stati sostituiti nel corso del 2010 con quelli dell'amministrazione Jonathan, per cui a loro non era logicamente addebitabile un ruolo nell'esecuzione di atti contrari ai doveri d'ufficio. Restano però tali fatti a testimoniare la consapevolezza, in capo agli esponenti di Shell, che i membri del Governo precedente si sarebbero orientati in base all'aspettativa di ricevere tangenti: tale circostanza contribuisce a delineare l'elemento rappresentativo del successivo reato di corruzione, che è riflesso nei documenti successivi che indicano le aspettative di tangenti da parte dei membri dell'amministrazione Jonathan, come indicato nel capo di imputazione.

Nel merito, le dubbiose interpretazioni proposte dalla difesa si scontrano con la chiarezza delle espressioni utilizzate:

"Etete sostiene che prenderà solo 40 milioni dei 300 che offriamo -- il resto andrà in regalie"
(E(tete) claims he will only get 40m of the 300m we offering-rest goes in paying people off. ...)

"Lukman [Ministro del Petrolio]. "Took the job because he needs the money..." (ha preso il posto perchè ha bisogno di soldi)

Con riferimento ai documenti che si riferiscono direttamente ai membri dell'amministrazione Jonathan, il Tribunale sostiene che:

"pur riguardando i pubblici ufficiali accusati, oltre agli evidenziati difetti di oscurità delle fonti di provenienza delle notizie, introducano elementi di equivocità nel ragionamento indiziario perchè riguardano accordi illeciti certamente diversi da quello oggetto dell'imputazione, anzitutto perchè non coinvolgono i manager delle compagnie e certamente quelli del gruppo Shell, società controinteressata." (pag. 449).



Colpisce la sicurezza con la quale il Tribunale afferma che tali documenti “riguardano accordi illeciti certamente diversi da quello oggetto dell'imputazione”. E' una totale congettura, nessuno è in grado neppure di immaginare a quali “accordi illeciti diversi” il Tribunale si riferisca, eppure il ragionamento è accompagnato da un avverbio che esprime certezza “certamente diversi”,

E' chiaro che in alcuni casi i documenti testimoniano di una “generica” attitudine alla corruzione dei ministri chiamati in causa ma è massima di comune (e giudiziaria) esperienza che - per esempio - pagare somme importanti per ottenere la poltrona di Ministro sia un indizio fortissimo delle aspettative di ricevere vantaggi patrimoniali dalla carica. Cfr. la mail di Copleston a Craig del 10 marzo 2010 “*La lotta per le posizioni ministeriali rimane intensa, con molti aspiranti che offrono somme sostanziose per comprare gli uffici pubblici. Una figura ben nota si dice che abbia offerto 2 miliardi di naira (approssimativamente 15 milioni di dollari) per diventare Ministro del Petrolio... Nel frattempo il NSA Gusau ha preso controllo della Villa e rimpiazzato tutto il personale di sicurezza con la sua gente, in effetti facendo fuori Turai [moglie del presidente Yar Adua] e la vecchia gang*”

La email “*Milanese movements*” del 13.6.2010, utilizzata dall'accusa per dimostrare i contatti di Eni con Diezani Alisoïn-Madueke e Jonathan (“*Il nostro amico mi dice che i suoi clienti sono in contatto con la nostra ex impiegata e il suo presunto amante – da qui movimenti nella capitale*”), viene minimizzata dal Tribunale che ne desume il riferimento a un diverso accordo corruttivo, sui cui contorni il Tribunale però non prende posizione: “*la mail contiene esclusivamente commenti che non si riferiscono ad un unico e preciso accordo corruttivo, visto che l'accusa la cita con riferimento alla vorace Diezani, in modo da collegarla con la mail successiva, mentre Colegate si riferisce testualmente ad un accordo illecito con l' Attorney General Adoke Bello: chief si è comprato il capo della giustizia*” (p. 450).

Quando i riferimenti sono chiarissimi tanto in relazione ai pubblici ufficiali citati quanto per il sicuro riferimento all'affare OPL245, il Tribunale allega un asserito contrasto con altre prove documentali, in realtà inesistente.

Ci si riferisce alla mail “*Chiefly Tourism*” del 16.6.2010: “*FYI- il ghiacciaio si scioglie – Dezani cercherà una soluzione favorevole – ti farò sapere gli esiti. La nostra fonte è dubbiosa sul valore del meeting – lui sa che Dezani sta cercando di ottenere i margini per conto del suo capo – questo, e il problema XOM, tutti insieme indicano dove sono ora le sue priorità in vista delle elezioni*” (sottolineatura nostra).

Secondo il Tribunale questa mail contrasta con la circostanza che “*lo stesso Etete abbia evitato il rapporto diretto con il Ministro del Petrolio, inoltrando la richiesta di conferma della licenza non alla vorace Ministra Diezani, bensì all'Attorney General*” (p. 451), come se l'esistenza di un rapporto privilegiato di Etete con il corrotto Attorney General debba escludere un coinvolgimento illecito anche del Ministro del Petrolio, che peraltro svolgerà un ruolo imprescindibile con la riassegnazione della licenza a Malabu il 2.7.2010, o del Presidente Jonathan (“il suo capo” nella mail in commento).

Gli argomenti del Tribunale sono veramente esili e comunque il dato che più colpisce è che a fronte della ricchezza e complessità di informazioni contenute nelle mail di Shell, la sentenza liquida i



documenti in questione con brevi e spesso apodittici commenti. Vengono ignorate le sfumature dei comportamenti e la complessità dei rapporti, soprattutto in una trattativa corruttiva in cui ci sono tanti soldi sul tavolo, tanti *“squali che girano intorno”* e comportamenti improntati a completo tatticismo. La grande corruzione è una partita in cui tutti i *“players”* in campo vogliono ottenere il massimo risultato e molto spesso le diverse esigenze possono non essere del tutto combacianti.

Il Tribunale dà mostra di ignorare questa complessità e analizza la vicenda come se fosse una storia bagatellare.

Un esempio chiarissimo è la strana lettura della email di Colegate del 14.10.2010, punto 3.

Due settimane prima di ricevere l'offerta 30.10.2010 di Eni, Colegate scrive che *“chief was called by ministers office (dezani) early am”* che significa che Etete è stato chiamato di mattina presto dall'ufficio del ministro (dezani). C'è una *“s”* dopo *“minister”* che è un modo contratto per scrivere il genitivo sassone. Primo punto dunque: ha chiamato l'ufficio del ministro, non Diezani in persona. E' stato chiesto a Etete *“se aveva firmato”* (if he had signed) e *“quanto fosse esattamente il corrispettivo”* (what exactly what consideration was) Lui ha evitato di rispondere (*“he ducked”*).

Il testo indica dunque che l'ufficio del Ministro del Petrolio aveva chiamato Etete al mattino presto per chiedergli se avesse firmato l'accordo e quale fosse il prezzo, e il Chief aveva schivato la domanda (il verbo *to duck* indica il gesto di abbassare velocemente la testa per non essere visto).

Da ciò si desume, pianamente, che Diezani era interessata alla conclusione di OPL245 e al prezzo che avrebbe ricevuto Etete; che Etete - il quale non era contento del prezzo offerto - prendeva tempo. Tutte circostanze perfettamente logiche nell'ambito di una trattativa complessa.

Pare invece del tutto illogica la deduzione del Tribunale secondo cui il documento *“riguarda il rifiuto del Chief a rispondere, nonostante fosse stato chiamato dal Ministro del Petrolio, che gli chiedeva notizie su cosa fosse successo. Etete aveva troncato i rapporti e non dava informazioni al Ministro del Petrolio”* (p. 451).

Interpretazioni sbagliate (*“ministers office”* viene parificato a *“il Ministro”*) e ipotesi completamente prive di base probatoria (*“Etete aveva troncato i rapporti”* – **da dove risulta?**) si combinano in un fraintendimento completo ed una banalizzazione del documento. Che è pur sempre un documento in cui **l'ufficio del ministro chiede informazioni precise sui soldi** (exactly what consideration was), che sono circostanze generalmente significative nei processi di corruzione.

Per inciso, questo documento, datato 14.10.2010, è la stessa mail in cui si legge il riferimento alla presenza di molti *“squali che girano intorno. Oj, Dez, Gusau oltre a tutti i cazzari in mezzo”*, riferimento che il Tribunale legge, accogliendo la suggestione della difesa, prendendo molto sul serio l'affermazione di Agaev (che non era un guerriero ma uno che voleva far soldi) che *“pensa di poterli respingere”* e deducendone in modo alquanto meccanico e immotivato una contraddizione con un accordo corruttivo.

In realtà, lo si ripete, l'accordo corruttivo non è l'incontro di sentimenti armoniosi, ma il faticoso risultato di trattative, richieste e discussioni tra parti che fanno innanzitutto i propri interessi. Per cui



non c'è nessuna contraddizione tra l'esistenza di un accordo corruttivo e la volontà di chi deve pagare (Shell) di cercare di limitare "gli squali" attorno alla preda.

H.11 Robinson

La responsabilità di Peter Robinson, secondo l'accusa, è ricavabile da una nutrita serie di documenti che ne testimoniano l'attività nel corso dei negoziati e la consapevolezza circa gli accordi corruttivi e le retrocessioni sottostanti. Molti di tali documenti vengono sminuiti dal Tribunale "per relationem", ossia facendo riferimento a quanto già evidenziato in precedenti passaggi riferibili ad altri imputati. Per il resto, il collegio respinge l'impianto accusatorio ricorrendo dapprima all'argomento della "neutralità" delle condotte contestate in quanto rientranti nei poteri e nei doveri funzionalmente collegati alla posizione ricoperta in Shell, quindi commentando alcuni specifici documenti per evidenziarne l'equivocità ai fini dell'attribuzione di comportamenti criminosi. In proposito si ritiene che l'aver partecipato attivamente a una trattativa che ha avuto come esito un atto contrario a doveri d'ufficio con la consapevolezza del pagamento di tangenti non sia una condotta neutra sul piano penale solo perché corrispondente alle funzioni aziendali esercitate: nei limiti delle proprie funzioni Robinson ha contribuito consapevolmente al perfezionamento di tali accordi corruttivi.

Il Tribunale esclude la rilevanza incriminante della mail in cui Robinson esorta Brinded a usare "back channel" per arrivare a Jonathan, addirittura affermando (congetturando) che i riferimenti che Robinson fa a un "mero favoritismo riconducibile a pregressi rapporti personali" (p. 465) ridimensiona i (chiari) riferimenti fatti da Coplestone e Colegate ad accordi corruttivi, come se una cosa escludesse l'altra. Omettendo di considerare, in proposito, quanto si evince dalla stessa mail e cioè che per Robinson "questa amministrazione è come la precedente (per alcuni aspetti di gran lunga peggiore)" (this administration is the same as previous (in some regards far worse)), e già sono stati indicati i molteplici documenti di fonte Shell in cui si parla esplicitamente di tangenti per rappresentanti della passata amministrazione.

Allorché Robinson è documentalmente a conoscenza dei comportamenti illeciti dell'Attorney General, il Tribunale ripropone la configurazione alternativa di "una consapevole partecipazione a strutture giuridiche, quali la concussione, ancor oggi non punibile o l'induzione indebita, all'epoca non punibile, neppure sotto il profilo dei terzi intermediari del privato Etete, indotto a versare indebite tangenti ai pubblici ufficiali" (p. 465), rispetto alla quale si sono già più volte esposti argomenti critici che debbono qui essere integralmente richiamati.

È Robinson che elabora la nota "OPL brief" del 23 settembre in cui annota la formula " $X + SB + Y = Z$ ", dove Z è il "pagamento a Etete che sia accettabile per tutti i giocatori ad Abuja"; e sempre Robinson nella stessa nota scrive che "la pretesa da Abuja è che il prezzo per Etete sia di \$ 2 miliardi. ... Tuttavia, in vista delle elezioni, riteniamo che verrà accettata una cifra compresa tra 1-1,2 miliardi di dollari"; comunque, "una volta fatta l'offerta, si potrà chiaramente testare l'appetito di Abuja per avere denaro velocemente (short term cash)". Secondo il Tribunale questi sarebbero eventualmente "elementi indiziari di un altro e diverso accordo corruttivo, di natura "politica" tra Etete e il Presidente della Nigeria, volto a favorire Etete in cambio del suo appoggio nella campagna elettorale, campagna che, nella prima mail si profilava imminente e,



nella seconda, era già iniziata" (p. 470). Anche per questi argomenti vanno riproposte le critiche già espresse in riferimento all'individuazione (mancata) degli ipotetici diversi accordi corruttivi e al carattere totalmente congetturale del ragionamento del Tribunale.

Ma la valutazione del Tribunale investe altresì una mail del 12 dicembre 2010, allorché Robinson riceve da Colegate l'informazione che le richieste eccessive di Obi stanno bloccando le trattative e che una piccola spinta degli italiani potrebbe chiudere il tutto: tale comunicazione, indicata dalla pubblica accusa come prova della inspiegabile importanza di Obi nei negoziati, viene inaspettatamente ritenuta dal Tribunale come prova dell'assenza di rapporti illeciti, *"trattandosi di informazioni relative al fatto che l'entità delle commissioni di Obi ostacolavano le trattative, mentre nell'ipotesi accusatoria il coinvolgimento di Obi, quale figura cardine degli accordi illeciti, ritenuto il veicolo delle tangenti pubbliche e private, costituisce un passaggio logico indispensabile"* (p. 465). Si ripropone anche in questo caso la lettura semplicistica della vicenda Obi come veicolo di tangenti che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere benvenuto e favorito da tutti, laddove l'analisi del compendio probatorio ne evidenzia un ruolo scomodo, mal sopportato da Etete e dalle strutture tecniche di Eni, eppure così importante per qualcuno (leggasi Scaroni, Bisignani, Descalzi) da poter mettere a repentaglio l'intero negoziato.

Ancora, per escludere l'adesione di Robinson a qualsiasi accordo corruttivo, il Tribunale valorizza il trasferimento di Robinson dalla Nigeria nel luglio 2011, dopo i pretesi accordi corruttivi ma prima del pagamento del prezzo: *"ipotizzando la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, si evidenzia l'illogicità da parte del gruppo Shell di trasferire Robinson dalla Nigeria all'Aia per altro e diverso incarico, proprio quando risultava informato delle problematiche connesse alle difficoltà del Governo di pagare il compenso alla società Malabu"* (p. 466). La circostanza, a parere di chi scrive, non evidenzia alcuna illogicità, non dicendo proprio nulla né a favore né contro l'ipotesi accusatoria. Non era certo necessaria la presenza di Robinson sul suolo africano per effettuare i pagamenti. Sono cose che fanno le banche.

Il Tribunale attribuisce quindi rilievo all'argomento difensivo per cui i contatti tra Robinson e Obi, quelli documentalmente provati, siano pochi e non influenti, i rapporti con Casula sono fisiologici, così come i rapporti con l'Attorney General e la partecipazione alle riunioni di novembre alla presenza di Alhaji Aliyu Abubakar. Ognuna di queste circostanze, puntualmente documentata e valorizzata dalla pubblica accusa, viene ricondotta dal Tribunale all'esercizio da parte di Robinson delle proprie funzioni aziendali, così neutralizzando, con il consueto automatismo, qualsiasi collegamento con l'illecita decisione di Shell di ottenere OPL245 a condizioni di favore e per mezzo del pagamento degli esponenti del governo nigeriano.

H.12 Etete

Con riferimento alla posizione di Dan Etete, perno indiscusso dell'intera vicenda, il Tribunale esordisce invocando il difetto di giurisdizione rispetto a fatti interamente commessi in Nigeria e così affermando di non avere *"alcun potere giurisdizionale sulle eventuali responsabilità dell'imputato Etete, essendo gli elementi emersi relativi a fatti commessi in Nigeria, che esorbitano dalla giurisdizione di questo o di altro Tribunale Italiano"* (p. 474).



Trattasi di conclusione che, rispetto ai fatti delineati nel capo di imputazione, contrasta con l'interpretazione dell'art. 6 c.p. data da costante giurisprudenza (cfr. ex multibus Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6376 del 20/01/2017: *"Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero"*).

Si è già visto che la fonte d'innescio dei pagamenti per OPL245 è stato il versamento di un miliardo e 92 milioni di dollari effettuato da Eni, società italiana il cui centro decisionale è a San Donato Milanese: non vi è dubbio, pertanto, che i reati realizzati in territorio nigeriano derivanti dalla disponibilità del denaro in capo a Etete siano collegati a una parte della condotta realizzata in Italia.

Questa parte della condotta vale un miliardo e 92 milioni di dollari. E la società che ha sopportato l'esborso (Eni) è partecipata dallo Stato italiano. Curioso che tutto ciò possa essere considerata "una storia nigeriana"

Nel merito il Tribunale pare escludere la responsabilità di Etete facendo riferimento alle equivoche indicazioni di altri possibili accordi corruttivi a cui lo stesso avrebbe preso parte, diversi da quelli indicati nel capo di imputazione, ovvero ipotizzando diverse qualificazioni giuridiche dei fatti emersi nel dibattimento o addirittura il coinvolgimento di diversi soggetti che avrebbero commesso la corruzione al posto di Etete.

Sul primo punto il Tribunale riferisce di *"altri e diversi accordi corruttivi che, sovrapponendosi ambiguamente a quello contestato, nel caso in cui si dovesse ritenere comunque la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, rendono difficile comprendere lo spazio decisionale del Tribunale, comunque vincolato ai fatti contestati"* (p. 474).

Si osserva in proposito che le molteplici circostanze evidenziate (la anomalia del settlement del 2006, la "montagna di spese legali" – 500 milioni – che avrebbe dovuto pagare Etete, il "coinvolgimento" del Ministro del Petrolio per prendere tangenti nel 2008 e nel 2009, il fatto che Etete avrebbe trattenuto solo una parte di quanto ricevuto mentre il resto sarebbe servito a pagare tangenti, ecc...) indicano come tutta la storia delle trattative legate alla disponibilità in capo a Etete di OPL245 sia stata caratterizzata da aspetti corruttivi, come facilmente prevedibile in ragione della illegittima auto-assegnazione originaria. Tali circostanze però non introducono, come dice il Tribunale, elementi di equivocità, ma dimostrano ulteriormente che gli accordi del 2011 sono la conclusione dei decennali tentativi di Etete di monetizzare la licenza anche a costo di dovere spartire il ricavato con i propri sponsor politici, come effettivamente accaduto.

Le motivazioni della sentenza sulla negata responsabilità di Etete indicano poi:

- una possibile diversa qualificazione giuridica delle condotte ascrivibili ai pubblici ufficiali nigeriani e in particolare all'Attorney General Adoke Bello: *"ci sono diversi elementi che portano a ritenere che i pubblici ufficiali ed in particolare l' Attorney General Adoke Bello, dirigendo direttamente le trattative, abbiano imposto o quantomeno indotto Etete a pagare*



- la tangente, con i relativi risvolti in termini di qualificazione giuridica nell'ambito di reati che, all'epoca dei fatti, non prevedevano la punibilità neppure dei privati indotti"* (p. 478);
- una lettura alternativa dei fatti secondo cui il corruttore non è Etete ma è Mohamed Sani Abacha: *"l'epilogo di tale ricostruzione porterebbe anche alla conclusione logica che la destinazione dei soldi ai pubblici ufficiali potrebbe ricondursi anche ad eventuali accordi corruttivi con questo socio occulto di Malabu e non con Dan Etete, rispetto al quale vi sono, come già argomentato, anche altre e diverse motivazioni di natura politica che giustificerebbero il favore dimostrato dai vari governi, non solo quello di Jonathan"* (p. 482).

Le censure a questi punti della sentenza, contrastanti con il compendio probatorio acquisito al processo, sono già state illustrate nel capitolo A, al quale pertanto si rimanda.

H.13 Eni e Shell

Sebbene questa posizione non sia stata specificamente trattata nella sentenza, purtuttavia si conferma che viene impugnata l'assoluzione delle due società.

Si richiama integralmente sul punto la motivazione contenuta nelle pag. 290-292 della Memoria PM.

Le persone giuridiche sono responsabili dell'illecito amministrativo derivante dalla corruzione commessa nel loro interesse e vantaggio, non essendovi alcun dubbio che i criteri di imputazione soggettiva di cui agli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 siano nel caso di specie perfettamente integrati.

L'assegnazione di OPL 245, per la storia della licenza, per l'importanza del relativo potenziale esplorativo, per il carattere strategico di una simile acquisizione nell'Africa sub-sahariana, per le problematiche derivanti dalla presenza di Etete, per gli enormi margini di profitto alle condizioni date, costituisce l'esito di una trattativa che ha impegnato direttamente le prime linee delle due società, con un coinvolgimento e un'attenzione tali da fare ritenere che gli accordi presi costituiscano espressione diretta e manifesta della volontà delle compagnie petrolifere. Non si è trattato, in altri termini, di uno dei tanti affari, pure importanti, gestiti da Eni e Shell, ma di una vicenda che ha segnato lo sviluppo in Africa delle due società.

Paolo Scaroni e Claudio Descalzi erano i numeri 1 e 2 dell'Eni all'epoca e hanno gestito direttamente - per quanto sopra descritto - le fasi cruciali degli accordi. Roberto Casula e Vincenzo Armanna hanno partecipato ai negoziati plasmandone i contenuti e manifestando la volontà dell'ente, formalizzata infine nei Resolution Agreements firmati da Pagano. Parallelamente Malcolm Brinded ha diretto i negoziati condotti da Robinson sulla base, anche, delle indicazioni provenienti da Copleston e Colegate, così rappresentando in prima persona l'impellente necessità di Shell di trovare una profittevole soluzione all'impasse, possibile solo con l'appoggio retribuito dei referenti politici.

Sono già stati indicati i molteplici profili di illegittimità dell'assegnazione di OPL 245: il contraltare di tali violazioni si traduce in modo pressoché automatico nel vantaggio economico che le compagnie petrolifere si aspettavano di ricavare dallo sfruttamento della licenza, vantaggio non



limitato - evidentemente - alla relativa esiguità del prezzo pagato (a fronte delle enormi riserve del blocco) ma esteso alle condizioni economiche di favore che avrebbero caratterizzato la produzione.

L'importanza del beneficio economico atteso a seguito degli accordi corruttivi è indice che le condotte illecite siano state sicuramente perpetrate nell'interesse e a vantaggio degli enti. Non ostacola tale ricostruzione la circostanza, più volte riferita e documentata, che alcuni degli autori reato (di certo Obi, Falcioni, Armanna, Bisignani) avessero prospettive di guadagno personale e abbiano anche ricevuto somme di denaro per il loro ruolo illecito nei negoziati. In tal caso l'interesse personale degli autori del reato si è accompagnato al perseguimento dell'interesse dell'ente, così consolidandosi il requisito normativo previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01; si condivide in proposito l'approdo della giurisprudenza di legittimità che richiede, per evitare la responsabilità dell'ente, che l'interesse perseguito dal reo abbia carattere di assoluta esclusività, tale da relegare il beneficio per la società a mero "vantaggio fortuito" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43689 del 26/06/2015, Rv. 265378 - 01).

A fronte della dimostrazione della sussistenza del reato, del vantaggio dell'ente e della partecipazione di soggetti, in posizione apicale e subordinata, comunque organici alle società, si ritiene che le difese non abbiano allegato alcun elemento dimostrativo dell'idoneità dei modelli organizzativi adottati. Sul punto, al contrario, sono innumerevoli le dimostrazioni della scarsa efficacia dei presidi organizzativi in essere, le cui funzioni sono state costantemente ridotte alla raccolta formale dei documenti previsti dalle circolari (si veda la "covering note to JVA form" in All. 4), all'oscuro di circostanze decisive (De Rosa non sapeva che i soldi sarebbero andati a Malabu), o decisamente mal sopportate nel caso provassero a chiedere spiegazioni (si veda la vicenda dell'amministratore Zingales). Può dirsi, tali e tante sono le deficienze, che il sistema organizzativo adottato dalle società abbia coperto, nei fatti, un sistema parallelo e illegale, conosciuto e sfruttato dai soggetti che avevano l'interesse e il potere per utilizzarlo; nella migliore delle ipotesi si è trattato di un sistema di compliance meramente cartolare e strutturalmente inidoneo a prevenire il reato di corruzione internazionale.

Resta da notare, con riferimento a Shell, che la costituzione in Olanda e l'assenza di collegamenti formali con il territorio italiano non comportano alcuna esenzione dall'osservanza delle regole previste dal d.lgs. 231/01, dal momento che la partecipazione a un reato commesso, in parte, in Italia, ha come effetto di rendere applicabile in toto la giurisdizione italiana con riferimento ai correlativi obblighi legali. Sul punto la Corte di Cassazione (Sez. 6 - Sentenza n. 11626 del 11/02/2020 - Rv. 278963 - 04) ha statuito che "in tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell'ente e dal luogo ove esso abbia la sede legale, nonché dall'esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231"; ancora più chiaramente in motivazione si è affermato che "è del tutto irrilevante la circostanza che il centro decisionale dell'ente si trovi all'estero e che la lacuna organizzativa si sia realizzata al di fuori dei confini nazionali, così come, ai fini della giurisdizione dell'A.G. italiana, è del tutto indifferente la circostanza che un reato sia commesso da un cittadino straniero residente all'estero o che la programmazione del delitto sia



avvenuta oltre confine”.

Shell avrebbe dovuto, pertanto, dotarsi di modelli organizzativi adeguati ai sensi del d.lgs. 231 /01 e avrebbe dovuto dimostrare che gli stessi siano stati efficacemente attuati nel caso di specie.

Per mera esigenza di completezza, da ultimo, si rileva come la responsabilità di Eni s.p.a., con sede in Italia, e Royal Dutch Shell Plc, con sede in Olanda, sussiste anche se formalmente nel FGN Resolution Agreement compaiono le controllate di diritto nigeriano NAE, SNUD e SNEPCO. Pare sufficiente richiamare l’insegnamento della Cassazione in merito alla responsabilità della capogruppo allorché l’autore del reato abbia perseguito un interesse di quest’ultima (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24583 del 18/01/2011: “in tema di responsabilità da reato degli enti, la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della “holding”, perseguendo anche l’interesse di quest’ultima”). Nessun dubbio che nel caso di specie Scaroni, Descalzi, Casula, Armanna, Pagano, Brinded, Robinson, Colegate e Copleston abbiano commesso il reato nell’interesse delle rispettive società e non delle controllate nigeriane.

Tanto premesso

Si chiede che la Corte d’Appello voglia riformare l’impugnata sentenza 17.3.2021 del Tribunale di Milano e condannare tutti gli imputati alle pene che la Corte riterrà di giustizia.

Ai sensi dell’art. 570 3° co. c.p.p. si chiede di poter partecipare al giudizio d’appello quale sostituto del procuratore generale presso la Corte di Appello

Milano, 29 luglio 2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 29/7/2021

de FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MARIA FONTANA con
TEM MINGA MEIS MINISTRO
GIUSTIZIA (ATE)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Antonietta GIORDANO

Il Pubblico Ministero
Fabio De Pasquale

Allegati (in formato digitale):

- Memoria PM 13.1.2021, con documenti allegati
- Relazione 12.9.2018 KPMG Advisory spa – documento di cui si chiede l’ammissione